

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 febbraio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### S O M M A R I O

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 2003, n. 5.

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) ..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 2003, n. 6.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della provincia autonoma di Trento. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2003, n. 7.

Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale ..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 2003, n. 8.

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap ..... Pag. 3

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0167/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale 26 giugno 1995 n. 26, capo II. Approvazione ..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0168/Pres.

Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 «Disciplina del settore fieristico». Approvazione ..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0169/Pres.

Approvazione ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0197/Pres.

Legge regionale n. 13/2002, art. 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0198/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, articoli 70 e 71. Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi. Approvazione . . . . .

Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0199/Pres.

Approvazione modificazioni ed integrazioni al regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi dell'art. 4, commi 17 *bis*, *ter* e *quater* della legge regionale n. 3/2002 . . . . .

Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0200/Pres.

Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. . . . .

Pag. 13

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2003, n. 28.

Disciplina del *referendum* sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'art. 123 della Costituzione. . . . .

Pag. 17

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2003, n. 29.

Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo . . . . .

Pag. 20

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2003, n. 30.

Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze . . . . .

Pag. 20

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 38.

Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuzione e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) . . . . .

Pag. 20

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2003, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea . . . . .

Pag. 32

#### REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2003, n. 3.

Disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione presso l'amministrazione regionale . . . . .

Pag. 41

#### REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003, n. 10.

Norme in materia di aree protette. . . . .

Pag. 49

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 2003, n. 5.

**Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 5 agosto 2003)*

*(Omissis).*

**04R0887**

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 2003, n. 6.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della provincia autonoma di Trento.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 5 agosto 2003)*

*(Omissis).*

**04R0888**

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2003, n. 7.

**Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 19 agosto 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione della variante*

1. È approvata la variante 2000 al piano urbanistico provinciale (PUP), costituita da:

a) le planimetrie relative a:

1) sistema ambientale:

1.1) 102 planimetrie in scala 1:25.000 (numerata dal n. 1

al n. 102);

1.2) un estratto planimetrico in scala 1:10.000 rive laghi - RL;

2) sistema insediativo e produttivo:

2.1) 71 stralci planimetrici in scala 1:10.000 relativi agli insediamenti produttivi;

3) sistema infrastrutturale:

3.1) 36 tavole in scala 1:25.000 con evidenziate nei singoli stralci planimetrici le modifiche relative a infrastrutture e aree sciabili;

b) la relazione illustrativa;

c) le norme di attuazione.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (ordinamento urbanistico e tutela del territorio), l'originale delle rappresentazioni grafiche di cui al comma 1, lettera a), è depositato presso gli uffici del consiglio provinciale; una copia è deposi-

tata presso gli uffici della giunta provinciale a libera visione del pubblico e una seconda è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono depositati inoltre presso gli uffici del consiglio provinciale il parere della commissione urbanistica provinciale CUP) e le osservazioni dei comuni che non hanno trovato accoglimento.

3. Gli elementi di cui al comma 1. lettere b) e c), costituiscono gli allegati A) e B) di questa legge.

Art. 2.

*Adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati*

1. Ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al PUP alla variante apportata da questa legge al piano urbanistico provinciale ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991, il relativo procedimento è regolato dalle disposizioni previste per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a calamità pubbliche di cui all'art. 42 della legge provinciale stessa.

2. La giunta provinciale predispone un documento metodologico per la formazione e l'aggiornamento al PUP degli strumenti urbanistici subordinati, contenente i criteri per la traduzione a livello comunale o intercomunale delle indicazioni di assetto territoriale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

*(Omissis).*

Trento, 7 agosto 2003

*Il vice presidente: PINTER*

**04R0889**

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 2003, n. 8.

**Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 23 settembre 2003)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

FINALITÀ, OBIETTIVI E DESTINATARI

Art. 1.

*Finalità*

1. In armonia con i principi della Costituzione, della normativa nazionale e comunitaria che riconoscono come fondamentali i valori dell'uguaglianza e della solidarietà sociale, la provincia autonoma di Trento, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona in situazione di handicap e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona in situazione di handicap alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) promuove in favore delle persone in situazione di handicap e di chi le assiste un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione e la cura delle minorazioni, anche attraverso interventi personalizzati volti a migliorare le opportunità di vita indipendente della persona in situazione di handicap;

d) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona in situazione di handicap;

e) predispone gli interventi volti a superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone in situazione di handicap, con riguardo anche agli interventi volti al sostegno psicologico, informativo ed economico delle loro famiglie.

## Art. 2.

### Obiettivi

1. La provincia persegue le finalità di cui all'art. 1 anche attraverso i seguenti obiettivi:

a) coordinamento e integrazione degli interventi che coinvolgono la provincia, gli enti gestori di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), i comuni singoli o associati, le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio, gli organismi di rappresentanza degli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili, nonché le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del settore privato sociale che svolgono attività in favore dei soggetti in situazione di handicap, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà;

b) acquisizione di conoscenze approfondite, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, sul fenomeno dell'handicap in provincia, nonché promozione di attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini volte anche a rimuovere i comportamenti che, in maniera diretta o indiretta, creino forme di discriminazione della persona disabile, in termini di distinzione, esclusione o restrizione del godimento o dell'esercizio dei diritti di cittadinanza e delle libertà fondamentali;

c) valorizzazione e promozione dei progetti intesi a favorire l'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali di bisogno differenti, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile;

d) sviluppo di iniziative innovative tese al miglioramento della qualità dei servizi in favore della persona in situazione di handicap e all'attuazione di trattamenti di sostegno psicologico e informativo nei confronti delle famiglie interessate.

## Art. 3.

### Destinatari

1. È persona in situazione di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa ed è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona in situazione di handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in corrispondenza alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua nonché alla tipologia e all'efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario interventi permanenti, continuativi e globali nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica ai cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in un comune della provincia di Trento e ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi presenti sul territorio della provincia di Trento, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente legislazione nazionale, comunitaria o da accordi internazionali.

## Art. 4.

### Accertamento e attestazione di handicap

1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente, alla capacità lavorativa e relazionale, nonché alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati da una commissione costituita presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un medico, individuato ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli

interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), da un operatore sociale, appartenente possibilmente all'ente gestore di riferimento dell'assistito, e da un esperto nella patologia specifica in servizio presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari. All'accertamento possono assistere un genitore o il tutore dell'interessato, un medico di fiducia dell'interessato ove questi se ne assuma la relativa spesa nonché, se richiesto dallo stesso interessato, un rappresentante dell'associazione di categoria rappresentativa della disabilità da cui è affetto il richiedente.

2. La commissione di accertamento dell'handicap stabilisce altresì i benefici e le agevolazioni in favore della persona in situazione di handicap in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. Con deliberazione della giunta provinciale sono definite le procedure dell'accertamento, le modalità di funzionamento della commissione e i criteri per l'attribuzione delle agevolazioni e dei benefici.

3. Avverso le decisioni della commissione di cui ai commi 1 e 2 è ammessa, entro sessanta giorni dalla notifica delle stesse, istanza di riesame presso la medesima, integrata da un medico specialista in medicina legale addetto alla struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni di medicina legale e da un esperto nella patologia specifica in servizio presso la stessa azienda. Alla seduta della commissione per il riesame possono assistere i soggetti come individuati al comma 1.

4. All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, provvede lo specialista nella patologia e, qualora questi lo ritenga necessario in relazione alla condizione di handicap segnalato, anche lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari o in regime di convenzione con l'azienda, su segnalazione dei genitori, e lo specialista in convenzione con associazioni o cooperative del privato sociale.

## Art. 5.

### Prestazioni e benefici commessi all'attestazione dello stato di handicap

1. L'attestazione dello stato di handicap di cui all'art. 4 comporta il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla presente legge.

## Capo II

### STRUMENTI DI INTERVENTO A FAVORE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP

## Art. 6.

### Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap

1. Per l'attuazione degli obiettivi previsti all'art. 2 e al fine di consentire il confronto costruttivo tra i soggetti che operano nel campo dell'handicap, è istituito il coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap.

2. Il coordinamento, nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura, è composto:

a) dall'assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante degli enti gestori delegati ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 1991;

c) da un rappresentante designato dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni;

d) dal direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;

e) da tre esperti esterni all'amministrazione provinciale, provvisti di adeguata esperienza in materia di handicap, di cui uno esperto nella disabilità intellettuale e relazionale, designati dalla giunta provinciale, su segnalazione delle associazioni che operano a tutela delle persone disabili;

f) da un rappresentante delle associazioni di familiari dei soggetti di cui alla presente legge;

g) dal difensore civico, in funzione di tutela e rappresentanza delle persone in situazione di handicap e delle associazioni che operano a sostegno di esse; le associazioni garantiscono il supporto e un'adeguata consulenza al difensore civico nella trattazione di problematiche legate alle ragioni della loro rappresentatività.

3. Ai lavori del coordinamento partecipano, su richiesta del presidente, secondo le materie oggetto delle singole riunioni, funzionari provinciali esperti in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa, orientamento e formazione professionale, edilizia abitativa, prevenzione, cura e riabilitazione delle persone in situazione di handicap, nonché rappresentanti delle associazioni che operano nell'ambito dell'handicap.

4. Il presidente e i membri del coordinamento possono essere sostituiti da delegati.

5. Il coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) recepisce e valuta le istanze e i suggerimenti provenienti dalle rappresentanze dei soggetti in situazione di handicap e delle loro famiglie, nonché dalle rappresentanze delle organizzazioni impegnate nell'integrazione dei disabili;

b) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi - anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro - sulla situazione dell'handicap e sulla problematica dell'integrazione in provincia di Trento;

c) formula pareri e valutazioni sull'attività programmatica della provincia relativa ai vari aspetti delle politiche dell'handicap;

d) formula pareri e fornisce supporto scientifico ogniqualvolta ne sia richiesto, anche da parte delle associazioni delle persone in situazione di handicap, o esso stesso chiede a maggioranza di essere consultato per gli interventi e le azioni previste dalla presente legge;

e) esprime parere consultivo sull'utilizzo del fondo per gli interventi a favore delle persone in situazione di handicap;

f) redige annualmente una relazione sulle politiche a favore dell'handicap da presentare alla giunta provinciale.

#### Art. 7.

##### *Fondo provinciale per interventi a favore delle persone in situazione di handicap*

1. Nell'ambito del bilancio provinciale è istituito un fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap non finanziabili con leggi provinciali o con leggi statali applicate sul territorio.

2. La provincia, con il fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap, concede contributi per supportare progetti sviluppati a livello locale, nonché per attuare specifici interventi individuali, rivolti al miglioramento di vita dei soggetti in situazione di handicap, con precedenza per coloro che sono in situazione di gravità, e che non potrebbero altrimenti realizzarsi.

3. La provincia, in particolare, sostiene le seguenti tipologie di progetti:

a) iniziative a contenuto innovativo, presentate dai soggetti di cui alle lettere b) e c), che prefigurino significativi risultati nel campo dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale dei soggetti in situazione di handicap, nonché tese al miglioramento della qualità dei servizi;

b) attività progettuali presentate da enti gestori di cui all'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 1991, da comuni, singoli o associati, o da associazioni che operino nell'ambito della disabilità di cui alla presente lettera, finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo o con problemi di linguaggio e di comunicabilità;

c) attività che coinvolgano più associazioni o cooperative del privato sociale che operino a favore dell'handicap, ivi comprese attività di terapia e riabilitazione a favore delle persone in situazione di handicap, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali interessati dal progetto.

4. La provincia, inoltre, sostiene i seguenti interventi individuali:

a) interventi per la concessione di assistenza protesica, presidi ed ausili - non necessariamente a carattere sanitario - non previsti né riconducibili ai regolamenti recanti le norme ed i nomenclatori per l'assistenza protesica o alle direttive della giunta provinciale all'azienda provinciale per i servizi sanitari per l'erogazione di prestazioni aggiuntive, qualora si ravvisino i caratteri di necessità, eccezionalità e novità delle prestazioni richieste;

b) interventi integrativi delle prestazioni già in essere a favore delle persone in situazione di handicap di particolare gravità, finalizzati alla realizzazione di piani personalizzati per una vita indipendente;

c) interventi, anche di natura finanziaria, a favore dei soggetti in situazione di handicap, non previsti da altre norme, comunque non alternativi rispetto agli interventi già previsti che coniughino la soddisfazione dell'utente con un effettivo risparmio di spesa.

5. La concessione dei contributi è disposta su parere del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap. La giunta provinciale individua con propria deliberazione soggetti, criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi, nonché per l'attività di verifica sul loro utilizzo.

#### Art. 8.

##### *Osservatorio provinciale sull'handicap*

1. Fino all'attivazione dell'osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e la valutazione della domanda sociale, istituito dall'art. 12-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), presso il dipartimento competente in materia di salute e attività sociali è istituito un osservatorio provinciale sull'handicap. Con deliberazione della giunta provinciale sono individuati criteri e modalità operative per l'attivazione dell'osservatorio e per lo svolgimento delle sue attività.

2. L'osservatorio, anche avvalendosi delle competenti strutture provinciali e dell'osservatorio epidemiologico dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, svolge i seguenti compiti:

a) monitora il fenomeno dell'handicap in provincia di Trento, tramite il raccordo operativo con tutte le istituzioni, enti pubblici e associazioni che forniscono servizi in materia, al fine della raccolta dei dati relativi alle persone in situazione di handicap e delle prestazioni di cui fruiscono;

b) verifica la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello provinciale, affinché sia valutata l'incidenza quantitativa e l'efficacia degli interventi;

c) predisponde, per il coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap, una relazione annuale sull'andamento del fenomeno.

#### Art. 9.

##### *Sportello handicap*

1. Per promuovere un sistema di attività informativa e di consulenza a favore dei soggetti in situazione di handicap, nonché dei loro familiari, al fine di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica dell'handicap, la provincia realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative e le associazioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema di consulenza e assistenza giuridica, un centro informativo, denominato sportello handicap. Per le medesime finalità, e in riferimento agli assistiti dagli stessi, lo sportello handicap si avvale anche degli organismi di rappresentanza degli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili.

2. La giunta provinciale individua con propria deliberazione le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello handicap.

3. Lo sportello handicap fornisce informazioni che riguardano l'handicap, in termini di diritti, agevolazioni, benefici, percorsi, referenti e altro, con riferimento in particolare ai seguenti ambiti:

- a) aspetti fiscali;
- b) assistenza, previdenza e servizi per l'handicap;
- c) associazioni;
- d) barriere e progettazione accessibile;
- e) educazione e istruzione;
- f) formazione;
- g) lavoro;
- h) mobilità e trasporti;
- i) riviste e documentazione;
- j) sanità;
- k) tempo libero e turismo.

## Capo III

## ALTRE DISPOSIZIONI

## Art. 10.

*Modificazione dell'art. 26 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)*

1. All'art. 26 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il servizio di aiuto personale, nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare, può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta, e coloro che prestano servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività di volontariato;

c) organizzazioni di volontariato;

d) organizzazioni o persone che effettuano servizio di inter-pretariato per sordi.

3-ter. Le persone indicate dal comma 3-bis devono avere una formazione specifica.

3-quer. Alle persone di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica la disciplina sui rimborsi spesa dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), nonché dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).».

## Art. 11.

*Modificazione dell'art. 5 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).*

1. All'art. 5 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«d-bis) l'approccio alla vita indipendente.».

## Art. 12.

## Aspetti sanitari

1. In armonia con quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, la provincia, nel quadro della propria programmazione sanitaria, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e la diagnosi precoce, diretti anche a salvaguardare il diritto alla vita e alla salute del concepito, le prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione, l'assistenza protesica nei confronti dei soggetti in situazione di handicap, anche tramite una completa e corretta attività informativa sulle cause e le conseguenze dell'handicap durante le fasi di sviluppo di vita, nonché sui servizi ed ausili presenti sul territorio.

2. L'azienda provinciale per i servizi sanitari, nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria, effettua controlli periodici sulle gravidanze per l'individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre o del nascituro, attiva specifici servizi di abilitazione precoce dei genitori di bambini che nascono con gravi patologie e provvede a fornire interventi volti al sostegno psicologico delle famiglie, a partire dal periodo che precede e segue il parto, nel caso in cui l'handicap si sia generato in fase prenatale o durante il parto.

## Art. 13.

## Interventi nell'ambito educativo e dell'istruzione e formazione

1. La provincia garantisce alle persone disabili la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Garantisce altresì il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione della persona disabile nella scuola materna, elementare e secondaria, nonché nell'ambito della formazione professionale, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, nell'ottica di un progetto di vita che coinvolge la famiglia nonché gli enti ed organismi interessati operanti sul territorio. Sostiene e promuove interventi a favore della persona disabile al fine della frequenza dei percorsi di istruzione universitaria e superiore.

2. La giunta provinciale promuove la qualificazione e l'individuazione delle attività di assistenza e di istruzione a favore degli alunni disabili, anche attraverso l'attivazione di interventi che tengano conto delle esigenze differenziate di tali persone, in relazione alle specifiche disabilità anche temporanee.

3. Al fine dell'approfondimento, dello studio delle problematiche e della elaborazione di proposte in materia di integrazione scolastica delle persone disabili e del disagio scolastico, la giunta provinciale nomina, per la durata della legislatura, un gruppo di lavoro interistituzionale, collocato nell'ambito del dipartimento competente in materia di istruzione, composto, fino ad un massimo di quindici componenti, da operatori ed esperti qualificati e rappresentativi degli organismi che operano nel settore.

4. Per quanto non disposto da quest'articolo trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

## Art. 14.

*Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)*

1. All'art. 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

«c) realizzare progetti finalizzati all'integrazione, professionalizzazione, accesso al lavoro, tutela del posto di lavoro, anche attraverso incentivi diversificati, a favore dei soggetti in situazione di handicap e degli invalidi civili e del lavoro, mediante assistenza e finanziamento del tirocinio guidato.».

## Art. 15.

## Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili

1. Al fine di agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 26 (Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

## Art. 16.

## Strumenti del collocamento mirato

1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) analisi delle capacità professionali dei soggetti, anche al fine del riconoscimento di criteri formativi comunque acquisiti, mediante la ricostruzione delle attività di lavoro già svolte, delle attitudini evidenziate nella vita sociale e l'esame delle potenzialità professionali;

b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;

c) analisi di posti di lavoro;

d) formazione;

e) tirocini;

f) borse lavoro;

g) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;

h) incentivi;

i) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999;

j) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999;

k) accordi di programma territoriale che coinvolgono tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;

l) utilizzo di modalità di telelavoro.

2. I servizi e le misure finanziarie di sostegno all'inserimento lavorativo e professionale dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, sono specificati nei documenti di politica del lavoro.

3. Nell'ambito dei servizi e sostegni economici attivati dall'agenzia del lavoro e dagli altri servizi competenti, particolare attenzione è dedicata a progetti, anche sperimentali, per i disabili psichici. Al fine di individuare e concertare ulteriori modalità operative sono istituite forme stabili di collaborazione tra tutti i soggetti competenti.

4. I soggetti disabili rientranti nelle tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 che hanno una quota di invalidità superiore al 66 per cento possono essere assunti oltre la quota d'obbligo dagli enti pubblici o dai soggetti privati con le agevolazioni previste nei documenti di politica del lavoro.

#### Art. 17.

##### *Albo provinciale per l'integrazione lavorativa*

1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di interventi di politica del lavoro, la giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, individua con propria deliberazione modi, termini e requisiti per l'istituzione e la tenuta di un albo provinciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap, nonché le modalità di revisione e aggiornamento dell'albo.

2. La provincia, per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi prestati a favore delle persone in situazione di handicap, può stipulare convenzioni con i soggetti iscritti nell'albo provinciale.

#### Art. 18.

##### *Formazione integrata degli operatori*

1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di formazione, la provincia, in ottemperanza all'art. 39, comma 2, lettere c) e d), della legge n. 104 del 1992, favorisce occasioni e iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attività di integrazione delle persone in situazione di handicap. Per svolgere queste funzioni la provincia può avvalersi del supporto di istituti e centri formativi stipulando, all'occorrenza, apposite convenzioni.

2. La provincia promuove e organizza le attività di prima formazione, perfezionamento, specializzazione, aggiornamento, riqualificazione nonché di formazione manageriale e di formazione tutoriale previste dalla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 (Interventi della provincia Autonoma di Trento per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari), e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), tenendo conto del fabbisogno rilevato in campo sanitario e socio-sanitario; le attività possono essere svolte dalla provincia direttamente o avvalendosi di soggetti accreditati.

3. I diplomi e gli attestati di formazione professionale relativi alla figura dell'educatore professionale, conseguiti in base alla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 dagli studenti iscritti al primo anno di corso dal 10 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000, permettono l'esercizio della corrispondente attività professionale in regime di lavoro dipendente e autonomo.

#### Art. 19.

##### *Partecipazione alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche*

1. La provincia rimuove gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione delle persone in situazione di handicap alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche.

2. La provincia, in particolare, favorisce e promuove:

a) lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone in situazione di handicap, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento fondamentale di formazione psicofisica;

b) la partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone in situazione di handicap.

3. La provincia sostiene l'opera dei vari organismi attivi in campo sportivo e culturale che favoriscono, rispettivamente, la partecipazione alla pratica sportiva e la formazione culturale ed il coinvolgimento nelle iniziative culturali delle persone in situazione di handicap.

4. La provincia e i comuni, singoli o associati, garantiscono l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap, anche tramite l'adeguamento delle strutture esistenti o l'acquisto di specifiche attrezzature.

#### Art. 20.

##### *Assunzione di personale in situazione di handicap presso i comuni*

1. Ai sensi dall'art. 19, comma 18, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige»), i comuni, ferme restando le modalità per il reclutamento previste dalla legge n. 68 del 1999, possono prevedere una riserva di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica comunale, riferita alle categorie A e B del vigente accordo sindacale, in favore dei soggetti in situazione di handicap già impiegati dai comuni medesimi in esecuzione di progetti di formazione e avviamento lavorativo attivati per il tramite del piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall'art. 1 della legge provinciale n. 19 del 1983.

#### Art. 21.

*Modificazione dell'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia Autonoma di Trento).*

1. All'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La giunta approva appositi programmi per favorire l'accesso dei soggetti in situazione di handicap secondo quanto disposto dall'art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche mediante la possibile fissazione di una riserva di posti, ulteriore rispetto alla riserva prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e comunque rapportata alle esigenze di dotazione di personale provinciale, in favore di soggetti in situazione di handicap già impiegati dalla provincia in esecuzione di progetti di formazione e avviamento lavorativo, attivati per il tramite del piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall'art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.»

#### Art. 22.

##### *Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni*

1. La persona in situazione di handicap sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

#### Art. 23.

##### *Accessibilità dei siti web*

1. I siti web della provincia, dei suoi enti funzionali e delle società controllate o partecipate dalla provincia sono progettati per essere accessibili ai cittadini disabili, garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida definite a livello internazionale nell'ambito dell'iniziativa per il web accessibile del Consorzio mondiale del web (W3C).

2. L'accessibilità di un sito web va intesa come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità; in tal senso un sito web accessibile può essere visitato da qualsiasi utente indipendentemente dal computer, dalla velocità del collegamento, dal browser, dall'interfaccia utente, dalle periferiche alternative utilizzati, i contenuti e le presentazioni devono altresì essere sempre indipendenti l'uno dall'altra.

3. Lo sviluppo dei siti e dei servizi info-telematici da parte dei soggetti di cui al comma 1 deve garantire la possibilità di visualizzazione ed interazione con i contenuti da parte del cittadino disabile; in particolare deve essere garantita l'applicazione delle raccomandazioni definite dal Consorzio mondiale del web (W3C).

## Art. 24.

*Agevolazioni*

1. I contratti di comparto del personale dipendente dagli enti locali e i contratti di formazione-lavoro recepiscono le agevolazioni per le persone in situazione di handicap e per i loro familiari previste dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992.

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

## Art. 25.

*Norme attuative*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, disciplina con proprie deliberazioni:

a) le modalità di funzionamento della commissione per l'accertamento dello stato di handicap, nonché i criteri per attribuire le agevolazioni ed i benefici;

b) le modalità di accertamento e di permanenza dello stato di handicap ai fini dell'art. 4, comma 4;

c) il funzionamento del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap;

d) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello handicap;

e) le modalità di accesso e di gestione del fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap;

f) l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'albo provinciale dei soggetti titolati ad operare per l'integrazione lavorativa;

g) i criteri e le modalità operative per l'attivazione e il funzionamento dell'osservatorio provinciale sull'handicap.

## Art. 26.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2004 e di 700.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2005.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono comprensivi della spesa inerente l'istituzione del fondo di cui all'art. 7 e l'attuazione degli interventi in esso previsti e della spesa per la realizzazione in regime di convenzione dello sportello handicap, nonché per il funzionamento del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione di quote di pari importo del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità di base 95.1.210).

4. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 10 settembre 2003

DELLAI

03R0890

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 giugno 2003, n. 0167/Pres.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 26 giugno 1995 n. 26, capo II. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2003)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, ed in particolare l'art. 4, comma 1, del capo II della legge medesima, che autorizza l'amministrazione regionale a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione, favorendone il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine dotati almeno di una funzione operativa, inerente anche alla componentistica guidata da unità di controllo numerico;

Viste le modifiche apportate all'art. 5, comma 1, della suddetta legge regionale n. 26/1995 dall'art. 7, comma 27, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22;

Vista la deliberazione della giunta regionale di data 30 maggio 2003, n. 1727, con la quale, ravvisata la necessità di procedere ad una semplificazione di alcuni aspetti tecnici delle direttive che regolano tali operazioni creditizie, sono state revocate le deliberazioni giuntali n. 1760 di data 13 giugno 1997 e n. 830 di data 20 marzo 1998 ed approvato il regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

È approvato il regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 giugno 2003

TONDO

**Regolamento di attuazione  
della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 - Capo II**

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le direttive per l'attuazione di operazioni creditizie alle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione a fronte di contratti di locazione finanziaria ai sensi del capo II della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26.

Art. 2.

*Beneficiari*

1. Le imprese finanziabili ai sensi della succitata normativa sono le piccole e medie imprese industriali appartenenti alle sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche ISTAT 91 e le piccole e medie imprese di servizio alla produzione, costituite sotto forma di società, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegata tabella A.

2. Le imprese industriali devono rientrare nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 28 luglio 1997, n. 26; le imprese di servizio devono rientrare nei parametri dimensionali di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 0199/Pres. del 4 giugno 1998.

3. Sono escluse dall'agevolazione le piccole e medie imprese iscritte all'albo dell'artigianato.

4. Gli aiuti non devono essere in contrasto con la disciplina comunitaria regolata da norme speciali, in materia di aiuti di Stato.

5. Le imprese richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative ai sensi della normativa antimafia.

6. Non sono ammesse a tali agevolazioni le grandi imprese.

#### Art. 3.

##### *Operazioni finanziabili*

1. Contratti di locazione finanziaria mobiliare, della durata minima di anni 3 e massima di anni 5.

2. Il valore dei contratti di cui sopra non può essere inferiore a 25.000 euro, al netto delle spese relative ad imposte e tasse, addestramento del personale, interessi passivi, oneri notarili ed ogni altra spesa accessoria (ivi compresi il trasporto e l'imballaggio).

3. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di 260.000 euro annuali anche con riferimento a più operazioni.

4. Ove l'ammontare della spesa annuale di investimenti per la quale si richiede l'agevolazione, calcolata con riferimento ai dodici mesi a partire dalla sottoscrizione del primo contratto di locazione, sia superiore all'importo di 260.000 euro, l'agevolazione verrà concessa nei limiti del suddetto importo.

5. Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione, né quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla banca o società di leasing (operazioni di lease-back).

6. La morosità nei pagamenti da parte dell'utilizzatore, protrattasi per più di tre mesi dalla data di scadenza del primo canone insoluto, comporta la rideterminazione delle condizioni contrattuali dell'operazione creditizia ai correnti valori di mercato.

7. In tal caso la banca che ha emesso il prestito obbligazionario d'ora in avanti chiamata banca, provvede alla ricostituzione della provvista.

#### Art. 4.

##### *Beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria*

1. Impianti o macchine dotati almeno di una funzione operativa, inerente anche alla componentistica, guidata da unità di controllo numerico, che siano nuovi di fabbrica.

2. Gli interventi a sostegno di operazioni di locazione finanziaria riferite a beni rientranti nelle tipologie individuate dall'art. 5 del presente regolamento, non sono soggetti al parere del comitato tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale n. 26/1995.

#### Art. 5.

##### *Tipologie di beni di nuova fabbricazione non soggetti al parere del comitato tecnico consultivo per la politica industriale*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 26/1995 si individuano le seguenti tipologie di beni:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro, gestiti da elaboratore o da altra apparecchiatura elettronica, che governino, a mezzo di programmi, una o più fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, conservazione, assemblaggio, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzino, carico o scarico di pezzi e utensili, integrazione meccanica ed elettronica di più macchinari;

b) unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati;

c) macchine, anche semoventi, per il trasporto, lo stivaggio, la movimentazione ed il sollevamento di materiali, autoveicoli per usi speciali dotati di almeno una funzione operativa guidata da una unità di controllo numerico;

d) impianti, sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla tutela ambientale.

#### Art. 6.

##### *Limiti all'aiuto*

1. L'agevolazione consiste nell'applicazione di un tasso d'interesse agevolato, relativo al contratto di locazione finanziaria, tale che, combinato con la durata contrattuale, non superi il limite massimo d'aiuto raggiungibile, espresso in termini di equivalente sovvenzione lorda e calcolato secondo il metodo stabilito dal decreto del presidente della giunta regionale n. 0224/Pres. del 10 maggio 1993.

#### Art. 7.

##### *Vincoli ed obblighi del soggetto beneficiario*

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo:

a) di non cedere il contratto di locazione a terzi;

b) di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria;

c) di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;

d) di trasmettere, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle banche o società di leasing, che a loro volta la inoltrano alla banca, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

2. In caso di mancato invio, nel termine di cui sopra, della dichiarazione in argomento, le banche o le società di leasing, previo eventuale sollecito, informano la banca che, laddove venissero verificate anomalie, né da urgente comunicazione alla direzione regionale dell'industria per le conseguenti determinazioni circa l'agevolazione.

3. Dei vincoli e degli obblighi dovrà farsi espressa menzione nel contratto e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario dovrà espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla banca del sopravvenire di fatti e circostanze collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, compresi il fallimento e la liquidazione volontaria.

4. La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 26/1995, comporta la cessazione dal beneficio e la rideterminazione delle condizioni contrattuali al tasso di riferimento, determinato in base ai parametri stabiliti dal Ministero del tesoro con decreto 21 dicembre 1994, maggiorato del 2%, con decorrenza dalla data dell'avvenuta violazione.

5. La violazione degli altri obblighi contrattuali e legislativi da parte del beneficiario comporta la cessazione del beneficio e la rideterminazione delle condizioni contrattuali dell'operazione creditizia ai correnti valori di mercato, a far data dall'avvenuta violazione.

6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1, punto 3, del presente articolo, le imprese del comparto edilizio, trascorso il primo terzo del periodo contrattuale, possono temporaneamente utilizzare i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria agevolata al di fuori del territorio regionale con i seguenti limiti e condizioni:

a) nel caso di E.S.L. corrispondente al 7,5% per le medie imprese e 15% per le piccole imprese comunicando alla banca la localizzazione ed il periodo di utilizzo;

b) nel caso di E.S.L. superiore alle percentuali di cui al punto a) l'aiuto relativo al restante periodo contrattuale nell'ambito del contratto di locazione dovrà essere riportato nei limiti di E.S.L. del 7,5% e del 15%.

#### Art. 8.

##### *Modalità della collaborazione con banche o società di locazione finanziaria*

1. Al fine di un più efficiente utilizzo delle risorse la banca provvederà a suddividere la provvista mista tra le banche e società di leasing convenzionate in quote uguali.

2. Con la convenzione prevista dall'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 26/1995 verranno regolamentate le modalità e condizioni di somministrazione della provvista, le modalità di utilizzo e le modalità dell'istruttoria tecnico-amministrativa e di rendicontazione della stessa, le procedure per la segnalazione alla banca delle operazioni non ammesse, delle anomalie, delle violazioni, delle risoluzioni contrattuali, delle procedure concorsuali.

3. Le banche o società di leasing in riferimento alle provviste loro assegnate esaminano le domande secondo la procedura a sportello seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

4. Le banche o società di leasing trasmettono ai fini del controllo alla banca una scheda informativa sulle operazioni via via approvate o respinte, nella quale sono evidenziati i principali elementi istruttori.

5. Qual'ora la banca rilevasse che l'operazione è in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari sospende l'operazione comunicandone i motivi alle banche o società di leasing entro cinque giorni lavorativi.

6. Alle domande non ammesse la banca dà motivata comunicazione inviando copia della stessa alla direzione regionale dell'industria.

#### Art. 9.

##### *Modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare alla stessa*

1. La domanda, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, va presentata alla banca o società di leasing e deve contenere quanto qui di seguito indicato:

a) informazioni sul soggetto richiedente con l'indicazione dei limiti dimensionali dell'impresa ed indicazione dell'investimento programmato;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o meno richiesto od ottenuto altre pubbliche provvidenze a fronte del medesimo investimento, evidenziando, in caso di avvenuta concessione, l'ammontare delle stesse;

c) dichiarazione a mezzo della quale l'impresa si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2;

d) impegno a trasmettere alla banca o società di leasing, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, per tutta la durata del contratto, un dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei vincoli ed obblighi di cui al precedente art. 7.

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate prima che inizi l'esecuzione del progetto di investimento.

#### Art. 10.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO

##### TABELLA A

72.20	Fornitura di software e consulenza informatica.
72.40	Attività delle banche di dati.
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, eidomatica.
73.10	Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.
74.12.2	Attività delle società di certificazione dei bilanci.
74.20	Attività in materia di architettura, ingegneria e altre attività tecniche.
74.30	Collaudi e analisi tecniche.
74.70	Servizi di pulizia e disinfestazione.
74.82	Attività di imballaggio, confezionamento.
90.00.1	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.
90.00.2	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini.
93.01.1	Servizi di lavanderia.

Visto: *il presidente*: Tondo

03R0685

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0168/Pres.

##### **Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 «Disciplina del settore fieristico». Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio 2003)*

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che, in forza della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7, la Regione Friuli-Venezia Giulia è dotata di uno strumento normativo che disciplina il settore fieristico regionale;

Rilevato che, l'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 prevede che con specifico regolamento si stabiliscano:

a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche in base a quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge;

b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche in base a quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge;

c) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale e regionale.

Atteso che appare necessario stabilire, con il provvedimento esecutivo della legge, la disciplina legislativa in particolare per quanto concerne i criteri generali di disciplina del settore fieristico, e che tale provvedimento, per il suo contenuto, deve assumere la forma del regolamento attuativo;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Richiamata la legge regionale n. 7/2003;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1714 del 30 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 «Disciplina del settore fieristico», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 giugno 2003

TONDO

03R0670

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0169/Pres.

##### **Approvazione ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio 2003)*

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Visto regolamento (CE) n. 445/02 della commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Vista la deliberazione della giunta regionale del 17 novembre 2000, n. 3522 di presa d'atto dell'approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) da parte della commissione delle comunità europee con DECE n. 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

Visto il regolamento applicativo della misura «f - misure agroambientali» del Piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione del 15 maggio 2002, n. 0133/Pres.;

Considerato che a seguito dell'esperienza acquisita con l'attuazione della misura si rende necessario provvedere ad un'ulteriore emanazione di alcune modifiche ed integrazioni al regolamento teso, in particolare, a chiarire alcuni aspetti tecnici ed amministrativi della misura medesima nonché ad introdurre alcuni elementi di semplificazione nella gestione degli impegni da parte dei beneficiari;

Considerato che molti beneficiari delle azioni a valere sul regolamento (CEE) n. 2078/92, ed in particolare quelle relative al mantenimento dei prati e al mantenimento dei pascoli, non hanno presentato, soprattutto in conseguenza della ristrettezza dei tempi a disposizione, domanda di trasformazione in misura «f - misure agroambientali» degli impegni assunti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 e pertanto, essendo cessati o in cessazione gli effetti del regolamento medesimo, non possono o non potranno ricevere gli aiuti agroambientali;

Considerato che il mantenimento dei prati e dei pascoli costituisce un'azione ambientale assolutamente fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico montano, con ovvie conseguenze positive sull'intero territorio regionale;

Ritenuto inoltre di provvedere ad introdurre la possibilità di derogare agli impegni agroambientali nel caso di attività di ricerca o sperimentazione ovvero nel caso di particolari fitopatie od altre fattispecie non previste nelle prescrizioni tecnico-produttive;

Attese le decisioni assunte dal comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata per la UBPA;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1744 del 30 maggio 2003;

Decreta:

Sono approvate le «Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione del 15 maggio 2002, n. 0133/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verra pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 giugno 2003

TONDO

03R0671

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0197/Pres.

**Legge regionale n. 13/2002, art. 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, che, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, determina, alla tavola 6-fig. 1, le caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi della polizia comunale;

Visto l'art. 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002», che prevede che «Le caratteristiche (...) dei distintivi di grado appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale (...) sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale»;

Visto l'art. 10 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, che prevede che il «Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale» formuli proposte relative alle caratteristiche dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia municipale;

Vista la proposta formulata dal «Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale» nella seduta del 9 maggio 2003;

Ritenuto opportuno stabilire l'entrata in vigore del regolamento dal giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Preso atto che l'entrata in vigore delle norme regolamentari in oggetto determina, ai sensi del citato art. 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il venir meno dell'applicazione di quanto previsto dalla Tavola 6-fig. 1 della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche dei distintivi di grado;

Visto l'art. 4, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1832 del 30 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia», di cui all'art. 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che l'entrata in vigore delle norme regolamentari in oggetto determina, ai sensi del citato art. 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il venir meno dell'applicazione di quanto previsto dalla Tavola 6-Fig. 1, della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche dei distintivi di grado.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 giugno 2003

ILLY

**Legge regionale n. 13/2002, art. 3, comma 15 - regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.**

Art. 1.

*O g g e t t o*

Il presente regolamento determina le caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

*Caratteristiche dei distintivi di grado*

1. La corrispondenza tra categorie e posizioni retributive individuate dal vigente contratto collettivo di lavoro del personale del «comparto unico - area enti locali», le qualifiche, i distintivi di grado sulle spalline e sul copricapo, sono descritte nella tavola allegata sub A) al presente decreto.

2. Le tavole allegate sub B) e C) costituiscono la rappresentazione grafica, a titolo indicativo, delle caratteristiche dei distintivi di grado, oggetto del presente regolamento.

3. Limitatamente ai comandanti o responsabili di corpo e/o servizio di polizia municipale, sotto i gradi e le trine dei copricapo è posto il robbio in panno rosso debordante dagli stessi.

4. Gli ufficiali, in luogo degli alamari in metallo, portano sul colletto della giacca le fronde ricamate in filo d'argento, con lo stemma dorato della polizia comunale del Friuli-Venezia Giulia, previsto dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60.

Art. 3.

*Norme transitorie e finali*

1. In via di prima applicazione, gli appartenenti ai corpi e/o servizi di polizia municipale conservano il grado posseduto alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, anche se superiore e non corrispondente alla posizione retributiva in cui il dipendente è stato collocato, fermo restando l'inquadramento economico contrattuale della posizione retributiva di appartenenza.

2. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Visto: *il presidente*: ILLY

(*Omissis*).

03R0686

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
17 giugno 2003, n. 0198/Pres.

**Legge regionale n. 12/2002, articoli 70 e 71. Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi. Approvazione.**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2003*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto, in particolare, l'art. 69 della stessa legge regionale ai sensi del quale la Regione individua il distretto artigianale quale ambito di sviluppo economico - occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali riguardanti il comparto artigiano, nonché l'art. 70 della stessa legge regionale, concernente l'individuazione dei distretti artigianali;

Visto, altresì, l'art. 71 della citata legge regionale, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali;

Visto, inoltre, l'art. 75 della succitata legge regionale ai sensi del quale con regolamento d'esecuzione devono essere stabilite le misure d'aiuto, i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'art. 71;

Ritenuto, necessario determinare con lo stesso regolamento anche i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali, quali destinatari degli incentivi concessi ai sensi dell'art. 71 della legge regionale n. 12/2002;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1790 del 30 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 giugno 2003

ILLY

03R0629

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
17 giugno 2003, n. 0199/Pres.

**Approvazione modificazioni ed integrazioni al regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi dell'art. 4, commi 17 bis, ter e quater della legge regionale n. 3/2002.**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2003*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 11, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, con riferimento ai commi dal 17 al 21, che prevedono e disciplinano il conferimento alle province, a decorrere dal 1° luglio 2002, di funzioni in materia d'incentivazione alla cooperazione sociale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres., con cui è stato approvato il regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi della sopra citata legge regionale n. 3/2002, art. 4, commi 17-bis, 17-ter e 17-quater, di seguito denominato «Regolamento sugli incentivi alla cooperazione sociale»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003, n. 075/Pres., con cui sono state approvate modificazioni al regolamento sugli incentivi alla cooperazione sociale;

Visto il regolamento (CE) n. 2204/02 della commissione del 5 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

Ritenuto di procedere all'integrazione del regolamento sugli incentivi alla cooperazione sociale, mediante la previsione, in apposito capo, di una serie di misure d'aiuto a favore delle cooperative sociali in applicazione di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 2204/2002;

Ritenuto, inoltre, di provvedere ad ulteriori modifiche del regolamento sugli incentivi alla cooperazione sociale;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1788 del 30 maggio 2003;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni ed integrazioni al «Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province, ai sensi dell'art. 4, commi 17-bis, 17-ter e 17-quater della legge regionale n. 3/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres., successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003, n. 075/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modificazioni e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 giugno 2003

ILLY

03R0630

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 giugno 2003, n. 0200/Pres.

### **Regolamento applicativo della misura «e» - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 30 del 23 luglio 2003)

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia (P.S.R.);

Visto il regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della commissione dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del consiglio;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2002 «Disposizioni attuative dell'art. 64 del regolamento CE n. 445/2002, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 2002, n. 297;

Visto il regolamento applicativo della misura «e - zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000, modificato con decreti del Presidente della Regione n. 0121/Pres. del 2 maggio 2002 e n. 054/Pres. del 4 marzo 2003;

Visto il piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della cui approvazione da parte della commissione delle comunità europee si è preso atto con deliberazione della giunta regionale 17 novembre 2000, n. 3522, il cui estratto è stato pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione sul 1° supplemento al n. 50 del 13 dicembre 2000, in cui al titolo III, capo III, misure dell'asse 3 -

salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, misura «e» - zone svantaggiate» nell'ambito della descrizione delle autorità competenti e organismi responsabili, l'istruttoria delle pratiche è affidata alle comunità montane ovvero agli enti locali cui competono le funzioni ed i compiti amministrativi della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002, «Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia» che tra le funzioni dei comprensori montani, all'art. 5, comma 1, lettera c) stabilisce che questi ultimi attuano gli interventi speciali a favore della montagna stabiliti dall'Unione europea, ed inoltre con l'art. 6, comma 1, definisce che le province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai comprensori montani;

Ritenuto di approvare un nuovo regolamento applicativo della misura «e» - zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale, tenendo conto in primo luogo della riforma degli enti locali cui competono le funzioni ed i compiti amministrativi della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane intervenuta con l'approvazione della legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002, «Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia»;

Ritenuto di introdurre in detto regolamento delle procedure che consentano di semplificare la gestione della misura e di definire i tempi a disposizione degli organismi attuatori per l'espletamento delle funzioni che comportino una ricaduta sull'operatività dell'organismo gestore;

Ritenuto inoltre di provvedere all'abrogazione degli atti regolamentari che hanno finora disciplinato la materia al fine di disporre di un unico testo normativo cui fare riferimento per l'attuazione della misura «e» - zone svantaggiate»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1923 del 5 giugno 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento applicativo della misura «e» - zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 giugno 2003

ILLY

### **Regolamento applicativo della misura «e» - zone svantaggiate» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia**

#### Capo I

#### ASPETTI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura «e - zone svantaggiate» prevista nel piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito P.S.R. nel presente Regolamento), redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito REG (CE) n. 1257/1999 nel presente regolamento) ed approvato con decisione della commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000.

#### Art. 2.

##### *Localizzazione geografica*

1. Le indennità compensative previste dalla misura «e - zone svantaggiate» sono concesse esclusivamente per le superfici ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/ CEE) rientranti nell'allegato 1 - elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio.

## Art. 3.

*Beneficiari*

1. Beneficiano delle indennità compensative le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che soddisfano i seguenti requisiti:

a) conducono una superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente Regolamento), compresa nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), non inferiore a due ettari, ovvero ad un ettaro nel caso di aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo così come definite all'art. 5 del presente regolamento. Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002 della commissione del 24 luglio 2002 s'intende per SAU la totalità della superficie dei seminativi, dei pascoli e prati permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari;

b) risiedono o hanno la sede in uno dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia compresi, anche parzialmente, nella delimitazione delle zone svantaggiate di cui all'art. 2 ed in particolare:

1) per le persone fisiche e le società di persone: i titolari devono risiedere in uno dei predetti comuni; nel caso di più titolari tale requisito deve sussistere per almeno la metà degli stessi;

2) per le altre imprese: la sede legale deve essere situata in uno dei predetti comuni.

2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare delle indennità compensative previste dalla misura «e - zone svantaggiate» del P.S.R. sono individuati all'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale 30 novembre 1999 n. 0375/Pres.

## Art. 4.

*Impegni dei beneficiari*

1. L'aiuto è corrisposto ai beneficiari di cui all'art. 3 che si impegnano a:

a) proseguire l'attività agricola nella zona svantaggiata, rispettando i livelli minimi di superficie previsti all'art. 3, comma 1, lettera a), per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento del premio erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999, pena la revoca delle somme erogate. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 11 del presente regolamento;

b) utilizzare, nell'anno per il quale viene corrisposto il premio e sull'intera superficie aziendale, pratiche agricole compatibili con la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale secondo l'usuale buona pratica agricola (di seguito definita U.B.P.A. nel presente regolamento) così come definita dall'allegato n. 1 al P.S.R. e garantendo, nel caso di aziende zootecniche, il rispetto delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE così come recepite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 come previsto dal paragrafo 3 dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) rendere disponibili all'amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili, in forma anonima, della propria azienda, nonché a fornire i dati necessari per il monitoraggio.

2. Qualora nell'ambito dell'U.B.P.A. di cui alla lettera b) del comma 1 siano previste, per le diverse colture, delle limitazioni nell'utilizzazione dei concimi e fitofarmaci, il beneficiario deve compilare e tenere aggiornato presso la sede dell'azienda un idoneo registro dell'impiego dei concimi e dei fitofarmaci e deve conservare copia della documentazione giustificativa dell'acquisto dei relativi prodotti utilizzati. Le aziende aventi una SAU inferiore a 15 ettari per le quali, in base all'ordinamento colturale ed ai sensi dell'U.B.P.A., sussistano esclusivamente limitazioni all'impiego di concimi, sono esonerate dalla tenuta del registro, fermo restando l'obbligo della conservazione della documentazione giustificativa dell'acquisto dei relativi prodotti utilizzati.

3. Nel registro di cui al comma 2, devono essere riportati, per ogni concime o fitofarmaco impiegato, almeno i seguenti elementi: prodotto impiegato, quantità impiegata, data di impiego, coltura interessata all'impiego, superficie interessata all'impiego.

4. Le registrazioni possono essere effettuate sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. In questo ultimo caso il beneficiario è tenuto a darne comunicazione formale all'organismo attuatore nonché a stampare e sottoscrivere le registrazioni effettuate nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Nel caso di mancata o ritardata stampa o sottoscrizione vengono applicate le sanzioni previste dal comma 7 dell'art. 13. Sia i registri cartacei che le stampe delle registrazioni effettuate devono essere conservate fino al 31 dicembre 2008.

5. La tenuta del registro aziendale in adempimento agli impegni previsti dalle misure agroambientali del P.S.R. ovvero la tenuta delle schede aziendali richieste dagli organismi di controllo delle produzioni biologiche di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio del 24 giugno 1991 assolve agli impegni di cui al comma 2.

## Art. 5.

*Importo degli aiuti*

1. Il premio viene erogato in base all'indirizzo produttivo dell'azienda ed alla sua localizzazione nel territorio regionale. Il premio unitario per ettaro di SAU compresa nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) è definito secondo la seguente tabella:

Indirizzo produttivo	Comuni Gruppo «A» (Euro/ettaro)	Comuni Gruppo «B» (Euro/ettaro)	Comuni Gruppo «C» (Euro/ettaro)
Viticolo	60	50	40
Orto-floro-frutticolo e zootecnico	300	200	100
Altre aziende	160	120	80

2. L'elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio è riportato nel P.S.R. e nell'allegato 1 al presente regolamento.

3. Ai fini dell'individuazione dell'indirizzo produttivo dell'azienda di cui al comma 1 si fa riferimento all'intera SAU aziendale e perciò, ove si presentasse il caso, anche di quella non compresa nella delimitazione delle aree svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) che comunque non può essere ammessa all'aiuto.

4. Gli indirizzi produttivi sono così definiti:

a) aziende ad indirizzo viticolo: aziende con una superficie investita a vigneto superiore al 30% della SAU aziendale;

b) aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo: aziende che non rientrano nella tipologia precedente e che coltivano una o più delle seguenti colture su una superficie complessiva superiore al 15% della SAU aziendale: frutteto, oliveto, colture orticole, colture floricole, piante officinali, piccoli frutti;

c) aziende ad indirizzo zootecnico: aziende che non rientrano nelle tipologie precedenti e che rispettano le seguenti condizioni:

1) allevano animali di specie bovina, bufalina, equina, ovina o caprina;

2) coltivano almeno due ettari di superficie foraggiera;

3) mantengono un rapporto fra unità bovine adulte (di seguito definite UBA nel presente regolamento) ed ettari di superficie foraggiera compreso tra 0,25 e 2.

d) altre aziende: aziende che non rientrano in alcuno degli indirizzi di cui alle lettere a), b), c).

5. I coefficienti di conversione delle specie animali allevate da utilizzare per il calcolo delle UBA sono riportati nella tabella di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

6. Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto nei limiti di un ettaro ogni UBA effettivamente allevata dall'azienda e segnalata nella domanda di aiuto.

7. Al fine della determinazione della SAU, in aggiunta alla superficie coltivata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 in forma esclusiva dalla singola impresa, si tiene conto, proporzionalmente alla percentuale nominale spettante, anche di quella condotta in forma collettiva a titolo di comproprietà, ovvero di affittanze collettive e/o consortili, ovvero per superfici in cui viene esercitato il diritto attivo di uso civico. Per i pascoli sfruttati in comune da più agricoltori, fermo restando il limite complessivo di cui al comma 6, l'indennità compensativa viene assegnata a ciascuno di essi in base alla SAU. A tal fine il calcolo della SAU si effettua rapportando la percentuale di UBA ivi allevate da ciascun agricoltore al totale degli ettari interessati al pascolo.

8. Le malghe ove viene praticato l'alpeggio con bestiame appartenente a più agricoltori rientrano nella definizione di pascoli sfruttati in comune da più agricoltori.

9. Per ogni azienda non può comunque essere erogato un premio complessivamente superiore a 6.000 euro, maggiorato di ulteriori 6.000 euro, per ogni unità occupata avente una posizione previdenziale presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale - INPS - gestione ex servizio per i contributi agricoli unificati - SCAU. La maggiorazione si applica esclusivamente nel caso in cui sia presente in azienda più di un'unità occupata con posizione previdenziale presso l'INPS gestione ex SCAU.

10. Per unità occupate di cui al comma 9 si intendono gli imprenditori, i coadiuvanti familiari, i dipendenti fissi o avventizi che hanno prestato, nell'anno precedente quello della domanda, un numero di giornate di lavoro considerato come indicatore di tempo pieno dall'INPS - gestione ex SCAU. Le frazioni di unità occupate e la relativa maggiorazione vengono determinate in misura proporzionale alle giornate di lavoro effettivamente prestate.

11. Conformemente a quanto stabilito con il P.S.R., qualora i premi richiesti determinino il superamento dell'importo medio di 200 euro per ettaro, la giunta regionale dispone la riduzione proporzionale degli stessi in modo da consentire il rispetto di tale massimale.

## Capo II PROCEDURE

### Art. 6. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) organismo pagatore: l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che assolve, in via primaria, ai compiti di erogazione dell'aiuto e di controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria;

b) organismo gestore: la direzione regionale dell'agricoltura e della pesca che assolve ai compiti di coordinamento della misura a livello regionale nonché di tramite tra organismo pagatore e organismo attuatore;

c) organismo attuatore: i comprensori montani di cui all'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 («Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia») o, per la zona omogenea del Carso, la provincia di Gorizia e la provincia di Trieste che in base alla rispettiva zona di pertinenza ai sensi dell'art. 6 della citata legge svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai comprensori montani.

### Art. 7. Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, formulate sugli appositi modelli forniti dall'organismo pagatore e resi disponibili dall'organismo gestore o compilate mediante appositi programmi informatici forniti dai medesimi devono essere sottoscritte dal richiedente e presentate agli organismi attuatori. Le domande di aiuto dovranno essere corredate della documentazione di cui all'art. 8. La domanda deve essere inoltrata presso il comprensorio montano o, per la zona omogenea del Carso, presso la provincia in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale per la quale viene richiesta l'indennità.

2. La data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del direttore regionale dell'agricoltura e della pesca da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della commissione dell'11 dicembre 2001, salvo casi di forza maggiore, per le domande che vengono ricevute in ritardo si procede ad una riduzione dell'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo dell'aiuto al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

4. La presentazione delle domande può avvenire direttamente da parte del beneficiario o tramite delegato. Il soggetto delegato deve presentare le domande unitamente al loro elenco nominativo; copia di tale elenco, munita del timbro per ricevuta da parte del comprensorio montano o della provincia, è restituita al delegato stesso.

5. Non si considera ricevuta in ritardo, ai sensi del comma 3, la domanda inviata, nei termini di cui al comma 2, a mezzo di lettera raccomandata.

### Art. 8.

#### Documentazione da presentare

1. Le domande di aiuto, formulate sugli appositi modelli, o stampate generandole dagli applicativi informatici dedicati alla compilazione delle domande di aiuto, devono riportare l'indicazione dell'intera superficie aziendale, sia di quella ricadente nelle aree svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), che, ove si verificasse il caso, di quella non ricompresa in tale delimitazione.

2. Al modello di domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il modello regionale integrativo della misura che sarà messo a disposizione dall'organismo gestore e che deve essere sottoscritto dal richiedente.

3. Per le particelle iscritte al catasto fondiario (ex catasto austro-ungarico), i richiedenti sono tenuti ad allegare alla domanda copia dei certificati catastali, o documentazione equipollente, comprovanti l'esistenza di tali particelle e l'estensione della relativa superficie catastale. La validità temporale della documentazione è regolata dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

4. I capi di bestiame da indicare in domanda ai fini dell'individuazione dell'indirizzo produttivo aziendale di cui al comma 4 dell'art. 5, sono quelli allevati in azienda alla data di presentazione della domanda stessa.

5. Le UBA in base alle quali stabilire le superfici a pascolo ammesse all'aiuto nei limiti di un ettaro ogni UBA effettivamente allevata dall'azienda, di cui al comma 6 dell'art. 5, sono quelle allevate in azienda alla data di presentazione della domanda stessa.

6. I capi di bestiame da considerare al fine della determinazione dell'indennità per i pascoli sfruttati in comune da più agricoltori devono essere indicati nel modello regionale integrativo della misura.

7. I richiedenti sono comunque tenuti a fornire all'ente attuatore qualsiasi documento che dovesse risultare necessario sulla base delle esigenze derivanti dall'istruttoria svolta attraverso appositi programmi informatici, forniti dall'organismo pagatore o con gli stessi compatibili.

### Art. 9.

#### Valutazione del fabbisogno finanziario annuale. Determinazione dell'importo medio per ettaro. Criteri per la selezione delle domande

1. Ai fini di consentire all'organismo gestore della misura la determinazione del fabbisogno finanziario presunto per ciascuna annualità nonché di determinare l'importo medio per ettaro di cui al comma 11 dell'art. 5, i comprensori montani e le provincie di Gorizia e di Trieste entro sessanta giorni di calendario dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'art. 7, devono inviare la base dati informatizzata delle domande ricevute, nonché dei dati riportati sul modello integrativo regionale della misura che accompagna ciascuna domanda di aiuto. Fermo, restando quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 11, ed in particolare l'invariabilità, ai fini della concessione dell'indennità, della superficie impegnata all'atto della domanda annuale, successivamente all'invio di detta base dati gli organismi attuatori non potranno più accettare modifiche e/o integrazioni alle domande presentate che comportino una variazione in aumento dell'aiuto.

2. Per l'annualità 2003 il termine di invio della base dati informatizzata da parte dei comprensori montani, della provincia di Gorizia e della provincia di Trieste, viene esteso a novanta giorni di calendario.

3. Sulla base dei dati inviati dagli organismi attuatori, l'organismo gestore determina il fabbisogno presunto dell'annualità per la misura, nonché del premio medio per ettaro.

4. Nel caso in cui il premio medio per ettaro superi il limite di 200 euro per ettaro è prevista la riduzione proporzionale del premio di cui al comma 11 dell'art. 5.

5. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie, si procede ad una selezione delle domande presentate.

6. La selezione di cui al comma 5 deve tener conto, nell'ordine, di:

- a) fascia di svantaggio del comune nel cui territorio è compresa la maggior parte della superficie aziendale;
- b) indirizzo produttivo dell'azienda;
- c) tipologia del beneficiario.

7. Per quanto riguarda la fascia di svantaggio si deve tenere conto, con riferimento all'allegato I al presente regolamento, nell'ordine:

- a) dei comuni del gruppo «A»;
- b) dei comuni del gruppo «B»;
- c) dei comuni del gruppo «C».

8. Per quanto riguarda l'indirizzo produttivo dell'azienda di cui all'art. 5, comma 4, si deve tenere conto, nell'ordine:

- a) delle aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo e delle aziende ad indirizzo zootecnico;
- b) delle aziende ad altro indirizzo produttivo;
- c) delle aziende ad indirizzo viticolo.

9. Per quanto riguarda la tipologia del beneficiario si deve tenere conto, nell'ordine:

- a) dei beneficiari le cui imprese agricole sono iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) dei beneficiari le cui imprese agricole non sono iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. A parità di condizioni si deve tenere conto prioritariamente delle domande presentate dai richiedenti più giovani.

#### Art. 10.

##### *Procedure istruttorie*

1. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33, agli organismi attuatori definiti al punto c) dell'art. 6 del presente regolamento, spettano i compiti di:

- a) acquisizione delle domande;
- b) controlli amministrativi, sopralluoghi ed istruttoria;
- c) adozione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'organismo gestore;
- d) adozione degli eventuali provvedimenti di archiviazione;
- e) vigilanza ed attuazione dei controlli e delle ispezioni in loco;
- f) accertamento ed irrogazione di eventuali sanzioni.

2. I dati relativi alle domande, ivi compresi quelli relativi al modello integrativo regionale della misura di cui al comma 2 dell'art. 8, devono essere acquisiti e successivamente trattati in via informatica, da parte dell'organismo attuatore, tramite appositi programmi, forniti dall'organismo pagatore o con gli stessi compatibili, resi disponibili dall'organismo gestore o che possono essere specificatamente forniti dall'organismo gestore stesso.

3. Per l'acquisizione ed il trattamento degli elementi informativi necessari per il monitoraggio previsto dal P.S.R. e per l'applicazione dei criteri di selezione, l'organismo attuatore realizza inoltre una banca dati mediante appositi programmi informatici forniti dall'organismo gestore.

4. Gli organismi attuatori provvedono alla verifica della regolarità e della completezza formale e documentale delle domande pervenute nonché alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente.

5. I termini del procedimento, per quanto attiene alle competenze degli organismi attuatori ed a quelle dell'organismo gestore, sono regolati dal «Manuale delle procedure e dei controlli» elaborate e periodicamente aggiornate dall'organismo pagatore.

6. Gli organismi attuatori devono costituire, per ogni singola domanda pervenuta, un fascicolo aziendale contenente:

- a) la domanda;
- b) il modello regionale integrativo della misura;
- c) l'eventuale documentazione prevista dal comma 3 dell'art. 8;
- d) l'eventuale documentazione di cui al comma 7 dell'art. 8;
- e) gli atti acclaranti le conclusioni istruttorie;
- f) l'apposita lista di controllo («check-list»), secondo le indicazioni fornite «Manuale delle procedure e dei controlli».

#### Art. 11.

##### *Deroghe al mantenimento degli impegni*

1. Conformemente a quanto stabilito con il P.S.R. il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto al momento della prima domanda qualora, cessata l'attività agricola, garantisca comunque la continuità della coltivazione delle superfici interessate dall'impegno.

2. Ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, le cause di forza maggiore che giustificano il mancato adempimento agli impegni sottoscritti al momento della domanda, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, sono le seguenti:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

3. Le cause di forza maggiore di cui al comma 2 e le relative prove devono essere comunicate dal beneficiario all'organismo attuatore entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario stesso è in grado di farlo.

4. Conformemente a quanto stabilito con il P.S.R., l'eventuale permuta di particelle, nel corso del periodo d'impegno annuale, deve essere tempestivamente comunicata all'organismo attuatore da parte del beneficiario. Permangono comunque l'invariabilità, ai fini della concessione dell'indennità, della superficie impegnata all'atto della domanda annuale e l'obbligo di proseguire l'attività agricola nella zona svantaggiata.

#### Art. 12.

##### *Controlli*

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli in loco e sono effettuati in conformità a quanto stabilito dal titolo III «Controlli» del regolamento (CE) n. 2419/2001 della commissione dell'11 dicembre 2001, e dalla sezione 6 «Domande, controlli e sanzioni» del capo II del regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002.

2. In particolare l'organismo attuatore deve provvedere a:

- a) controlli per l'ammissibilità della domanda e controlli amministrativi, che vengono effettuati sulla totalità delle domande pervenute;
- b) controlli in loco per la verifica delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario e degli impegni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, che sono eseguiti esclusivamente sul campione determinato con le modalità di cui al comma 3.

3. I controlli in loco di cui al comma 1 vengono effettuati su un campione di almeno il 5% dei beneficiari, sulla base dei criteri di scelta previsti dai programmi informatici forniti dall'organismo pagatore o con essi compatibili.

4. I controlli successivi per la verifica del mantenimento degli impegni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, che sono effettuati su un campione non inferiore al 5 per cento delle domande liquidate, sono effettuati, su segnalazione degli organismi attuatori, dal servizio autonomo per il controllo comunitario giusta deliberazione della giunta regionale n. 2213 del 6 luglio 2001.

5. I parametri e le modalità di scelta necessari per l'individuazione del campione dei controlli in loco di cui al precedente comma 3, vengono stabiliti dal gruppo di coordinamento per i controlli della misura «e - zone svantaggiate», nominato con delibera della giunta regionale e costituito da un rappresentante della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca e da due rappresentanti degli organismi attuatori di cui al punto c) dell'art. 6 e designati dall'Unione nazionale comunità ed enti montani - U.N.C.E.M.

6. Ferme restando le eventuali sanzioni penali, qualora durante i controlli siano rilevate delle irregolarità si applicano le riduzioni, esclusioni e sanzioni di cui all'art. 13.

7. Le irregolarità di cui al comma 6 possono consistere in:

a) difformità tra quanto dichiarato da parte dell'interessato e quanto verificato dall'organismo attuatore;

b) inadempimenti agli impegni assunti.

Art. 13.

*Riduzioni, esclusioni e sanzioni*

1. Per le riduzioni, le esclusioni e le sanzioni si applica quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, dal regolamento (CE) n. 2419/2001 della commissione dell'11 dicembre 2001, dal regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, nonché dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto ministeriale del 4 dicembre 2002 «Disposizione attuative dell'art. 64 del regolamento CE n. 445/2002, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 2002, n. 297.

2. Con riferimento a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 5, per le superfici di pascoli sfruttati in comune il comma 1 dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della commissione dell'11 dicembre 2001 si applica separatamente rispetto alle altre superfici dichiarate.

3. Il mancato adempimento agli impegni stabiliti alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 comporta la revoca ed il recupero degli aiuti concessi.

4. Il mancato adempimento agli impegni stabiliti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 comporta la non ammissibilità all'aiuto della superficie sulla quale l'impegno non è stato mantenuto, nonché l'applicazione di una penalizzazione consistente in una riduzione del 25% dell'indennità da erogare nell'anno per la restante SAU.

5. Se il mancato adempimento di cui al comma 4 riguarda superfici condotte in forma collettiva ovvero pascoli condotti in comune, non si applica la penalizzazione ivi prevista, ferma restando la non ammissibilità all'aiuto delle superfici in questione.

6. La riduzione di cui al comma 4 si applica anche qualora l'inadempimento riguardi superfici non comprese nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE).

7. La mancata o irregolare compilazione del registro di cui al comma 2 dell'art. 4 comporta una riduzione del 10 per cento dell'importo dell'indennità da erogare nell'anno.

Art. 14.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati il decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000, il decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. del 2 maggio 2002 ed il decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 4 marzo 2003.

Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

03R0687

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2003, n. 28.

**Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 106 dell'11 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. La presente legge disciplina le procedure di svolgimento del referendum, previsto dall'art. 123 della Costituzione, sulla legge di approvazione o di modifica dello statuto della Regione, di seguito denominata legge statutaria.

Art. 2.

*Pubblicazione della legge statutaria ai fini della richiesta di referendum*

1. Il presidente del consiglio regionale trasmette al presidente della giunta regionale il testo della legge statutaria approvata ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della costituzione entro cinque giorni dalla data della deliberazione del consiglio regionale.

2. Il presidente della giunta regionale provvede alla immediata pubblicazione della legge statutaria nel *Bollettino ufficiale* della Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione con l'intestazione: «testo di legge statutaria approvata in seconda votazione a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione», seguita dal titolo e dal testo della legge, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'esplicito avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione e, della presente legge.

3. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2.

Art. 3.

*Promulgazione della legge statutaria in caso di mancata richiesta di referendum*

1. Qualora nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'art. 2, comma 3, non vengano presentate richieste di referendum e, non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il presidente della giunta regionale promulga la legge statutaria con la formula seguente: «il consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge statutaria: (testo della legge).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto».

## Art. 4.

*Richiesta di referendum*

1. La richiesta di *referendum* di cui all'art. 1 deve contenere la citazione della legge statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del consiglio regionale e la data e il numero del *Bollettino ufficiale* della Regione nel quale è stata pubblicata.

2. Il quesito da sottoporre al *referendum* consiste nella formula seguente: «approvate il testo della legge statutaria concernente ..... (titolo della legge), approvato dal consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno..... e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto n. ... del .....».

3. Il quesito non è corredato di alcun altro elemento di illustrazione.

*Capo II*

## RICHIESTA DI REFERENDUM PRESENTATA DA UN CINQUANTESIMO DEGLI ELETTORI DELLA REGIONE

## Art. 5.

*Iniziativa referendaria da parte degli elettori*

1. Gli elettori che intendono esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'art. 1, rappresentati da un presentatore ufficiale e dai suoi sostituti, in numero da tre a cinque, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, presso la competente struttura della giunta regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori medesimi.

2. Il presidente della giunta regionale dà immediata comunicazione di ciascuna iniziativa al presidente del consiglio regionale e ne dà altresì annuncio nel *Bollettino ufficiale* della Regione; l'annuncio riporta le indicazioni stabilite dall'art. 4.

## Art. 6.

*Fogli per la raccolta delle firme degli elettori*

1. La raccolta delle firme degli elettori della Regione è effettuata su fogli, datati e vidimati dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, contenenti all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di *referendum*, con le indicazioni stabilite dall'art. 4; ciascun foglio riporta, altresì, le generalità del presentatore ufficiale e dei suoi sostituti.

## Art. 7.

*Autenticazione delle firme*

1. Per l'autenticazione delle firme degli elettori della Regione che appoggiano la richiesta di referendum si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, «norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul *referendum* abrogativo e sui *referendum* consultivi regionali» e successive modificazioni.

2. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori necessario per l'iniziativa referendaria di cui al presente capo, si tiene conto del numero degli elettori, quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale in carica.

3. Le spese sostenute per l'autenticazione del numero minimo di firme necessarie per la richiesta di *referendum* sono rimborsate dalla Regione ai promotori, qualora sia riconosciuta la regolarità e ritualità della richiesta stessa, purché ne venga fatta apposita e formale richiesta, debitamente documentata, entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'art. 9, comma 2.

## Art. 8.

*Deposito delle firme*

1. Il presentatore ufficiale o un suo sostituto curano il deposito presso la competente struttura della giunta regionale di tutti i fogli contenenti le firme degli elettori che appoggiano la richiesta di *referendum*, con allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi.

2. I promotori dichiarano al responsabile della competente struttura della giunta regionale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

3. Il responsabile della competente struttura della giunta regionale redige in duplice originale processo verbale di deposito, attestante il giorno e l'ora del deposito della richiesta di *referendum*; un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

## Art. 9.

*Controllo di regolarità della richiesta di referendum*

1. Il controllo della regolarità della richiesta di *referendum* è effettuato dalla commissione regionale per il *referendum* di cui all'art. 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni.

2. La decisione della commissione regionale per il *referendum* è comunicata immediatamente al presidente del consiglio regionale, che ne informa il consiglio regionale, e al presidente della giunta regionale, il quale ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché al presentatore ufficiale e ai suoi sostituti.

## Art. 10.

*Esito negativo della verifica. Promulgazione della legge statutaria*

1. Se la commissione regionale per il referendum dichiara l'irregolarità della richiesta di *referendum*, il Presidente della Regione, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, promulga la legge con la seguente formula: «il consiglio regionale ha approvato: la richiesta di *referendum* presentata in data..... è stata dichiarata irregolare dalla commissione regionale per il *referendum* pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. .... del.....; sono decorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione; il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge statutaria: (testo della legge).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta».

## Art. 11.

*Esito positivo della verifica. Indizione del referendum*

1. Se la commissione regionale per il referendum dichiara la regolarità della richiesta di *referendum*, il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 9 comma 2, provvede ad indire il *referendum* con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

3. Il decreto di indizione viene immediatamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Del decreto viene, altresì, data notizia mediante manifesti da affiggersi, a cura dei sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione; i manifesti debbono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto di indizione.

*Capo III*

## RICHIESTA DI REFERENDUM PRESENTATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

## Art. 12.

*Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali*

1. Qualora la richiesta di *referendum* statutario sia effettuata dai consiglieri regionali, in numero non inferiore ad un quinto dei componenti il consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio regionale o da un suo delegato, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono consiglieri in carica. Non è richiesta alcuna altra documentazione.

2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Un funzionario del consiglio regionale delegato dal presidente dà atto del deposito mediante processo verbale.

4. La richiesta di *referendum* con allegato un originale del verbale di deposito viene inviata dal presidente del consiglio regionale al presidente della giunta regionale il quale ne dà annuncio nel *Bollettino ufficiale* della Regione; l'annuncio riporta le indicazioni stabilite dall'art. 4.

5. Il presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, provvede ad indire il *referendum* ai sensi dell'art. 11.

#### Capo IV

##### SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

#### Art. 13.

##### *Votazione*

1. La votazione per il *referendum* si svolge in una sola giornata.

2. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del *referendum* e terminano alle ore ventidue del medesimo giorno.

#### Art. 14.

##### *Schede referendarie*

1. Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate dal Presidente della giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione del *referendum* previsto dall'art. 138 della costituzione.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte poste alla scelta dell'elettore: «sì all'approvazione» - «no all'approvazione».

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

#### Art. 15.

*Partecipazione alle operazioni di voto, di scrutinio e di controllo successivo delle votazioni da parte dei rappresentanti dei gruppi politici e dei promotori.*

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il *referendum*, possono assistere, ove lo richiedano:

a) un rappresentante di ognuno dei gruppi politici rappresentati in consiglio regionale;

b) un rappresentante dei promotori del *referendum*, indicato dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, con dichiarazione autenticata a norma di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni.

#### Art. 16.

##### *Svolgimento del referendum e operazioni di scrutinio*

1. Per lo svolgimento del *referendum* e per tutte le operazioni elettorali non specificamente disciplinate dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, commi 2-ter e 2-quater, 17, 19 e 20, con esclusione dell'ultimo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni.

#### Art. 17.

##### *Promulgazione della legge statutaria a seguito del referendum*

1. Se le risposte «sì all'approvazione» costituiscono la maggioranza dei voti validi, il presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito procede alla promulgazione della legge statutaria con la seguente formula:

«il consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei propri componenti ha approvato;

il *referendum* indetto in data ... ha dato esito favorevole;

il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge statutaria: (testo della legge).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.».

#### Art. 18.

##### *Esito negativo del referendum*

1. Se le risposte «no all'approvazione» costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta «sì all'approvazione», la legge statutaria risulta non approvata dal *referendum*. Il presidente della giunta regionale cura la pubblicazione del risultato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La legge statutaria non approvata decade.

#### Capo V

##### PROMOZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

#### Art. 19.

##### *Effetti dell'impugnazione della legge statutaria dinanzi alla Corte costituzionale*

1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale sulla legge statutaria, il presidente della giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 2 è sospeso e, sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 2, riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.

4. Nel caso in cui la legge statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla legge oggetto della sentenza perdono efficacia.

#### Capo VI

##### *Disposizioni finanziarie e finali*

#### Art. 20.

##### *Copertura finanziaria*

1. Le spese per lo svolgimento del *referendum* disciplinato dalla presente legge sono a carico della Regione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme annualmente iscritte sull'U.P.B. «consultazioni elettorali (U0004)» dello stato di previsione della spesa del bilancio.

#### Art. 21.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 7 novembre 2003

GALAN

03R0873

**LEGGE REGIONALE 7 novembre 2003, n. 29.****Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 106 dell'11 novembre 2003)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione di sede farmaceutica in deroga*

1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo. La zona di pertinenza è definita come segue: località di Ponte Crepaldo, via Morosini, via Canova fino alla località di Ca' Crepaldo, via Puccini, via Sacca, via Verdi, via Tommaseo, via Sette Casoni, via Ca' Bianca, via Tabina, via Zanella, via Triestina Bassa fino all'incrocio con via Tortoletto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 7 novembre 2003

GALAN

**03R0874****LEGGE REGIONALE 7 novembre 2003, n. 30.****Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 106 dell'11 novembre 2003)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione di sede farmaceutica in deroga*

1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel comune di Valeggio - località Salionze. La zona di pertinenza è definita come segue: via Attila, via Benaco, via degli Unni, via del Garda, via delle Alpi, via Dolomiti, vicolo E. Alessandrini, via G. Rossa, via Pastrengo, via San Leone, via Scarpina, via Trento, via V. Bachelet, le località di Camalavicina, Campagnarossa, Monte Salionze, Prandina, le case sparse vedi casa Altesini, casa America, casa Augusta, casa Belvedere, casa Bonomi, casa Busetta, casa Busetta nuova, casa Ca' del Lago, casa campagna Salionze, casa Campuzzo, casa Canova Salionze, casa Domenichella, casa Falcona,

casa Fratta, casa Ghiaie, casa Lavinia, casa Maiella, casa Marognotto, casa Monfarè, dep. Monte Bianco, casa Monte Torcolo, casa Nuova Carteri, casa Orsola, casa Pasquali, casa Pravecchio, casa Radicchio, casa Redentrice, casa Righi, casa S. Giovanni, casa S. Marco, casa Silvanella, casa Torrente Valle, casa Valpezzone.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 7 novembre 2003

GALAN

**03R0875****REGIONE TOSCANA****LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 38.****Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuzione e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 6 agosto 2003)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 34/1994*

1. Al termine del comma 8 dell'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è aggiunto di seguito il seguente periodo: «Ai fini della difesa del suolo i piani di bonifica sono riferiti alle attività di manutenzione e di gestione delle opere esistenti ed efficaci per l'equilibrio idrogeologico, idraulico, idraulico costiero e ricomprendono tutte le opere definite e programmate dagli strumenti di bacino e dagli strumenti di governo del territorio in attuazione degli indirizzi di bacino».

## Art. 2.

*Formazione dei piani generali di bonifica - Parere delle autorità di ambito ottimale e delle autorità di bacino - Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 34/1994.*

1. Al termine del comma 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 34/1994 è aggiunto di seguito il seguente periodo: «Prima della deliberazione le province acquisiscono, anche tramite apposita conferenza di servizi, i pareri delle competenti autorità di ambito ottimale e autorità di bacino».

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 34/1994*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 34/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Istituzione*) — 1. I consorzi di bonifica sono istituiti o soppressi con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentite le province competenti, le comunità montane e i comuni interessati per territorio. A tal fine la giunta regionale, allo scopo di acquisire i pareri suddetti, convoca un'apposita conferenza dei cui esiti è dato atto nella proposta al consiglio regionale.

2. Il consiglio regionale può istituire un consorzio per ogni comprensorio di bonifica. Per esigenze motivate può attribuire le competenze di più comprensori limitrofi ad un solo consorzio, ovvero alla comunità montana, anche in deroga; in questo secondo caso, alle condizioni di cui all'art. 53, comma 2 e comma 4.

3. Nei comprensori nei quali non siano costituiti consorzi di bonifica, le competenze della presente legge, se non esercitate da consorzi o comunità montane limitrofe ai sensi del comma 2, sono attribuite alle province. Qualora un comprensorio sia situato nel territorio di più province, si applicano l'art. 11, comma 3 e i relativi provvedimenti attuativi.

4. In caso di modificazioni dei comprensori, il consiglio regionale delibera, in conformità con il presente articolo, le modificazioni dei consorzi interessati, compresa l'eventuale soppressione».

#### Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 34/1994*

1. L'art. 16 della legge regionale n. 34/1994, è così sostituito:  
«Art. 16 (*Contributo consortile*) — 1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4, comma 1, lettera b), nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuzione, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile.

3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l'indice di contribuzione derivante dal calcolo parametrico.

4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

5. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica o agli altri soggetti competenti come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica e gli altri enti competenti provvedono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al censimento degli scarichi.

6. Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "disposizioni in materia di risorse idriche" sono esentati dal pagamento del contributo consortile connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue, fermi restando gli altri obblighi contributivi, se dovuti, per le attività effettuate ai sensi della presente legge.

7. I gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 81/1995 e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sono tenuti a contribuire alle spese dei consorzi di bonifica, o degli altri soggetti competenti, in relazione al beneficio tratto, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche. A tal fine entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica, le comunità montane e le province interessate provvedono all'adeguamento dei vigenti piani di classifica.

8. I consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti stipulano, entro il 31 dicembre 2003, una convenzione con la competente autorità di ambito ottimale di cui alla legge regionale n. 81/1995 o, qualora esistenti, con le gestioni dei soggetti di cui all'art. 10, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

9. La convenzione individua le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche da cui il servizio idrico integrato e i comuni traggono beneficio per l'esercizio delle proprie competenze.

10. La convenzione, sulla base dei nuovi piani di classifica, stabilisce i criteri per determinare annualmente il costo del servizio da corrispondersi, a titolo di contributo alle spese consortili, al consorzio di bonifica o all'ente competente da parte del gestore del servizio idrico integrato o dei soggetti gestori di cui all'art. 10, comma 3 della legge n. 36/1994 e dei comuni.

11. La convenzione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula.

12. La convenzione stipulata a norma del presente articolo entra a far parte integrante della convenzione disciplinata dall'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato. In prima attuazione, tale convenzione è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il contributo consortile inferiore al valore minimo iscrivibile a ruolo, ai sensi della normativa vigente, è riscosso tramite avviso bonario di pagamento o tramite ruolo pluriennale, quest'ultimo emesso al raggiungimento del minimo di legge».

#### Art. 5.

*Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 34/1994*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 17 della legge regionale n. 34/1994 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, si dà annuncio del loro svolgimento con pubblicazione nell'albo pretorio dei comuni interessati, con avviso da pubblicarsi su almeno due quotidiani a diffusione locale e tramite manifesti.».

#### Art. 6.

*Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 34/1994*

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 34/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del consorzio, dei quali il 51 per cento eletto dai consorziati e il 49 per cento nominati dalla provincia competente tra gli amministratori e i consiglieri dei comuni rientranti anche parzialmente nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.».

#### Art. 7.

*Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 34/1994*

2. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 34/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Il 51 per cento dei membri deputazione è nominato tra i delegati eletti dai consorziati, il restante 49 per cento tra i delegati nominati dalla provincia.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 2003

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2003.*

#### **Testo aggiornato della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)**

aggiornato con:

legge regionale 29 luglio 1994, n. 59 (consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme transitorie nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 recante norme in materia di bonifica);

legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17 (modifiche ed integrazioni all'art. 59-bis della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante «Norme in materia di bonifica»);

legge regionale 14 novembre 1996, n. 86 (Integrazione alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante norme in materia di bonifica);

legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Modifica degli articoli 49, 52 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica»);

legge regionale 18 novembre 1998, n. 83 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 29 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante «Norme in materia di bonifica»);

legge regionale 29 luglio 2003, n. 38 (Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuzione e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica»);

#### AVVERTENZA

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del consiglio regionale, al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte.

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *O g g e t t o*

1. La Regione riconosce nell'attività di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

2. La presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, detta le disposizioni per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica nell'ambito di tutto il territorio regionale e disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce un prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione nonché della gestione delle opere di bonifica.

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformità con le previsioni del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura, foreste e lavori pubblici.

#### Art. 2.

##### *Attività di bonifica*

1. Costituisce attività di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate.

2. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili.

3. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2 costituiscono attività di bonifica in quanto previsti nei piani generali di bonifica di cui all'art. 8.

#### Art. 3.

##### *Interventi pubblici*

1. La Regione provvede, con le modalità di cui al titolo V e al titolo VI, alla realizzazione delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse.

2. I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione di tali opere qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza.

3. La misura del concorso è stabilita in rapporto alla rilevanza del beneficio e non può comunque essere superiore al 25 per cento della spesa complessiva dell'opera.

4. Gli enti locali, che per l'esercizio di funzioni di loro competenza utilizzino le opere di bonifica di cui al presente articolo, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

#### Art. 4.

##### *Obblighi di bonifica a carico dei proprietari*

1. I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione dell'attività di bonifica anche fuori dei casi di cui all'art. 3, comma 2, provvedendo:

a) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di bonifica di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalità e alla funzionalità delle opere di cui all'art. 3, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;

b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica di cui all'art. 3 ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell'art. 41, comma 6.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate.

3. Per la realizzazione delle opere di competenza dei proprietari, la Regione può concedere contributi ai sensi del titolo V.

### TITOLO II

#### ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 5.

##### *Comprensori di bonifica*

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso in comprensori.

2. I comprensori di bonifica costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica.

3. La delimitazione dei comprensori è deliberata dal consiglio regionale. A tal fine la giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora una proposta di delimitazione e la trasmette ai comuni, alle comunità montane e alle province.

4. I comuni e le comunità montane formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle province. Nei trenta giorni successivi le province, tenuto conto delle osservazioni ricevute, deliberano il proprio parere e lo inviano alla giunta regionale unitamente alle osservazioni medesime.

5. Trascorso tale termine la giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, elabora la proposta definitiva di delimitazione e la trasmette al consiglio per l'approvazione.

6. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La cartografia relativa è depositata presso gli uffici del genio civile, nonché presso gli uffici indicati dalla giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla giunta medesima.

#### Art. 6.

##### *Modificazioni dei comprensori*

1. La delimitazione dei comprensori di bonifica può essere modificata con le procedure di cui all'art. 5.

2. La proposta della nuova delimitazione, che può riguardare solo alcuni comprensori, è trasmessa, ai fini di cui all'art. 5, comma 4, oltre che ai comuni e alle comunità montane anche ai consorzi di bonifica interessati.

## Art. 7.

*Comprensori interregionali*

1. Nei bacini idrografici che ricadono anche nel territorio di regioni limitrofe possono essere costituiti comprensori di bonifica interregionali, in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, art. 73).

2. La costituzione dei comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le Regioni interessate.

3. A tal fine la giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i consorzi di bonifica competenti per territorio, predispone, di concerto con i competenti organi delle regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

## Art. 8.

*Piano generale di bonifica*

1. L'attività di bonifica è svolta, per ciascun comprensorio, secondo le previsioni del piano generale di bonifica.

2. Il piano generale di bonifica:

- a) definisce le linee di intervento della bonifica nel comprensorio;
- b) individua le opere di bonifica da realizzare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, indicandone la priorità;
- c) stabilisce gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario da parte di privati.

3. Le linee d'intervento della bonifica sono definite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nonché del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), art. 15.

4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito della tipologia di cui all'art. 9, motivandone l'utilità in rapporto alle linee d'intervento e tenuto anche conto delle opere pubbliche esistenti.

5. Per ciascuna opera è definita la localizzazione e il progetto di massima con il costo presunto; è altresì specificato se l'esecuzione è di competenza pubblica ovvero del proprietario del fondo e, nel primo caso, se il relativo onere finanziario è a carico totale o parziale della Regione.

6. Per le opere di competenza pubblica sono inoltre indicati i presunti tempi di realizzazione e i conseguenti oneri di manutenzione a carico pubblico. Sono altresì indicati gli altri enti interessati alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 4.

7. Gli indirizzi per il miglioramento fondiario stabiliti dal piano generale di bonifica sono recepiti nei programmi regionali degli interventi in agricoltura, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla normativa vigente.

8. Il piano generale di bonifica si conforma alle previsioni dei piani di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), art. 17, comma 4, ed è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dello Stato, della Regione e degli enti locali concernenti l'assetto del territorio. Ai fini della difesa del suolo i piani di bonifica sono riferiti alle attività di manutenzione e di gestione delle opere esistenti ed efficaci per l'equilibrio idrogeologico, idraulico, idraulico costiero e ricomprendono tutte le opere definite e programmate dagli strumenti di bacino e dagli strumenti di governo del territorio in attuazione degli indirizzi di bacino.

## Art. 9.

*Opere di bonifica*

1. I piani generali prevedono, quali opere di bonifica:

- a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di regimazione dei corsi d'acqua;
- b) gli impianti di sollevamento delle acque;
- c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
- d) le opere per la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti;

e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose;

f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni;

g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. I piani generali possono altresì prevedere la realizzazione di opere diverse da quelle di cui al comma 1, idonee ad assicurare la funzionalità di queste ultime e comunque a realizzare le finalità di cui all'art. 2 in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio.

## Art. 10.

*Procedura*

1. I piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione del consiglio regionale.

2. Ciascun consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, elabora la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale delibera gli indirizzi per l'elaborazione delle proposte da parte dei consorzi, specificando, in particolare, i criteri per la determinazione delle opere di competenza pubblica e per quelle di competenza privata, nell'ambito della tipologia di cui all'art. 9.

4. La proposta elaborata dai consorzi è trasmessa ai comuni, alle comunità montane e alle province interessate per territorio.

5. I comuni, entro dieci giorni dal ricevimento, provvedono al deposito nelle rispettive segreterie della proposta per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Del deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio nonché tramite pubblici manifesti.

6. Della proposta di piano e del suo invio ai comuni per il successivo deposito è data altresì comunicazione a cura di ciascun consorzio proponente, tramite avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

7. I comuni e le comunità montane verificano la compatibilità della proposta rispettivamente con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico e trasmettono alla provincia le proprie osservazioni in merito. I comuni trasmettono altresì le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 5.

8. La trasmissione è effettuata dai comuni entro i cinque giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 5 e dalle comunità montane entro quaranta giorni dal ricevimento delle proposte.

9. Le province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 7, deliberano il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla giunta regionale unitamente agli atti stessi. Prima della deliberazione le province acquisiscono, anche tramite apposita conferenza di servizi, i pareri delle competenti Autorità di ambito ottimale e autorità di bacino.

10. La giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della commissione regionale tecnico amministrativa, elabora la proposta definitiva del piano generale di bonifica e la trasmette al consiglio per l'approvazione.

11. Le deliberazioni del consiglio regionale di approvazione di piani generali sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

12. I piani generali di bonifica possono essere aggiornati ed integrati con le modalità di cui al presente articolo.

TITOLO III  
SOGGETTI

Art. 11.

*Esercizio delle funzioni*

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di bonifica, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo sui consorzi di bonifica, sono esercitate dalle province, salve le competenze che la presente legge riserva alla Regione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è competente la provincia nel cui territorio ricade interamente il comprensorio di bonifica.

3. Qualora un comprensorio sia situato nel territorio di più province, le funzioni sono esercitate per l'intero comprensorio dalla provincia nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del medesimo.

4. La provincia competente è individuata con la deliberazione del consiglio regionale con la quale è approvata la delimitazione dei comprensori di bonifica.

5. Con la stessa deliberazione, il consiglio regionale determina, per i casi di cui al comma 3, le forme di collaborazione da attuare fra la provincia competente e le altre province nel cui ambito territoriale ricade il comprensorio.

6. Per i comprensori interregionali le funzioni di cui al presente articolo sono svolte in conformità con le disposizioni concordate tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 7.

7. I pareri previsti ai fini della delimitazione dei comprensori di bonifica e della approvazione dei piani generali di bonifica sono espressi da tutte le province interessate per territorio, ancorché non competenti all'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del presente articolo.

Art. 12.

*Consorzi di bonifica*

1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e concorrono, con la Regione e gli enti locali, alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

2. A tal fine i consorzi:

a) formulano le proposte del piano generale di bonifica nonché del programma regionale di cui all'art. 33;

b) provvedono alla progettazione e, su concessione della provincia, all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, nonché alla loro gestione, ai sensi dell'art. 44;

c) provvedono alla progettazione e all'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata per incarico dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 42, comma 3, in sostituzione dei medesimi;

d) esercitano le funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo, ai sensi dell'art. 59;

e) provvedono allo svolgimento delle funzioni relative ai canali demaniali d'irrigazione, ai sensi dell'art. 58;

f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

3. I consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.

Art. 13.

*Funzioni delle comunità montane*

1. Le comunità montane partecipano, unitamente ai comuni, alle procedure di pianificazione e programmazione previste dalla presente legge, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 (riforma e riordino delle comunità montane).

2. Le comunità montane esercitano, altresì, ai sensi dell'art. 53, le funzioni dei consorzi di bonifica qualora questi ultimi non siano costituiti.

TITOLO IV  
DISCIPLINA DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 14.

*Istituzione*

1. I consorzi di bonifica sono istituiti o soppressi con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentite le province competenti, le comunità montane e i comuni interessati per territorio. A tal fine la giunta regionale, allo scopo di acquisire i pareri suddetti, convoca un'apposita conferenza dei cui esiti è dato atto nella proposta al consiglio regionale.

2. Il consiglio regionale può istituire un consorzio per ogni comprensorio di bonifica. Per esigenze motivate può attribuire le competenze di più comprensori limitrofi ad un solo consorzio ovvero alla comunità montana, anche in deroga, in questo secondo caso, alle condizioni di cui all'art. 53, comma 2 e comma 4.

3. Nei comprensori nei quali non siano costituiti consorzi di bonifica, le competenze della presente legge, se non esercitate da consorzi o comunità montane limitrofe ai sensi del comma 2, sono attribuite alle province. Qualora un comprensorio sia situato nel territorio di più province, si applicano l'art. 11, comma 3 e i relativi provvedimenti attuativi.

4. In caso di modificazioni dei comprensori, il consiglio regionale delibera, in conformità con il presente articolo, le modificazioni dei consorzi interessati, compresa l'eventuale soppressione.

Art. 15.

*Partecipazione al consorzio*

1. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali di cui all'art. 33.

2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuzione, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuzione è data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), art. 58.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato s'intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuzione.

4. In prima applicazione della presente legge, contestualmente all'approvazione dello statuto consortile, è stabilito il perimetro di contribuzione provvisorio. Il perimetro definitivo è determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio e può essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo.

5. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con lo statuto del consorzio;

b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;

c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuzione e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 16.

*Contributo consortile*

1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4, comma 1, lettera b), nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuzione, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile.

3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l'indice di contribuzione derivante dal calcolo parametrico.

4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

5. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica o agli altri soggetti competenti come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica e gli altri enti competenti provvedono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al censimento degli scarichi.

6. Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche») sono esentati dal pagamento del contributo consortile connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue, fermi restando gli altri obblighi contributivi se dovuti per le attività effettuate ai sensi della presente legge.

7. I gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 81/1995 e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di «acque reflue urbane» di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sono tenuti a contribuire alle spese dei consorzi di bonifica, o degli altri soggetti competenti, in relazione al beneficio tratto, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche. A tal fine entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica, le comunità montane e le province interessate provvedono all'adeguamento dei vigenti piani di classifica.

8. I consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti stipulano, entro il 31 dicembre 2003, una convenzione con la competente Autorità di ambito ottimale di cui alla legge regionale n. 81/1995 o, qualora esistenti, con le gestioni dei soggetti di cui all'art. 10, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

9. La convenzione individua le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche da cui il servizio idrico integrato e i comuni traggono beneficio per l'esercizio delle proprie competenze.

10. La convenzione, sulla base dei nuovi piani di classifica, stabilisce i criteri per determinare annualmente il costo del servizio da corrispondersi, a titolo di contributo alle spese consortili, al consorzio di bonifica o all'ente competente da parte del gestore del servizio idrico integrato o dei soggetti gestori di cui all'art. 10, comma 3 della legge n. 36/1994(48) e dei comuni.

11. La convenzione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula.

12. La convenzione stipulata a norma del presente articolo entra a far parte integrante della convenzione disciplinata dall'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato. In prima attuazione, tale convenzione è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il contributo consortile inferiore al valore minimo iscrivibile a ruolo, ai sensi della normativa vigente, è riscosso tramite avviso bonario di pagamento o tramite ruolo pluriennale, quest'ultimo emesso al raggiungimento del minimo di legge.

#### Art. 17.

##### *Diritto di voto*

1. Ogni consorzio ha diritto ad un voto.

2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

6. Ai fini dell'esercizio del voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorzio non può essere titolare di più di due deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

8. L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.

8-bis. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, si dà annuncio del loro svolgimento con pubblicazione nell'albo pretorio dei comuni interessati, con avviso da pubblicarsi su almeno due quotidiani a diffusione locale e tramite manifesti.

9. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla provincia con le modalità di cui all'art. 31.

#### Art. 18.

##### *Catasto consortile*

1. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine d'individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio.

2. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà nonché, nei casi di cui all'art. 15, comma 6, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

#### Art. 19.

##### *Organi*

1. Gli organi dei consorzi di bonifica sono:

- a) il consiglio dei delegati;
- b) la deputazione amministrativa;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 20.

##### *Consiglio dei delegati*

1. Il consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del consorzio, dei quali il 51 per cento eletto dai consorziati e il 49 per cento nominati dalla provincia competente tra gli amministratori e i consiglieri dei comuni rientranti anche parzialmente nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.

2. La nomina è deliberata dalla provincia su designazione dei comuni, tenuto conto della prevalente localizzazione degli interventi di bonifica già realizzati o da realizzare e assicurando comunque la rappresentanza dei comuni situati nell'ambito delle eventuali altre province interessate per territorio.

3. Per i comprensori che ricadono anche parzialmente nell'ambito di comunità montane, la provincia nomina almeno un rappresentante per ciascuna comunità montana interessata, designato dalla medesima tra i propri amministratori.

4. La nomina è deliberata e comunicata al consiglio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il consorzio comunica alla provincia la data delle elezioni almeno novanta giorni prima.

5. Il consiglio dei delegati funziona utilmente con i soli membri eletti, salva la successiva integrazione a seguito della nomina da parte della provincia.

6. Fino a tale integrazione, le maggioranze per la validità delle sedute del consiglio e per l'adozione delle sue deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri eletti.

#### Art. 21.

##### *Elezione dei delegati*

1. I consorziati che godono dei diritti civili eleggono i componenti del consiglio dei delegati al loro interno.

2. Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi in sezioni elettorali di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. Lo statuto del consorzio può prevedere sezioni riservate ai proprietari di immobili iscritti nel catasto urbano, anche differenziate in rapporto alla tipologia delle proprietà.

3. La suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Qualora siano istituite sezioni rurali e urbane, la parità del carico contributivo deve sussistere tra le sezioni della medesima categoria.

4. Ad ogni sezione elettorale competono sei delegati.

5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

6. Le liste dei candidati debbono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione.

7. Lo statuto del consorzio può prevedere la presentazione, in alternativa o in concorrenza con le liste, di singole candidature. Restano ferme anche per queste ultime le condizioni di cui al comma 6.

8. Lo statuto determina le modalità di elezione nei casi in cui non siano presentate liste ovvero sia presentata una sola lista.

#### Art. 22.

##### *Durata in carica del consiglio*

1. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

2. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo appartenente alla medesima lista non eletto ovvero, nel caso di cui all'art. 21, comma 7, dal primo dei candidati non eletti.

3. I delegati nominati dalla provincia decadono dal consiglio anche qualora cessino dalla carica di amministratori dei comuni o delle comunità montane. Alla sostituzione provvede la provincia, su designazione dell'ente interessato.

4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.

5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero consiglio decade ed è rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.

6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze per la validità delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.

#### Art. 23.

##### *Compiti e funzionamento del consiglio*

1. Il consiglio dei delegati:

a) delibera lo statuto del consorzio e le relative modificazioni;

b) nomina il presidente del consorzio, la deputazione amministrativa e il collegio dei revisori dei conti;

c) approva il perimetro di contribuzione ed il piano di classifica degli immobili di cui all'art. 16, comma 3;

d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei delegati.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei delegati presenti, salvo le diverse maggioranze previste dalla presente legge e dallo statuto.

#### Art. 24.

##### *Deputazione amministrativa*

1. La deputazione amministrativa è l'organo che provvede alla gestione amministrativa del consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto.

2. La deputazione è composta dal presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal consiglio dei delegati.

3. Il 51 per cento dei membri della deputazione è nominato tra i delegati eletti dai consorziati, il restante 49 per cento tra i delegati nominati dalla provincia.

4. La deputazione resta in carica quanto il consiglio che l'ha nominata.

5. La deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti.

6. Nel caso di cui all'art. 20, comma 5, la deputazione è composta dai soli membri nominati all'interno dei delegati eletti ed è integrata successivamente, dopo la nomina dei delegati da parte della provincia.

7. Fino a tale integrazione, per la validità delle sedute e l'approvazione delle deliberazioni si applica la disposizione dell'art. 20, comma 6.

8. Lo statuto consortile stabilisce le modalità per la sostituzione dei componenti la deputazione che cessino dalla carica.

#### Art. 25.

##### *Presidente*

1. Il consiglio dei delegati nomina il presidente del consorzio fra i propri membri.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

3. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito con le modalità stabilite dallo statuto.

#### Art. 26.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla provincia fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il consiglio dei delegati.

3. Al membro effettivo nominato dalla provincia è affidata la presidenza del collegio.

4. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;

b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;

c) verifica, con le modalità stabilite nello statuto, la legittimità degli atti non sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 29, presentando eventuali rilievi e osservazioni agli organi consortili;

d) presenta annualmente alla provincia delegata una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio, nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c);

e) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

#### Art. 27.

##### *Statuto*

1. Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto che detta le disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le previsioni della presente legge.

2. In particolare lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa;

b) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;

c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili.

3. Lo statuto è deliberato dal consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

4. Lo statuto deliberato è trasmesso alla provincia competente che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, lo invia con il proprio parere alla giunta regionale.

5. Lo statuto è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Il testo deliberato dal consiglio dei delegati può essere modificato, in sede di approvazione, tenuto conto del parere espresso dalla provincia e comunque per assicurarne la funzionalità e l'omogeneità in rapporto agli altri statuti consortili.

6. Lo statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui al presente articolo.

#### Art. 28.

##### *Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili*

1. Le deliberazioni del consorzio sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per cinque giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del consorzio medesimo.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine di affissione.

3. Le deliberazioni soggette al controllo diventano esecutive ai sensi dell'art. 29.

#### Art. 29.

##### *Controllo sugli atti*

1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità e di merito i regolamenti, le deliberazioni di approvazione del perimetro di contribuzione ed i piani di classifica degli immobili.

2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità i bilanci, le variazioni di bilancio, i conti consuntivi, gli atti di riparto della contribuzione, nonché le concessioni, le licenze e i permessi di cui all'art. 44, comma 2, lettera c).

3. Le deliberazioni sottoposte al controllo sono inviate alla provincia entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Il bilancio e il conto consuntivo sono inviati unitamente alla relazione illustrativa del collegio dei revisori dei conti.

4. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, delibera di non aver riscontrato vizi ovvero li annulla con provvedimento motivato. Trascorso tale termine senza che la provincia abbia deliberato, gli atti s'intendono controllati senza rilievi. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiedere chiarimenti o elementi integrativi e ricomincia a decorrere dal ricevimento dei medesimi.

5. Gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi dalla data in cui la provincia delibera di non aver riscontrato vizi ovvero, in mancanza di una deliberazione di annullamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni.

6. La provincia esercita altresì i poteri sostitutivi per gli atti dei consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro un termine, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile.

7. A tal fine, trascorso il termine senza che il consorzio abbia adottato gli atti, la provincia, d'ufficio o su segnalazione degli interessati, delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima. Per gli atti di particolare complessità previsti dalla presente legge le province, su richiesta motivata dei consorzi, prima di avviare la procedura di sostituzione, possono concedere per una sola volta, prima della scadenza una proroga dei termini fino ad un massimo di dodici mesi.

8. Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la provincia nomina un commissario per il compimento dello stesso. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono a carico del consorzio di bonifica.

#### Art. 30.

##### *Scioglimento del consiglio*

1. Il consiglio dei delegati può essere sciolto in caso di:

- a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
- b) persistente inattività;
- c) gravi irregolarità amministrative e contabili.

2. In tali casi la provincia provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

3. Qualora il consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero la provincia non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento del consiglio.

4. Contestualmente allo scioglimento la provincia nomina un commissario straordinario del consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo consiglio.

5. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessità l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.

6. Con lo stesso provvedimento viene nominata una consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:

- a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 29;
- b) l'adozione dello statuto consortile e relative modifiche;
- c) la proposta del piano generale di bonifica e dei relativi programmi d'attuazione;
- d) l'assunzione di mutui.

#### Art. 31.

##### *Ricorsi avverso le deliberazioni consortili*

1. Contro le deliberazioni dei consorzi non soggette a controllo è ammesso ricorso alla provincia.

2. Il ricorso può essere presentato da qualsiasi consorziato nei trenta giorni successivi dall'avvenuta pubblicazione dell'atto ed è motivato con riferimento al contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie.

3. La provincia decide in ordine al ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento del medesimo, annullando l'atto o rigettando il ricorso con deliberazione motivata. Trascorso tale termine senza che la provincia si sia pronunciata, il ricorso s'intende respinto.

#### Art. 32.

##### *ConSORZI di secondo grado*

1. Per la realizzazione e la gestione coordinata di opere di bonifica e di servizi che interessino più consorzi possono essere costituiti consorzi di secondo grado.

2. I consorzi di secondo grado sono persone giuridiche pubbliche.

3. Le finalità dei consorzi di secondo grado, i loro compiti, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento sono definiti dai rispettivi statuti. Gli statuti sono predisposti e adottati dai consorzi di bonifica interessati, d'intesa tra loro, e approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

4. Lo statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Ai consorzi di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla presente legge per i consorzi di bonifica.

#### TITOLO V

##### PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA

#### Art. 33.

##### *Programma regionale della bonifica*

1. Gli interventi previsti nei piani generali di bonifica sono realizzati sulla base del programma regionale della bonifica approvato dal consiglio regionale.

2. Il programma dispone per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione.

3. Il programma, avendo come riferimento le disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:

a) le nuove opere di bonifica di competenza pubblica, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 4, nonché l'eventuale percentuale a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui al comma 2 del medesimo articolo;

b) gli interventi di manutenzione delle opere di bonifica di competenza pubblica a carico della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1;

c) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.

4. Contestualmente all'approvazione del programma, il consiglio regionale ripartisce tra le province competenti i finanziamenti per l'attuazione degli interventi previsti per l'anno in corso.

5. La ripartizione del finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), è effettuata sulla base della spesa prevista a carico della Regione.

6. L'ammontare del contributo regionale per le opere di competenza privata è ripartito in proporzione alla spesa complessiva necessaria per la loro realizzazione, quale risulta dalle proposte presentate dalle province ai sensi dell'art. 34, comma 5 e approvate con il programma regionale di cui al presente articolo.

#### Art. 34.

##### *Procedura*

1. Ciascun consorzio di bonifica elabora una proposta di programma relativa al comprensorio di propria competenza e la trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla provincia competente.

2. La proposta è redatta in conformità con le indicazioni deliberate dalla giunta regionale.

3. La proposta è contestualmente inviata ai comuni, alle comunità montane e alle altre province interessate per territorio.

4. Entro il 31 luglio gli enti di cui al comma 3 trasmettono alla provincia competente eventuali osservazioni in ordine alla priorità degli interventi previsti e al coordinamento con le altre opere pubbliche che interessano il medesimo territorio.

5. Entro il 30 settembre la provincia, tenuto conto delle osservazioni ricevute, adotta la proposta definitiva di programma e la trasmette, unitamente a tutti gli atti ricevuti, alla giunta regionale.

6. La giunta elabora la proposta di programma relativa a tutto il territorio regionale e la trasmette al consiglio per l'approvazione.

7. Il programma approvato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 35.

##### *Finanziamento degli interventi di competenza pubblica*

1. Il consiglio regionale approva il programma per le nuove opere di bonifica di competenza pubblica e la conseguente ripartizione delle risorse finanziarie, valutando la loro priorità in rapporto alle altre opere pubbliche previste per ciascun comprensorio e al complesso degli interventi di bonifica da realizzare su tutto il territorio regionale.

2. A tal fine il consiglio regionale tiene conto degli elementi desumibili dai piani generali di bonifica nonché degli eventuali ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei piani e specificatamente motivati nelle proposte di cui all'art. 34, comma 5.

3. Per l'approvazione e il finanziamento degli interventi di manutenzione di cui all'art. 33, comma 3, lettera b), il consiglio regionale valuta anche i tempi necessari per la realizzazione delle opere o dei singoli lotti funzionali, cui gli interventi si riferiscono.

4. I tempi di realizzazione delle opere o dei singoli lotti funzionali sono determinati sulla base delle previsioni dei piani generali di bonifica ed eventualmente aggiornati nelle proposte di cui all'art. 34, comma 5.

#### Art. 36.

##### *Contributi regionali per gli interventi di competenza privata*

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, nei territori classificati montani e nelle zone classificate depresse o svantaggiate ai sensi della legislazione vigente o dall'ordinamento comunitario, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. La concessione di contributi e la determinazione del relativo ammontare sono deliberate dalla provincia competente sulla base dell'ammontare complessivo del finanziamento assegnato dalla Regione ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera c).

4. A tal fine la provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma pluriennale nel *Bollettino ufficiale* della Regione, delibera i criteri per la concessione di contributi, nonché per la determinazione del relativo ammontare e detta il termine per la presentazione delle richieste e dei progetti delle opere da parte dei proprietari immobiliari interessati.

#### Art. 37.

##### *Rendicontazione*

1. Le province provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti regionali di cui alla presente legge in conformità alle disposizioni della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 92 (Finanziamenti regionali per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione agli enti locali. Classificazione nei bilanci e rendicontazione nelle spese).

#### Art. 38.

##### *Interventi urgenti*

1. La giunta regionale può autorizzare le province competenti ad attuare interventi non previsti nel programma regionale per l'anno in corso, anche se non compresi nei piani generali di bonifica, qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili.

2. L'autorizzazione è rilasciata su motivata richiesta delle province.

3. Per il finanziamento d'interventi urgenti è istituito apposito fondo.

4. Le province provvedono all'attuazione degli interventi con le modalità di cui all'art. 41.

#### Art. 39.

##### *Interventi della giunta regionale*

1. La giunta regionale promuove e realizza, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche per realizzare una migliore conoscenza e valutazione degli aspetti fisici, ambientali, sociali ed economici dei comprensori di bonifica anche in rapporto all'elaborazione dei piani generali di bonifica.

2. A tal fine la giunta regionale delibera e finanzia specifici progetti d'intervento.

#### Art. 40.

##### *Relazione triennale*

1. La giunta regionale presenta al consiglio una relazione triennale concernente l'attuazione del programma di cui all'art. 33.

2. La relazione è presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento; contiene dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni di competenza delle province, nonché tutti gli altri elementi che possano consentire la migliore valutazione dei risultati raggiunti.

### TITOLO VI

#### REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E GESTIONE DELLE OPERE

#### Art. 41.

##### *Realizzazione delle opere di competenza pubblica*

1. I consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica di competenza pubblica comprese nel programma regionale approvato dal consiglio e li trasmettono alla provincia competente entro i termini stabiliti dalla provincia medesima.

2. Qualora i consorzi non provvedano alla redazione dei progetti esecutivi nei termini loro assegnati, la provincia competente, previa diffida, dispone in ordine alla redazione dei medesimi in conformità con la normativa vigente.

3. La provincia approva i progetti esecutivi e dispone contestualmente la concessione al consorzio per la realizzazione delle opere; nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire l'eventuale gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione di finanziamenti pubblici.

4. L'approvazione dei progetti esecutivi da parte della provincia competente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

5. Qualora il consorzio di bonifica non provveda in conformità con le disposizioni della concessione, la provincia competente, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.

6. Le opere si intendono compiute e consegnate al consorzio concessionario, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di approvazione del collaudo da parte della provincia competente. Nei casi di cui al comma 5, la consegna al consorzio risulta da apposito verbale.

7. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 6 si applica con riferimento ai singoli lotti.

#### Art. 42.

##### *Esecuzione delle opere di competenza privata*

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, previste nel programma regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche tramite affidamento al consorzio di bonifica competente.

2. La provincia delibera il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati.

3. In caso d'inerzia dei proprietari, la provincia dispone l'intervento sostitutivo del consorzio a spese dei proprietari.

#### Art. 43.

##### *Proprietà pubblica delle opere*

1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'art. 41 appartengono al demanio regionale.

2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime.

3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla giunta regionale.

4. Il consorzio trasmette, altresì, alla giunta copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato.

5. La provincia provvede alla trasmissione alla giunta medesima dell'atto di approvazione del collaudo delle opere.

6. In caso di revoca della concessione di cui all'art. 41, comma 5, agli adempimenti di cui al comma 3 e al comma 4 provvede la provincia.

#### Art. 44.

##### *Gestione delle opere*

1. I consorzi di bonifica provvedono, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate, dalla data del loro compimento.

2. La gestione comprende la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:

a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione a carico dei proprietari immobiliari;

b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui al regio decreto n. 368/1904, art. 134 ed art. 138.

#### Art. 45.

##### *Concessioni, licenze e permessi*

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui al regio decreto n. 368/1904, art. 134 ed art. 138, sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio del genio civile relativamente alla tutela delle acque pubbliche.

2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende respinta.

3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio del genio civile, il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.

4. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

5. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 4 sono comunicati alla giunta regionale.

6. La giunta delibera le direttive cui i consorzi devono attenersi ai fini del rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi. Le direttive sono comunicate anche alle province ai fini del controllo di legittimità di cui all'art. 29.

#### Art. 46.

##### *Violazioni amministrative*

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dal regio decreto n. 368/1904, art. 132 ed art. 133, art. 134 ed art. 136, provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di Polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di guardia giurata.

2. A tal fine gli agenti giurati sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal consorzio competente.

3. La provincia competente provvede all'adozione delle ordinanze-ingiunzioni nonché degli altri provvedimenti attinenti il procedimento sanzionatorio.

4. Copia dei verbali di accertamento e contestazione è trasmessa, a cura dell'agente procedente, anche al consorzio di bonifica.

### TITOLO VII

### DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE

#### Capo I

#### COSTITUZIONE DEI CONSORZI

#### Art. 47.

##### *Modificazioni di consorzi di bonifica già operanti*

1. In prima applicazione della presente legge, il consiglio regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione della delimitazione dei comprensori, individua per ciascuno di essi l'ente titolare delle funzioni di cui all'art. 12, comma 2.

2. A tal fine, per i comprensori nei quali è già operante alla data di entrata in vigore della presente legge un consorzio di bonifica, il consiglio regionale delibera l'attribuzione delle funzioni al consorzio medesimo, qualora quest'ultimo presenti i requisiti di cui all'art. 48.

3. Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, il consiglio regionale dispone l'eventuale modificazione del consorzio conseguente alla variazione dell'ambito territoriale di operatività, dettando le modalità per la liquidazione delle attività pregresse concernenti i territori non più appartenenti al comprensorio e per la relativa successione nei rapporti giuridici e amministrativi da parte di altri consorzi di bonifica.

4. I consorzi modificati ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio regionale, provvedono all'elaborazione del nuovo testo statutario e alla relativa trasmissione alla provincia competente. La provincia lo invia con il proprio parere alla giunta regionale nei trenta giorni successivi.

5. Lo statuto modificato è approvato e pubblicato in conformità all'art. 27, comma 5 e comma 6.

6. Entro i centottanta giorni dall'approvazione dello statuto modificato, i consorzi provvedono all'aggiornamento del catasto consortile, alla determinazione del perimetro di contribuzione ed all'indizione delle elezioni consortili nell'ambito dell'intero comprensorio, nonché agli altri adempimenti prescritti dalla presente legge per la costituzione del consiglio dei delegati.

#### Art. 48.

##### *Requisiti*

1. I consorzi già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati, ai sensi dell'art. 47, quando le proprietà immobiliari consorziate interessano almeno un decimo dell'estensione complessiva del comprensorio di nuova delimitazione.

2. Qualora nello stesso comprensorio siano operanti due o più consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1, le funzioni di cui all'art. 47 sono attribuite al consorzio che presenta, nel comprensorio, la maggiore estensione delle proprietà immobiliari consorziate.

3. Qualora la condizione di cui al comma 1 non sussista in rapporto alle proprietà immobiliari già consorziate alla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio può promuovere, ai fini di cui all'art. 47, l'adesione di altre proprietà immobiliari situate nel comprensorio.

4. Le adesioni di cui al comma 3 sono comunicate alla giunta regionale da parte dei consorzi interessati entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della delimitazione dei comprensori.

#### Art. 49.

##### *Proroga degli organi*

1. Gli organi dei consorzi di bonifica, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge e modificati ai sensi dell'art. 47, sono prorogati fino all'insediamento del consiglio dei delegati eletto ai sensi dell'articolo medesimo, comma 6.

2. È comunque fatta salva la sostituzione dei singoli membri che cessino dalla carica prima dell'insediamento del nuovo consiglio.

#### Art. 50.

##### *Soppressione*

1. Fuori dei casi di cui all'art. 47 e salva la diversa disciplina prevista, per i comprensori interregionali dalle intese di cui all'art. 7, comma 2, i consorzi di bonifica già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi.

2. La soppressione è deliberata dal consiglio regionale, che detta le disposizioni per la liquidazione dell'ente, nonché per la successione da parte di altri consorzi di bonifica.

#### Art. 51.

##### *Istituzione dei nuovi consorzi su iniziativa degli interessati*

1. Nei comprensori di bonifica nei quali le funzioni di cui all'art. 12 non sono attribuite a consorzi già operanti, possono essere istituiti nuovi consorzi su proposta dei proprietari degli immobili situati nei comprensori medesimi.

2. La giunta regionale delibera il termine e le modalità per la presentazione delle proposte d'istituzione nonché le altre disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

3. La deliberazione della giunta regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione e trasmessa alle province competenti.

4. La proposta deve essere presentata da almeno un decimo dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio ovvero dai proprietari degli immobili che interessino almeno un decimo dell'estensione complessiva del medesimo.

5. La proposta deve essere corredata con lo schema preliminare di statuto, nonché con la nomina di un organo provvisorio incaricato dell'indizione delle prime elezioni consortili e degli altri adempimenti per la costituzione del consiglio dei delegati.

6. La proposta di istituzione è presentata alla provincia competente che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge e con la deliberazione di cui al comma 2, la invia alla giunta regionale per la successiva trasmissione al consiglio regionale.

7. Il consiglio regionale delibera l'istituzione del consorzio nonché le relative disposizioni di attuazione. Il consiglio può apportare allo statuto proposto modificazioni per garantirne la legittimità e la funzionalità.

8. L'organo provvisorio, entro centottanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 7, provvede agli adempimenti di cui all'art. 47, comma 6.

#### Art. 52.

##### *Istituzione d'ufficio*

1. Fuori dei casi di cui all'art. 47, all'art. 51 e salvo quanto previsto all'art. 53, l'istituzione dei consorzi di bonifica è deliberata d'ufficio dal consiglio regionale su proposta della giunta.

2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione consiliare, la provincia competente nomina una commissione provvisoria di amministrazione del consorzio, incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del consiglio dei delegati.

3. La commissione è composta da sette membri dei quali:

- a) uno nominato dalla provincia con funzioni di presidente;
- b) due designati dai due comuni del comprensorio con il maggior numero di abitanti;
- c) tre designati dalle associazioni agricole più rappresentative nell'ambito del comprensorio;
- d) uno designato dall'associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e di miglioramenti fondiari.

4. La commissione, entro novanta giorni dalla nomina, elabora lo statuto provvisorio del consorzio e lo trasmette alla provincia che lo invia, con il proprio parere, alla giunta regionale nei trenta giorni successivi.

5. Lo statuto è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Il consiglio regionale può apportare modificazioni allo statuto elaborato dalla commissione, tenuto conto del parere espresso dalla provincia e comunque per assicurarne la funzionalità.

6. Nei centottanta giorni successivi all'approvazione dello statuto, la commissione provvede agli adempimenti di cui all'art. 47, comma 6.

#### Art. 53.

##### *Attribuzione alle comunità montane delle funzioni consortili*

1. Nei comprensori di bonifica nei quali non sia stato costituito un consorzio su iniziativa degli interessati, le funzioni di cui all'art. 12 sono esercitate, nei casi di cui al comma 2, dalle comunità montane competenti per territorio.

2. L'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio regionale qualora il comprensorio di bonifica ricada nel territorio della comunità montana:

- a) per intero;
- b) per una parte non inferiore al 70 per cento.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), la comunità montana esercita le funzioni di cui al presente articolo nell'ambito dell'intero comprensorio.

4. Qualora il comprensorio ricada nell'ambito territoriale di due o più comunità montane e non sussista per nessuna di esse la condizione di cui al comma 2, lettera b), le comunità montane interessate possono stipulare apposite convenzioni per l'esercizio in comune delle funzioni del consorzio, fermo restando la sussistenza della condizione medesima in rapporto all'ambito territoriale complessivo delle comunità montane convenzionate.

5. Nei casi di cui al comma 4 il consiglio regionale delibera l'attribuzione delle funzioni alla comunità montana individuata a tal fine dalla convenzione.

6. Salvo quanto previsto in materia di controllo dall'art. 29, dall'art. 30 e dall'art. 31, le comunità montane esercitano le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo con le modalità stabilite per i consorzi di bonifica, in quanto compatibili con il rispettivo ordinamento.

7. Le comunità montane, entro tre mesi dalla deliberazione del consiglio regionale con la quale vengono loro attribuite le funzioni consortili, predispongono e trasmettono alla giunta regionale un regolamento che disciplina l'esercizio delle funzioni medesime. In particolare il regolamento prevede:

a) l'istituzione di capitoli speciali di entrata e di spesa per l'attività di bonifica;

b) i criteri per la determinazione della spesa di gestione delle funzioni da porre a carico delle proprietà immobiliari beneficiarie della bonifica;

c) le forme di partecipazione da parte dei proprietari degli immobili del comprensorio, che deve riguardare gli atti fondamentali concernenti la bonifica e in particolare il piano di classifica degli immobili.

8. Il regolamento è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

9. Qualora la comunità montana non provveda, nei termini stabiliti, alla trasmissione del regolamento, ovvero quest'ultimo non venga approvato, l'attribuzione delle funzioni è revocata e il consiglio regionale provvede all'istituzione di un consorzio di bonifica ai sensi dell'art. 52.

### Capo II

#### RICOGNIZIONE DELLE OPERE

##### Art. 54.

##### *Opere pubbliche regionali*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di bonifica realizzate dalla Regione e già completate anche per lotti funzionali.

2. La ricognizione è approvata con deliberazione della giunta, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Per ciascuna opera è indicato l'ente cui è stata consegnata e la data dell'avvenuta consegna.

4. Qualora l'opera non risulti ancora consegnata all'ente cui compete la gestione in base alla normativa vigente, la giunta regionale provvede, nella medesima deliberazione, alla sua individuazione.

5. Per le opere di cui al comma 4, la deliberazione di ricognizione sostituisce la dichiarazione di compimento e l'opera si intende, a tutti gli effetti, consegnata all'ente individuato, dalla data della pubblicazione della deliberazione medesima.

6. La ricognizione comprende, anche le opere che presentano i requisiti di opere idrauliche, gli acquedotti e le strade. La loro classificazione e l'individuazione dell'ente consegnatario è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

7. Qualora alla data della ricognizione non siano state ancora avviate le procedure per la classificazione delle opere di cui al comma 6, la giunta regionale promuove l'avvio delle procedure medesime.

8. Per assicurare la manutenzione delle opere di cui al comma 6 fino alla definizione del procedimento di classificazione e alla loro consegna all'ente competente per la gestione, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, un piano straordinario di manutenzione.

##### Art. 55.

##### *Altre opere pubbliche*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede altresì ad individuare, con deliberazione pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione, le opere pubbliche di bonifica che presentano le caratteristiche di opere idrauliche, gli acquedotti e le strade, già completate alla data del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici).

2. La deliberazione d'individuazione delle opere sostituisce ove non effettuata, la dichiarazione di compimento delle medesime. La loro classificazione e l'individuazione dell'ente consegnatario è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

3. La manutenzione delle opere, fino alla definizione del procedimento di classificazione, è assicurata con il piano di cui all'art. 54, comma 8.

4. Tutte le opere di bonifica realizzate anteriormente alla data di cui al comma 1 e non comprese nella deliberazione della giunta regionale, s'intendono completate e consegnate, a tutti gli effetti di legge, al consorzio di bonifica competente per territorio.

### Capo III

#### NORME TRANSITORIE

##### Art. 56.

##### *Realizzazione degli interventi*

1. Fino all'elaborazione dei piani generali di bonifica di cui all'art. 8 l'attività pubblica di bonifica è realizzata sulla base di un programma annuale deliberato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

2. Ai fini della predisposizione del programma, le province trasmettono alla giunta regionale, entro il 30 settembre, una proposta motivata con l'indicazione degli interventi da realizzare nei comprensori di competenza, la relativa priorità, la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali nonché l'eventuale percentuale a carico dei proprietari immobiliari interessati ai sensi dell'art. 3.

3. Per i comprensori nei quali le funzioni di consorzio di bonifica sono già state attribuite all'ente competente, la proposta è elaborata con le procedure di cui all'art. 34.

##### Art. 57.

##### *Funzionamento dei consorzi*

1. Fino all'individuazione da parte del consiglio regionale degli enti competenti ad esercitare le funzioni di consorzio di bonifica, i consorzi già istituiti all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare nei territori di loro competenza, in conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 (Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario - delega delle funzioni agli enti locali), titolo II.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì alle comunità montane che esercitano le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge n. 83/1977, art. 28, comma 2.

### TITOLO VIII

#### ALTRE DISPOSIZIONI

##### Art. 58.

##### *Canali demaniali d'irrigazione*

1. Le funzioni amministrative concernenti i canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione Toscana ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), art. 12, sono esercitate dalle province competenti per il comprensorio di bonifica in cui ciascun canale ricade.

2. Le province provvedono alla gestione dei canali, di norma, tramite concessione al consorzio di bonifica competente per territorio.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province provvedono alla ricognizione dei canali, formulando eventuali proposte per l'utilizzazione dei medesimi.

4. La ricognizione e le proposte sono trasmesse alla giunta regionale, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

##### Art. 59.

##### *Soppressione dei consorzi idraulici di difesa e di scolo*

1. I consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria sono soppressi e nelle relative funzioni succedono i consorzi di bonifica competenti per territorio. I consorzi di bonifica succedono altresì ai consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria).

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera la soppressione, individua il consorzio di bonifica competente a succedere nelle funzioni e detta le disposizioni per la successione.

3. Qualora il consorzio idraulico ricada nell'ambito di più comprensori, la deliberazione del consiglio regionale stabilisce altresì i criteri per il riparto del patrimonio e dei rapporti giuridici tra i consorzi di bonifica interessati.

#### Art. 59-bis

##### *Norme transitorie per i consorzi idraulici di terza categoria*

1. Fino all'individuazione dei consorzi di bonifica competenti a succedere nelle funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo ai sensi dell'art. 59, le funzioni idrauliche già proprie dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dagli enti territorialmente competenti come da allegato alla presente legge.

2. Il personale dei consorzi idraulici di terza categoria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 1992, è assegnato agli enti di cui al comma 1 in via temporanea e fino al definitivo trasferimento secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n. 520.

3. Agli enti di cui al comma 1 è inoltre temporaneamente assegnato il restante personale dei consorzi idraulici, in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1993, per l'assolvimento delle funzioni regionali di bonifica, con oneri a carico della funzione stessa.

4. Per l'assolvimento delle funzioni di cui sopra e fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 34/1994, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad emettere ruoli di contribuzione con riferimento alle funzioni già esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria.

5. All'inclusione di eventuali ulteriori consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale nell'allegato di cui al comma 1, provvede la giunta regionale attribuendo le relative funzioni al consorzio di bonifica, ovvero alla provincia, ovvero alla comunità montana territorialmente competenti.

#### Art. 59-ter

##### *Norme transitorie per la manutenzione di altre opere idrauliche*

1. Fino all'attuazione del capo II del titolo VII, nonché dell'art. 59 della presente legge, la manutenzione delle opere di regimazione idraulica, ricomprese nelle attività di cui all'art. 2 e non di competenza dei già disciolti consorzi idraulici di terza categoria, è attribuita al consorzio di bonifica o, in mancanza di questo, alla comunità montana o, in mancanza anche di questa, alla provincia territorialmente competente. Alla individuazione delle opere e del relativo ente competente provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

2. Gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati, previa determinazione dell'entità della partecipazione pubblica e privata nella spesa occorrente per la manutenzione delle opere secondo lo spirito delle classificazioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, ad emettere ruoli di contribuzione per l'esercizio delle funzioni così loro attribuite.

#### Art. 60.

##### *Opere idrauliche, acquedotti e strade*

1. Il compimento, la consegna, la manutenzione e la proprietà delle opere idrauliche, delle strade e degli acquedotti, anche se realizzate ai sensi della presente legge, sono regolati dalle disposizioni vigenti che disciplinano tali opere.

#### Art. 61.

##### *Norme finanziarie*

1. Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge ed individuati all'art. 33, all'art. 38, all'art. 39, all'art. 54 e all'art. 56 si fa fronte, per l'esercizio 1995, con i fondi allocati nel bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Per l'anno 1994 restano salve le procedure di spesa previste all'art. 32 della legge regionale n. 83/1977.

#### Art. 62.

##### *Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale n. 83/1977 e successive modificazioni, salvo:

a) l'art. 3 e l'art. 25, fino alla data della deliberazione di cui all'art. 11, comma 4;

b) l'art. 28, comma 2, fino alla data d'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica o di attribuzione delle relative funzioni all'ente competente ai sensi della presente legge;

c) le disposizioni del titolo II fino alla individuazione degli enti competenti ad esercitare le funzioni dei consorzi di bonifica nei comprensori delimitati ai sensi della presente legge;

d) l'art. 32 e l'art. 40 fino al 31 dicembre 1994.

(*Omissis*).

03R0708

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2003, n. 16.

**Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea.**

(*Publicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2003*)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 concernente: «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» e successive modifiche.*

1. L'art. 1 della legge regionale 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Regione promuove lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, inteso quale trasporto pubblico regionale, provinciale e comunale, riconoscendo al medesimo un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità nel proprio territorio, attraverso:

a) il decentramento a livello locale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;

b) l'utilizzazione ottimale dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un adeguato equilibrio tra le risorse destinate, rispettivamente, all'esercizio ed agli investimenti, con particolare riguardo alle tecnologie avanzate;

c) l'incentivazione e il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, favorendo il riequilibrio modale attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;

d) l'incentivazione ed il miglioramento della mobilità extraurbana, mediante il riassetto dell'intera rete e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;

e) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore;

f) la regolamentazione dei rapporti fra ente affidante e soggetto affidatario attraverso i contratti di servizio improntati a principi di economicità ed efficienza;

g) il rafforzamento dell'integrazione modale e tariffaria, contribuendo alla definizione dei meccanismi incentivanti l'integrazione stessa;

h) il monitoraggio della mobilità nel territorio regionale, favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico;

i) la promozione, anche attraverso le aziende di trasporto, di campagne istituzionali a livello regionale volte a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del trasporto pubblico ed al rispetto dei beni e dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio.»

#### Art. 2.

##### *Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 2 della legge regionale 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Trasporto pubblico locale*). — 1. Il trasporto pubblico locale costituisce l'insieme dei sistemi di mobilità di persone, terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata, anche se i passeggeri costituiscono una particolare categoria di utenti, nell'ambito del territorio regionale.

2. Il trasporto pubblico locale di cui al comma 1, si articola in:

- a) servizi per ferrovia;
- b) servizi su strada;
- c) servizi con impianti a fune;
- d) servizi di metropolitana;
- e) servizi aerei;
- f) servizi marittimi, lacuali e fluviali.

3. I servizi di cui al comma 2, lettera a), sono quelli specificati negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alla Regione ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), sono quelli svolti con linee automobilistiche, nonché con sistemi ad impianto fisso ed a guida vincolata.

5. I servizi di cui al comma 2, lettera c), sono quelli disciplinati dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59 (Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica delle relative infrastrutture).

6. I servizi di cui al comma 2, lettera d), sono quelli svolti con sistemi di trasporto pubblico di massa, rapido, di alta capacità e frequenza nell'ambito delle grandi aree urbane e dei loro dintorni.

7. I servizi di cui al comma 2, lettera e), sono quelli svolti con aeromobili ed elicotteri per soddisfare la domanda di mobilità nell'ambito della regione.

8. I servizi di cui al comma 2, lettera f), sono quelli svolti con natanti per soddisfare la domanda di mobilità nell'ambito della regione.

#### Art. 3.

##### *Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *Distinzione dei servizi di trasporto pubblico locale*. — 1. I servizi di trasporto pubblico locale, in considerazione delle caratteristiche del percorso, si distinguono in servizi di linea:

- a) comunali;
- b) provinciali;
- c) regionali.

2. Sono servizi di linea comunali:

a) i servizi svolti nell'ambito del territorio di un comune, caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità di insediamenti urbani

b) i servizi di cui alla lettera a) che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;

c) i servizi di cui alle lettere a) e b) che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo, nonché con un centro di servizi o uno sportello polifunzionale.

3. Sono servizi di linea provinciali:

a) i servizi che hanno origine e destinazione nell'ambito del territorio della provincia e che collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia;

b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa.

4. Sono servizi di linea regionali i servizi per ferrovia, i servizi su strada che collegano il territorio di due o più province ovvero il territorio della Regione con quello di una Regione limitrofa, i servizi aerei ed i servizi marittimi.»

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 30/1998*

1. All'art. 4 della legge regionale n. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole: «di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «su strada» e dopo la lettera d) è aggiunta infine la seguente: «d-bis) di gran turismo.»;

b) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma è sostituito dal seguente:

«4 Sono servizi di linea speciali quelli riservati a determinate categorie di soggetti quali i lavoratori, portatori di handicap e soggetti a ridotta capacità motoria.

e) dopo il comma è aggiunto, infine, il seguente:

«5 bis. Sono servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettuano a tariffa libera.»

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Bacini di traffico ed unità di rete*). — 1. La rete del trasporto pubblico locale è suddivisa in bacini di traffico coincidenti con i territori delle province e del comune di Roma. I bacini di traffico sono costituiti da un'equilibrata offerta di servizi integrati con l'obiettivo di servire il maggior numero di utenti e di conseguire il più alto grado di efficienza.

2. I bacini di traffico sono articolati in unità di rete, intese come insieme di linee tra loro funzionalmente connesse e che possono ricomprendere uno o più comuni, in base a criteri di economicità, efficienza e produttività, al fine di conseguire un'equilibrata offerta di servizi e l'obiettivo del più alto grado di intermodalità.

3. È fatta salva almeno una unità di rete per i servizi pubblici di trasporto:

a) nei comuni di Ponza e Ventotene

b) nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che raggiungano tale limite svolgendo i servizi attraverso le forme associative di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

c) nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti aventi particolari caratteristiche territoriali, sociali ed economiche e interessati da variazioni del numero dei cittadini presenti nel corso dell'anno in relazione ai flussi turistici stagionali, individuati ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a).»

## Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Funzioni e competenze della Regione*). — 1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale svolge le funzioni e i compiti che richiedono l'esercizio unitario ed in particolare:

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti agli enti locali dalla presente legge e dalle altre leggi regionali in materia di direttiva, vigilanza e sostituzione in relazione alle funzioni delegate;

b) adotta il piano regionale dei trasporti (PRT) ed i relativi aggiornamenti;

c) verifica la conformità dei piani di bacino e dei piani urbani del traffico (PUT) e dei piani urbani della mobilità (PUM) rispetto al piano di cui alla lettera b);

d) adotta il programma triennale di cui all'art. 18;

e) individua, ai sensi dell'art. 17, le unità di rete, la rete e il livello dei servizi minimi regionali, nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori;

f) stabilisce gli investimenti ai sensi dell'art. 16, raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma;

g) stabilisce, nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 18, le modalità per la determinazione delle tariffe

h) determina; ai sensi dell'art. 23 bis, il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto di cui all'art. 2 finanziati dalla Regione;

i) provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 1, alla ripartizione tra le province e all'assegnazione al comune di Roma delle risorse finanziarie previste dal fondo regionale dei trasporti di cui all'art. 30, nonché all'ispezione sull'utilizzo delle risorse finanziarie ripartite ed assegnate;

l) esercita le funzioni relative ai servizi di cui all'art. 3, comma 4 ed in particolare:

1) stipula i contratti di servizio;

2) stipula e promuove accordi di programma per i servizi per ferrovia con il Ministero competente in materia di trasporto, per la determinazione di interventi diretti al risanamento tecnico-economico del materiale rotabile e delle infrastrutture;

3) eroga le risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio;

4) assegna i contributi per gli investimenti;

5) provvede agli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

6) elabora i piani per la mobilità delle persone handicappate previsti dall'art. 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

7) rilascia il nullaosta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio;

8) esprime l'assenso in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda al subentro nell'affidamento del servizio sentite le organizzazioni sindacali del settore;

9) rilascia le autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

10) vigila sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

11) vigila sullo stato giuridico, sul trattamento economico, previdenziale e assicurativo e sull'orario di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di linea;

m) individua i criteri per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 4, commi 4 e 5 e ne promuove la realizzazione;

n) esercita le funzioni relative ai servizi di gran turismo, che collegano il territorio della Regione con quello di una Regione limitrofa, ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei servizi stessi, promuovendo, ove necessario, l'intesa con la Regione limitrofa;

o) individua, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 285/1992, i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti, che sono tenuti ad adottare i piani urbani del traffico.»

## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Funzioni attribuite alle province*). — 1. Sono attribuite alle province, ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997, le seguenti funzioni:

a) l'adozione dei piani di bacino per assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale, sulla base della rete dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione;

b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera c), con oneri a carico del proprio bilancio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis;

c) i servizi di linea provinciali di cui all'art. 3, comma 3, ivi comprese le funzioni ed i compiti ad essi connessi;

d) l'individuazione, ai sensi dell'art. 17, delle unità di rete, della rete e del livello dei servizi minimi provinciali, nonché delle aree a domanda debole connesse ai servizi stessi, sentiti i comuni singoli o associati, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori;

e) l'assegnazione, ad eccezione del comune di Roma, ai comuni facenti parte dei rispettivi bacini di traffico, sulla base dei criteri previsti all'art. 17, delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni necessari per assicurare i servizi minimi comunali. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, tali risorse possono essere assegnate esclusivamente per i servizi svolti nei comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti

f) le funzioni amministrative relative all'assegnazione dei contributi per gli investimenti;

g) le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultima comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

h) l'adozione dei piani per la mobilità delle persone handicappate, previsti dall'art. 26, comma 3 della legge n. 104/1992;

i) le funzioni relative ai servizi di gran turismo regionali e provinciali, ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei servizi stessi, promuovendo, ove necessario, l'intesa con le altre province;

l) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio nonché per la cessione delle aziende private;

m) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo n. 285/1992;

n) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo.»

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 30/1998*

1. I commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/1998 sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/1998 le parole: «della legge regionale n. 4/1997» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)».

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 30/1998*

1. All'art. 9 della legge regionale n. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni conferite)»;

b) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le province, in relazione alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 7 ed a quelle delegate ai sensi dell'art. 8 provvedono all'esercizio dei seguenti compiti:»;

c) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente

«a) individuare i comuni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c)»;

d) la lettera c) del comma 1 è soppressa;

e) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

«e bis) stabilire le tariffe relative ai servizi di cui all'art. 3, comma 3, sulla base dei principi e dei criteri indicati all'art. 30-bis»;

f) la lettera g) del comma 1 è soppressa.

## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Funzioni conferite ai comuni*). — 1. Relativamente ai servizi di linea comunali di cui all'art. 3, comma 2, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) adozione dei piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, ivi compresi i piani per la mobilità delle persone bandicappate di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 104/1992;

b) individuazione, ai sensi dell'art. 17, delle unità di rete, della rete e del livello dei servizi minimi comunali, nonché delle aree a domanda debole connesse ai servizi stessi, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla provincia stessa ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e), privilegiando l'integrazione tra le varie modalità e favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi;

c) far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con riutilizzo di veicoli fino a nove posti;

d) promozione dell'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 3;

e) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis;

f) regolamentazione dei servizi svolti in economia; fermo restando l'obbligo di istituire un conto economico distinto per i servizi di trasporto in gestione diretta,

g) affidamento dei servizi di competenza;

h) stabilire le tariffe relative ai servizi di cui all'art. 3, comma 2, sulla base dei principi e dei criteri indicati all'art. 30-bis;

i) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo.

2. Sono altresì attribuiti ai comuni:

a) le funzioni relative ai servizi pubblici di gran turismo esercitati nel territorio comunale, ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei servizi stessi;

b) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché per la cessione delle aziende private;

c) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo n. 285/1982;

d) le funzioni relative all'accertamento di cui all'art. 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 come specificate nell'art. 7, comma 1, lettera g).

3. Sono connessi all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 2 i seguenti compiti:

a) svolgimento delle procedure concorsuali per la scelta degli affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti di servizio;

b) erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio e compimento degli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

c) invio alla Regione e alla provincia competente dei dati nonché dei risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.

4. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti già conferite ai comuni ai sensi della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche».

## Art. 11.

*Inserimento dell'art. 10-bis alla legge regionale n. 30/1998*

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 30/1998 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Funzioni conferite alle comunità montane*). — 1. Le comunità montane che esercitano i servizi di cui all'art. 3, comma 2, possono istituire altresì servizi aggiuntivi, con oneri a carico dei propri bilanci.».

## Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Piano regionale dei trasporti*). — 1. La Regione, in conformità agli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale, adotta il PRT, inteso a realizzare l'integrazione dei vari modi di trasporto, configurando un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale della regione.».

## Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Contenuto del piano regionale dei trasporti e pianificazione regionale settoriale*). — 1. Per le finalità di cui all'art. 11 il PRT, nel rispetto dei criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:

a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine;

b) individua le infrastrutture da realizzare che interessano il settore;

c) individua, ai sensi dell'art. 17, le unità di rete e la rete dei servizi minimi regionali, nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi;

d) individua le misure per assicurare l'integrazione tra i vari modi di trasporto, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente.

2. I piani regionali settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale, fluviale, marittimo e delle merci costituiscono parte integrante del PRT.».

## Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Procedura per l'adozione del piano regionale dei trasporti*). — 1. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti, avvalendosi dell'agenzia di cui all'art. 27, predispone uno schema di PRT, sentite le province e il comune di Roma.

2. Lo schema di PRT di cui al comma 1 è adottato dalla giunta regionale con apposita deliberazione, è pubblicato sul BUE e contestualmente inviato alle province ed ai comuni capoluoghi di provincia.

3. Tutti i soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni scritte entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il predetto termine il Presidente della Regione provvede ad indire un'apposita conferenza regionale, per un esame congiunto dello schema di PRT.

4. La conferenza di cui al comma 3 può essere articolata in sottoconferenze di livello provinciale, cui partecipano gli enti locali e loro associazioni, coordinati dalla provincia, le rappresentanze delle forze economiche, imprenditoriali, sociali e culturali, nonché le associazioni degli utenti e degli esercenti il trasporto pubblico e privato.

5. La giunta regionale, dopo aver esaminato le proposte e le osservazioni scaturite nel corso della fase partecipativa di cui al comma 4, adotta la proposta di PRT e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione.

6. Il PRT adottato dal Consiglio regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* regionale ed acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.».

#### Art. 15.

##### *Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Piani urbani del traffico e piani urbani per la mobilità*). — 1. I piani urbani del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 285/1992, e i piani urbani per la mobilità di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999) sono predisposti in conformità agli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale ed agli obiettivi del PRT ove esistenti.».

#### Art. 16

##### *Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Piani di bacino per la mobilità nei territori provinciali*). — 1. I piani relativi ai bacini di cui all'art. 5 sono adottati dal comune di Roma e dalle province, sentiti i comuni interessati, tenendo conto degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale e degli obiettivi del PRT, ove esistenti, ovvero, in assenza del PRT, della rete e delle unità di rete individuate dalla Regione, con il fine di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, favorendo in particolare le modalità di trasporto con minore impatto ambientale.

2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, di quella delle infrastrutture, nonché dell'assetto socio-economico e territoriale:

a) individuano le unità di rete, la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali, nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi;

b) prevedono misure per favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto ed eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori;

c) individuano, per le finalità di cui all'art. 16, gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

3. La provincia di Roma ed il comune di Roma, previa intesa, predispongono i rispettivi schemi di piano di bacino. In caso di mancata intesa, la Regione provvede a redigere gli schemi ed approvare i relativi piani di bacino.

4. Ai fini di cui al comma 1 gli schemi di piani di bacino predisposti dalle province sono depositati presso le segreterie delle province stesse. Dell'avvenuto deposito è data notizia nel *Bollettino ufficiale* regionale. I comuni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito, possono inviare alle province proposte di modifica per un migliore raccordo tra i servizi comunali e provinciali di rete.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, le province, sulla base delle eventuali proposte pervenute, adottano i piani di bacino e li trasmettono alla Regione per la relativa verifica di conformità.».

#### Art. 17.

##### *Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 16 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Investimenti*). — 1. La giunta regionale stabilisce gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da utilizzare per il servizio in base ai piani di cui al comma 2.

2. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative attrezzature e beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario, la giunta regionale, previa intesa con le province e il comune di Roma, approva piani specifici contenenti:

a) l'individuazione della tipologia dei mezzi ed attrezzature per i servizi di competenza della Regione, delle province e dei comuni;

b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento.

3. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, il Presidente della Regione convoca un'apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

4. Per quanto attiene al materiale rotabile ed alle infrastrutture ferroviarie, la giunta regionale adotta specifici piani d'intervento.».

#### Art. 18.

##### *Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 17 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Definizione dei servizi minimi e delle relative risorse, nonché degli obblighi di servizio pubblico*). — 1. La Regione determina, nell'ambito del programma triennale previsto dall'art. 18, le risorse necessarie ad assicurare i servizi minimi relativi al trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a garantire la domanda di mobilità dei cittadini, nonché ripartisce tra le province e assegna al comune di Roma le risorse di cui all'art. 30, comma 2, lettera c), tenendo conto delle risorse destinate ai servizi regionali, in funzione, in particolare:

a) della popolazione residente, dell'estensione e delle caratteristiche del territorio;

b) dell'integrazione fra le reti di trasporto;

c) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

d) della presenza sul territorio di servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, nonché di rilevanti insediamenti produttivi e di altri poli generatori di mobilità;

e) delle necessità di trasporto delle persone a mobilità ridotta.

2. La Regione, le province ed i comuni definiscono le unità di rete, la rete di servizi minimi di propria competenza, nonché i relativi livelli, sulla base delle risorse determinate ai sensi del comma 1, anche in assenza del PRT di cui all'art. 11. La Regione, per i servizi di propria competenza, provvede con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. La Regione, le province ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.».

#### Art. 19.

##### *Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Programma triennale. Finalità e disciplina*). — 1. La giunta regionale, sulla base delle indicazioni del PRT, sentite le organizzazioni sindacali, nonché le associazioni degli utenti e dei consumatori, adotta il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale contenente:

a) l'organizzazione dei servizi;

b) l'integrazione modale e tariffaria;

c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;

d) le modalità di determinazione delle tariffe;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;  
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;  
g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

2. Il programma triennale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 30/1998*

1. All'art. 19 della legge regionale n. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole: «per quanto riguarda l'aggiudicazione si tiene conto del» sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione è effettuata sulla base del»;

b) dopo la lettera c) del comma 2 sono aggiunte infine le seguenti: «c bis) una o più unità di rete costituiscono, di norma, l'entità minima da porre a gara»;

c) ter) il bando di gara deve contenere le disposizioni di cui all'art. 22 ed il capitolato di gara deve indicare il canone di utilizzo, le garanzie e gli standard di manutenzione dei beni in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dello stesso art. 22»;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) al comma 5 le parole: «ivi compreso quello stipulato ai sensi del comma 4» sono soppresse.

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 30/1998*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 30/1998 è aggiunto infine il seguente:

«2-bis. Al personale impiegato dalle aziende che costituiscono associazioni temporanee di imprese per lo svolgimento del trasporto pubblico locale, considerato cumulativamente, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nonché della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)».

#### Art. 22.

##### *Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 30/1998*

1. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«3. L'affidatario, previa diffida, incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

a) nel caso vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente;

b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;

c) in caso di mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente».

#### Art. 23.

##### *Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Sostituzione del soggetto gestore. Disciplina del personale e dei beni). — 1. In caso di sostituzione di soggetto gestore del servizio, compresa quella a seguito delle procedure di gara di cui all'art. 19, al personale dipendente si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'impresa che cessa il servizio presenta all'ente affidante l'elenco del personale dipendente alla data di cessazione suddiviso per qualifica e costo complessivo;

b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante alla nuova impresa è disciplinato dall'art. 26, allegato A), del regio decreto 148/1931, dall'art. 2112 del codice civile e dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», ove applicabili;

c) il personale trasferito conserva l'inquadramento contrattuale e il trattamento economico acquisito, salvo diverso accordo con le organizzazioni sindacali.

2. In caso di cessazione dell'esercizio totale o parziale da parte di un'impresa e di affidamento ad un nuovo gestore, i beni essenziali per l'effettuazione del servizio per i quali siano stati corrisposti contributi pubblici sono messi a disposizione ovvero trasferiti al nuovo gestore che ne faccia richiesta, secondo le seguenti modalità:

a) l'affidatario del servizio di trasporto deve dichiarare all'ente affidante i beni utilizzati per il servizio, specificando quelli per i quali ha ottenuto contributi pubblici;

b) l'ente affidante individua i beni essenziali per l'effettuazione del servizio di trasporto, che devono essere riportati nel contatto di servizio;

c) il nuovo gestore, in caso di trasferimento in proprietà, corrisponde all'impresa cessante il valore di mercato dei beni al netto dei contributi ricevuti dalla stessa impresa cessante, secondo il loro valore residuo iscritto in bilancio; in caso di messa a disposizione dei beni il nuovo gestore corrisponde all'impresa cessante il canone per l'utilizzo dei beni medesimi, definito ai sensi del comma 3;

d) il nuovo gestore subentra nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti ed ai contributi ricevuti nei confronti dell'ente concedente i contributi stessi;

e) il valore residuo iscritto in bilancio, relativo alle somme ricevute a titolo di contributo per i beni rimasti nella disponibilità dell'impresa cessante il servizio e che non sono più destinati al trasporto pubblico, è restituito all'ente concedente il contributo;

f) il contributo ricevuto non è restituito qualora siano trascorsi, a decorrere dal provvedimento di concessione del medesimo:

1) per il materiale rotabile i termini di cui all'art. 10 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);

2) per le attrezzature e le infrastrutture il periodo di quindici anni;

g) i vincoli di destinazione di cui alla legge regionale n. 45/1982 cessano con la restituzione dei contributi o con la decorrenza dei termini di cui alla lettera f);

h) all'impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo.

3. Gli enti affidanti i servizi determinano il canone di utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera c), in base alle rilevazioni dell'agenzia prevista dall'art. 27. Il canone è soggetto ad adeguamento annuale in base al tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT».

#### Art. 24.

##### *Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 30/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/1998 le parole: «allo scopo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali».

2. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/1998 le parole da «per l'accesso» a «su strada» sono sostituite dalle seguenti: «tecnici, morali e professionali per lo svolgimento dei servizi».

#### Art. 25.

##### *Inserimento dell'art. 23-bis alla legge regionale n. 30/1998*

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 30/1998 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale). — 1. La Regione, avvalendosi dell'agenzia di cui all'art. 27, determina, per i servizi di trasporto pubblico locale previsti dall'art. 2, limitatamente a quelli finanziati dalla Regione stessa, il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi medesimi, che viene aggiornato almeno ogni tre anni.

2. Il costo economicamente sufficiente di produzione è ripartito tra costo di trazione e costo di organizzazione; il costo di trazione è determinato sulla base del chilometraggio complessivo di esercizio e può essere distinto per fasce chilometriche aziendali; il costo di organizzazione è determinato dal numero dei mezzi e del personale destinato ad essere impiegato a soddisfare il chilometraggio complessivo dell'esercizio nonché dalle spese generali.

3. Per la determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione, la Regione tiene conto, in particolare:

- a) della contrattazione collettiva vigente per la corretta individuazione dei costi del personale;
- b) della variazione degli oneri relativi al prezzo dei carburanti.

4. Il costo economicamente sufficiente di produzione rappresenta il limite per la quantificazione dell'importo a base d'asta che la Regione, le province ed i comuni, per i servizi finanziati dalla Regione stessa, sono tenuti a fissare nelle procedure di gara per la scelta dei gestori dei servizi.

#### Art. 26.

##### *Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 24 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Contratti di servizio*). — 1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati.

2. Gli enti affidanti sottoscrivono i contratti di servizio per l'intero periodo di validità con assunzione della relativa obbligazione fino alla scadenza dei medesimi. I bilanci annuali e poliennali assicurano la copertura finanziaria per l'intero periodo di validità dei contratti di servizio.

3. Nei contratti di servizio deve essere assicurata la corrispondenza tra gli importi dovuti dagli enti affidanti ai soggetti affidatari e le risorse finanziarie disponibili. Qualora tale corrispondenza non sia assicurata si applica quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997.»

#### Art. 27.

##### *Inserimento dell'art. 24-bis alla legge regionale n. 30/1998*

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 30/1998 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Corrispettivo del contratto di servizio*). — 1. L'importo definito a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di cui all'art. 19 costituisce il corrispettivo del contratto di servizio.

2. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono utilizzate dagli enti affidanti per finanziare interventi migliorativi della rete e delle infrastrutture.»

#### Art. 28.

##### *Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 30/1998*

I. All'art. 26 della legge regionale n. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) il periodo di validità, comunque non superiore a otto anni per i servizi di trasporto su strada e a quindici anni per i servizi effettuati per ferrovia;»;

b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, ivi comprese le compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio di cui all'art. 2 del regolamento 1191/69/CEE modificato dal regolamento 1893/1991/CEE, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;»;

c) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio, nonché, in caso di sub affidamento, dalla sub affidataria in proporzione alla quota sub affidata;»;

d) Dopo la lettera p) del comma 1 è inserita la seguente:

«p bis) l'espressa indicazione delle disposizioni di cui all'art. 22».

e) Dopo la lettera u) del comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente:

«u bis) le norme per il controllo e il monitoraggio della regolarità dei servizi erogati e le clausole penali da applicarsi in caso di mancato rispetto da parte del gestore degli obblighi assunti con i contratti di servizio.»

#### Art. 29.

##### *Sostituzione della rubrica del Capo VII della legge regionale n. 30/1998*

1. La rubrica del Capo VII della legge regionale n. 30/1998 è sostituita dalla seguente:

«Agenzia regionale per la mobilità, autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale ed organismi consultivi e di partecipazione».

#### Art. 30.

##### *Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 30/1998*

1. L'art. 27 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Agenzia regionale per la mobilità*). — 1. L'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL), istituita con la legge regionale 26 marzo 2003, n. 9, costituisce uno strumento per l'attuazione della programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell'evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualità, del livello e della efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell'impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente.»

#### Art. 31.

##### *Inserimento dell'art. 27 bis alla legge regionale n. 30/1998*

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 30/1998 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (*Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale*). — 1. La Regione istituisce, con successiva legge regionale, l'autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di garantire un corretto svolgimento dei servizi stessi, secondo i criteri di economicità ed efficienza.»

#### Art. 32.

##### *Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 30/1998*

L'art. 28 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Comitato consultivo per la mobilità*). — 1. È costituito il comitato consultivo della mobilità composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di mobilità, o un suo delegato, che lo presiede;

b) il direttore della direzione regionale competente in materia di trasporti;

c) i presidenti delle province;

d) il sindaco del comune di Roma;

e) il presidente dell'ANCI;

f) il presidente dell'UNCERM;

g) il presidente dell'URPI;

h) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;

i) il direttore regionale della società Trenitalia S.p.a.;

l) un rappresentante della ASSTRA,

m) un rappresentante della ANAV;

n) un rappresentante della Confservizi Lazio;

o) un rappresentante ciascuno della CNA, della Confartigianato e della Cassartigiani del Lazio;

p) un rappresentante della ASTRAL S.p.a.;

q) un rappresentante dell'ANAS;

r) un rappresentante dell'Assoportiti;

s) un rappresentante della Società Aeroporti di Roma;

t) cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale;

- u) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
- v) un rappresentante della Federtrasporto;
- z) un rappresentante designato dalla maggiore e più rappresentativa cooperativa radiotaxi operante nel territorio regionale;
- aa) un rappresentante dell'Arcea Lazio S.p.a.;
- bb) un rappresentante della Confindustria Lazio;
- cc) un rappresentante della Federlazio.

2. Il comitato ha il compito di esprimere pareri sui principali provvedimenti che la Regione adotta in materia di trasporti e mobilità, nonché di fornire proposte o indicazioni per l'attività dell'agenzia di cui all'art. 27.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per l'intera legislatura. In caso di trasformazione o successione degli enti o associazioni di cui al comma 1 vengono nominati i nuovi rappresentanti.»

#### Art. 33.

##### *Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 30/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 30/1998 le parole: «dell'osservatorio», sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia».

2. Al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 30/1998 le parole: «dell'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia».

#### Art. 34.

##### *Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 30/1998*

1. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 30/1998 è abrogato.

#### Art. 35.

##### *Sostituzione della rubrica del capo IX della legge regionale n. 30/1998*

1. La rubrica del capo IX della legge regionale n. 30/1998 è sostituita dalla seguente: «Tariffe e agevolazioni tariffarie».

#### Art. 36.

##### *Inserimento dell'art. 30-bis alla legge regionale n. 30/1998*

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 30/1998 è inserito il seguente:

«Art.30-bis (Adeguamenti tariffari). — 1. Fermi restando i principi in materia tariffaria definiti dal titolo IV della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), l'adeguamento delle tariffe non integrate viene richiesto dalle imprese esercenti agli enti affidanti entro il 30 settembre di ogni anno. L'ente affidante si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, sulla base delle modalità stabilite dalla Regione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g) ed in conformità alle indicazioni di cui al comma 2.

2. L'ente affidante adegua le tariffe non integrate con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per il periodo di durata dell'affidamento, in analogia a quanto stabilito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

3. L'adeguamento di cui al comma 2, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- a) tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;
- b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per il periodo di durata del contratto di servizio;
- c) obiettivo di miglioramento degli standard di qualità del servizio erogato alla clientela prefissati per il periodo di validità del contratto di servizio.

4. La Regione, ai sensi della legge regionale n. 1/1991, stabilisce ogni anno gli adeguamenti delle tariffe integrate in base al criterio di cui al comma 3, lettera a).».

#### Art. 37.

##### *Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 30/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 30/1993 la parola «ridotta» è sostituita dalla seguente: «agevolata» e le parole: «e per quelli attribuiti alle province, ai sensi dell'art. 422/1997,» sono soppresse.

2. Il comma 3-bis dell'art. 31 della legge regionale n. 30/1998, aggiunto dall'art. 37, comma 3 della legge regionale n. 6/1999, è abrogato.

#### Art. 38.

##### *Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 30/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 30/1998 le parole: «sui servizi pubblici urbani, interurbani, provinciali e regionali» sono sostituite dalle seguenti: «sui servizi pubblici comunali e provinciali».

#### Art. 39.

##### *Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 30/1998*

1. Il comma 8 dell'art. 36 della legge regionale n. 30/1998 è abrogato.

#### Art. 40.

##### *Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1998:*

1. L'art. 40 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente: «Art. 40 (Vigilanza, manitoraggio, ispezione e controllo). — 1. La Regione, le province ed i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio, di alta vigilanza, di ispezione e di controllo sull'impiego delle risorse destinate agli investimenti ed al finanziamento dei servizi minimi; in particolare effettua verifiche finalizzate all'accertamento:

a) dell'efficacia ed efficienza della realizzazione dei programmi di investimento nel settore, finanziati dalla Regione, nonché del corretto utilizzo delle risorse;

b) dell'efficacia ed efficienza dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico di persone, nonché del corretto utilizzo delle medesime.

3. La giunta regionale esercita le funzioni ai sensi di cui ai commi 1 e 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 nonché alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36).

4. I comuni, le comunità montane e le province, nell'ambito del principio di leale collaborazione, forniscono alla Regione i dati ed i documenti relativi ai finanziamenti, al fine di consentire le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2.».

#### Art. 41.

##### *Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 30/1998*

1. Al comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 30/1998 le parole: «degli accordi di programma di cui all'art. 16» sono sostituite dalle seguenti: «del programma triennale di cui all'art. 18.».

#### Art. 42.

*Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 concernente: «Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale».*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 52/1982, come modificato dalla legge regionale n. 1/1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo titolo di viaggio e a conservarlo per la durata del percorso sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

2. Chiunque contravvenga all'obbligo di cui al comma 1 è soggetto, oltre al pagamento del titolo di viaggio per il percorso effettuato e da effettuare, anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

3. In caso di pagamento contestuale all'accertamento si applica la sanzione minima ridotta della metà.

4. Le somme introitate a titolo di pagamento in misura ridotta sono incamerate dal soggetto gestore del servizio.

5. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale a ciò espressamente incaricato dai soggetti gestori del servizio.

6. Al personale di cui al comma 5 è attribuita la qualifica di agente di polizia amministrativa con decreto del Presidente della Regione, su richiesta dei soggetti gestori dei servizi pubblici di trasporto, purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) assenza di condanne penali o di applicazioni della pena a richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi a pene detentive superiori a tre mesi ovvero per delitti contro la persona, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) assenza di misure di prevenzione o di sicurezza.

7. L'ordinanza di ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/1981 è emessa dal direttore o dal responsabile dell'esercizio, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa esercente, qualora in possesso dell'abilitazione professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di trasporto pubblico locale per ferrovia e di metropolitana.»

#### Art. 43.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 1/1991*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 1/1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Sistema tariffario integrato per i servizi urbani ed extraurbani*). — 1. Nell'ambito della regione, i soggetti gestori dei servizi pubblici di trasporto di persone urbani ed extraurbani devono consentire l'utilizzazione di biglietti o titoli di viaggio integrati, che permettano agli utenti di fruire, relativamente all'intera rete ovvero a più linee o percorsi, dei collegamenti esercitati dai gestori stessi.

2. La Regione, relativamente al sistema tariffario integrato:

a) stabilisce gli standard tecnici di riferimento per i singoli sistemi di gestione, emissione e validazione dei titoli, cui devono conformarsi i soggetti di cui al comma 1, che garantiscano:

1) l'accessibilità ed il controllo dei dati primari da parte di tutti i partecipanti al sistema tariffario integrato;

2) la interoperabilità e la connettibilità dei singoli sistemi di gestione;

3) la mutua assistenza nelle operazioni di connessione;

b) controlla il funzionamento dei sistemi di bigliettazione automatica;

c) determina le tariffe integrate ed i relativi adeguamenti;

d) ripartisce i proventi delle tariffe integrate tra i soggetti gestori nel caso di mancato accordo tra gli stessi;

e) può gestire, direttamente ovvero attraverso l'affidamento a terzi o avvalendosi di una società appositamente costituita, il sistema tariffario integrato regionale.»

#### Art. 44.

*Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 concernente: «Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21».*

1. Alla legge regionale n. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 1 le parole: «e sono soggetti all'approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della giunta regionale» sono soppresse;

b) il comma 5 dell'art. 1 è abrogato;

c) dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 58/1993, è aggiunto il seguente:

«2-bis) l'inosservanza da parte dei titolari e dei sostituti delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 nonché dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione e, in caso di recidiva, dalla revoca della licenza od autorizzazione stessa»;

d) il comma 3 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«3. l'esame consiste in una prova scritta, composta da quesiti a risposta multipla e preordinata, tratti da un elenco predisposto dalla Regione. L'elenco, contenente almeno cento quesiti per ogni materia d'esame, è aggiornato ogni due anni.»;

e) i commi 4 e 6 dell'art. 19 sono abrogati;

f) il comma 7 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«7. il soggetto che non abbia superato la prova scritta può essere ammesso a ripetere la medesima per una sola volta, previa ripresentazione della domanda di esame, senza provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18, comma 4, purché siano decorsi due mesi dalla precedente prova»;

g) l'art. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti*). — 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/1992 e dell'art. 130, comma 2, lettera i) della legge regionale n. 14/1999, presso ciascuna provincia è istituita la commissione provinciale per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. La commissione è composta da:

a) due esperti designati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di trasporti, scelti tra persone dotate di professionalità ed esperienza specifica rispetto alle funzioni da svolgere, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un esperto designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dotato di specifiche competenze e conoscenze nelle materie oggetto d'esame con funzione di vice presidente;

c) due esperti designati dalla provincia, scelti tra persone dotate di specifiche competenze e conoscenze nelle materie oggetto d'esame;

d) un rappresentante ciascuno designato dalla CNA, Confartigianato, Casartigiani del Lazio e dalla CLAAI;

e) un rappresentante designato dalla maggiore e più rappresentativa cooperativa radiotaxi operante nel territorio regionale.

3. Per ciascun componente è nominato un supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza od impedimento del componente stesso.

4. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario della provincia.

#### Art. 45.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. I comuni, qualora non abbiano proceduto all'individuazione delle unità di rete ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 30/1998, come modificato dalla presente legge, affidano i servizi di trasporto, ponendo a gara la rete in esercizio. I comuni, la cui rete supera i due milioni di chilometri, ai fini delle procedure di gara di cui all'art. 19, possono suddividere la stessa rete per lotti.

2. Le province adottano i piani di bacino di cui all'art. 15 della legge regionale n. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La giunta regionale adotta il primo programma triennale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro il 30 aprile 2005, anche in assenza del PRT.

4. In attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 422/1997, come modificato dall'art. 45 della legge 1º agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto, per le società di capitali derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali ovvero dei consorzi e per i soggetti affidatari dei servizi per ferrovia di cui

all'art. 2, comma 3, qualora non siano stati posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 9 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», nel bando di gara devono essere indicate le modalità di messa a disposizione dal precedente gestore al nuovo gestore dei beni essenziali per la effettuazione del servizio e il canone di utilizzo degli stessi beni, determinato dagli enti affidanti.

5. I soggetti affidatari dei servizi comunicano agli enti affidanti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all'art. 22, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/1998, come modificato dalla presente legge.

6. Sino alla rilevazione dei canoni di utilizzo dei beni essenziali per il funzionamento dei servizi di trasporto da parte dell'agenzia di cui alla legge regionale n. 9/2003 gli enti affidanti determinano i canoni medesimi in base ad indagini di mercato.

7. Sino alla determinazione del costo economicamente sufficiente, il limite per la quantificazione della base d'asta per i servizi da porre a gara è costituito dal corrispettivo dei contratti di servizio al 31 dicembre 2001;

8. Le disposizioni di cui all'art. 30 bis della legge regionale n. 30/1998, inserito dalla presente legge sono applicate dal 10 gennaio 2006.

9. Per gli anni 2004 e 2005, in deroga a quanto stabilito dall'art. 30-bis della legge regionale n. 30/1998, come inserito dalla presente legge, gli adeguamenti tariffari sono stabiliti annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria.

10. In sede di prima applicazione della presente legge la giunta regionale stabilisce le tariffe relative al sistema integrato di cui all'art. 13 della legge regionale n. 1/1991.

11. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del servizio di gran turismo su gomma di cui all'art. 4, comma 5-bis della legge regionale n. 30/1998, come inserito dalla presente legge, sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il provvedimento di concessione previsto dall'art. 12 della legge 20 settembre 1939, n. 1822 concernente «Disciplina degli autoservizi di linea (Autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli) in regime di concessione dell'industria privata». Entro la stessa data, i soggetti già concessionari richiedono alle competenti amministrazioni la sostituzione della concessione con il provvedimento di autorizzazione da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

12. Gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale n. 30/1998, attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, finanziati dal fondo regionale trasporti, con percorrenze superiori ad un milione di chilometri annui, possono prorogare al 31 dicembre 2006 i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla legge 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni).

13. Gli affidamenti dei servizi di trasporto, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, con percorrenze inferiori ad un milione di chilometri annui, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano nei confronti degli enti affidanti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano approvato i bandi di gara ed i relativi capitolati per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

15. Sono prorogati al 31 dicembre 2006 i servizi affidati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusivi), nonché dall'art. 19 della legge regionale n. 30/1998, come modificato dalla presente legge. I termini di scadenza successivi al 31 dicembre 2006 stabiliti dai contratti di servizio restano invariati.

16. Gli affidamenti dei servizi di trasporto di cui all'art. 8 del d.lgs. 422/1998 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006.

17. Le disposizioni ed i termini di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 35/2001 sono prorogati al 31 dicembre 2006.

18. Per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico di cui all'art. 2 della legge regionale n. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla Guardia di finanza, alla polizia municipale ed alle altre forze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale. Nel caso in cui per

l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 30/1998 e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.

19. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale, entro il 31 dicembre 2004, individua, sentita la commissione consiliare competente, le unità di rete, la rete ed il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 30/1998, come sostituito dalla presente legge.

20. I servizi di trasporto di persone attualmente svolti, che collegano le isole ponziane con i porti di Formia, Terracina ed Anzio, sono esercitati fino al 31 dicembre 2006; ai medesimi si applicano le disposizioni della legge regionale n. 25 luglio 1996, n. 28 (Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della provincia di Latina, resi dalla società concessionaria del Ministero dei trasporti e della navigazione); dal 1° gennaio 2007 i servizi di cui al presente comma sono esercitati a seguito di procedure ad evidenza pubblica

Art. 46.

#### Abrogazioni

1. L'art. 3 della legge regionale n. 35/2001 e l'art. 113 della legge regionale n. 16 aprile 2002, n. 8 concernente «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale n. 20 novembre 2001, n. 25 art. 11)» sono abrogati.

La presente legge regionale n. sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 giugno 2003

STORACE

03R0783

## REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2003, n. 3.

**Disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione presso l'amministrazione regionale.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 31 ottobre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO LA DELIBERAZIONE N. 1211 DEL 13 OTTOBRE 2003

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

la seguente legge:

#### Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane dell'amministrazione regionale del Molise finalizzate al miglioramento dell'organizzazione regionale.

2. Il presente regolamento disciplina in particolare:

a) le modalità di accesso dall'esterno dei lavoratori ai profili professionali, con efficaci tipologie selettive volte all'accertamento delle attitudini e della professionalità necessaria per l'espletamento delle mansioni correlate ai posti da ricoprire;

b) le condizioni e i limiti per la utilizzazione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro.

## Art. 2.

*Criteri generali*

1. I processi di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane sono realizzati nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro. In particolare i sistemi di selezione si conformano ai principi stabiliti dall'art. 35, comma 3 e art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 3.

*Norme di riferimento*

1. Per le procedure di assunzione mediante i centri per l'impiego si applicano le disposizioni del capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni.

2. Per i rapporti di lavoro a part-time si applicano le clausole degli articoli 4, 5 e 6 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e successive modificazioni.

3. Per i rapporti di impiego a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, si applicano le disposizioni di

cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 e, in quanto compatibili, all'art. 7 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

4. Per le riserve dei posti nei specifici bandi a favore di particolari categorie si applica la normativa vigente nazionale e regionale in materia.

## Art. 4.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative, regolamentari e negoziali vigenti in materia ed in particolare al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

*Capo II*

## CONDIZIONI DI ACCESSO

## Art. 5.

*Requisiti generali*

1. Possono accedere all'impiego presso l'amministrazione regionale i soggetti che posseggano i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) godimento dei diritti politici;

d) non essere stato licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione

e) idoneità fisica;

f) titolo di studio prescritto.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che:

a) siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo;

b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

d) hanno subito condanne penali che costituiscono causa ostativa all'accesso al pubblico impiego.

3. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere agli impieghi purché abbiano, in aggiunta ai requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, fatta eccezione della cittadinanza italiana:

a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

b) adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove di esame o con specifica prova qualora il concorso sia indetto per soli titoli.

5. Non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di livello dirigenziale.

6. Con l'atto che indice il concorso possono essere prescritti i requisiti specifici in relazione a particolari esigenze di posti da ricoprire, nonché la reintroduzione di limitazioni particolari all'accesso riferite all'età per esigenze connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità specificatamente motivate nel bando.

7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

8. L'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati può essere effettuato, dopo le prove selettive, in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria.

9. Il provvedimento di esclusione dalla selezione deve essere motivato e comunicato tempestivamente agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notificato a mani proprie.

10. I requisiti generali e quelli speciali previsti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a precedenti anzianità di servizio, debbono essere posseduti, con riferimento ai relativi profili professionali, anche da coloro che vengono assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato o a carattere stagionale.

## Art. 6.

*Titoli di studio e professionali per l'accesso alle selezioni pubbliche*

1. I titoli di studio o professionali per l'accesso dall'esterno agli impieghi dell'amministrazione regionale, sono i seguenti:

a) categoria A: licenza di scuola media inferiore (o dell'obbligo) e qualificazione professionale, se richiesta;

b) categoria B: licenza di scuola media inferiore (o dell'obbligo) e specializzazione professionale, se richiesta;

c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;

d) categoria D: profili con tabellare D1: diploma di laurea di primo livello;

e) categoria D: profili con tabellare D3: diploma di laurea ordinaria o specialistica ed eventuale iscrizione ad albi, se richieste.

2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.

3. I bandi per le selezioni pubbliche stabiliscono esattamente la natura e la tipologia dei requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dai candidati in relazione ai contenuti peculiari dei profili oggetto della selezione, nel rispetto delle indicazioni espressamente contenute nella declaratoria dei profili professionali definita nelle deliberazioni di giunta regionale n. 1472/1999 e n. 712/2002.

*Capo III*

## MODELLO DI SELEZIONE

## Art. 7.

*Modalità di accesso*

1. L'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione regionale, avviene con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto a tempo pieno o a tempo parziale, nel rispetto delle seguenti procedure di reclutamento:

a) selezione pubblica per esami, per titoli ed esami o per soli titoli, volta all'accertamento della professionalità richiesta, secondo la disciplina dell'art. 8;

b) corso-concorso per i profili delle categorie D, e qualifica dirigenziale secondo la disciplina dell'art. 9;

c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per le categorie A e B, per i profili per i quali non sono richiesti particolari titoli di abilitazione professionale;

d) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste formate in base alla normativa vigente per gli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 35, comma 2, primo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;

e) chiamata diretta nominativa, per le categorie espressamente indicate nell'art. 35, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f) mobilità da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità previste nel regolamento di mobilità approvato con deliberazione n. 501 del 14 aprile 2003.

2. Le determinazioni relative all'avvio e all'espletamento delle procedure di reclutamento, sono adottate dal direttore generale competente per materia nel rispetto delle prescrizioni contenute nel programma triennale dei fabbisogni.

#### Art. 8.

##### *Selezioni pubbliche*

1. Le selezioni pubbliche possono essere articolate sulla base di una pluralità di momenti valutativi, strutturati in modo diversificato in relazione alle peculiarità del profilo oggetto della selezione e alla complessità professionale della categoria nella quale il profilo stesso è collocato.

2. I distinti momenti valutativi, disgiunti e non necessariamente tutti presenti, possono avere ad oggetto:

a) i titoli di studio e di specializzazione conseguiti;

b) le prove di capacità finalizzate a verificare la idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo oggetto della selezione, per i profili delle categorie A e B;

c) le prove scritte, per i profili delle categorie C e D, possono consistere nella redazione di un elaborato, di un progetto, di uno o più pareri, nella formulazione di atti amministrativi o tecnici, nella risposta a più quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o, infine, a quesiti a risposta sintetica;

d) le prove e i test psico-attitudinali, per i profili di categoria D; le prove e i test sono finalizzati alla verifica delle attitudini del candidato all'assolvimento di compiti appartenenti al profilo oggetto di selezione;

e) la prova orale o colloquio o intervista-colloquio deve tendere ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto di selezione.

3. Per tutte le categorie può essere previsto nel programma d'esame l'accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera a livello di conoscenza scolastica. Tale accertamento viene diversamente graduato in relazione alla specificità del profilo oggetto di selezione.

#### Art. 9.

##### *Corso-concorso*

1. Per particolari profili professionali e per l'accesso alla dirigenza può essere prevista l'assunzione a seguito di un corso-concorso.

2. In tal caso l'amministrazione regionale pubblica apposito bando contenente gli elementi di cui all'art. 12 con la precisazione che saranno ammessi al corso un numero di concorrenti in misura superiore del 20% rispetto ai posti a concorso.

3. L'ammissione al corso-concorso può essere per titoli, per esami, per titoli ed esami.

4. Il bando deve prevedere, tra l'altro:

a) i requisiti, le modalità e i criteri di ammissione al corso;

b) la durata del corso e la sede ove già individuata;

c) le materie trattate che saranno poi oggetto dell'esame finale;

d) la frequenza minima necessaria per ottenere l'ammissione al concorso;

e) la possibilità di attribuire una borsa di studio;

f) l'eventualità di periodo applicativo al termine del corso e prima delle prove d'esame.

5. L'amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti per l'ammissione al corso-concorso.

6. La selezione dovrà concludersi con la formazione di una graduatoria da cui attingere gli idonei da ammettere al corso.

7. A parità di punteggio dei candidati risultati nell'ultima posizione, sono ammessi al corso tutti coloro che hanno ottenuto uguale punteggio anche in deroga alla percentuale massima prima determinata.

8. Dopo l'espletamento del corso, l'amministrazione dovrà procedere, con atto del direttore generale competente per materia, all'ammissione al concorso dei candidati che hanno partecipato all'attività corsuale, realizzando almeno la frequenza minima necessaria prevista dal bando.

9. Almeno un docente del corso deve far parte della commissione costituita per il concorso.

10. Per le selezioni si osserveranno le norme previste dal presente regolamento.

11. Il punteggio ottenuto nella valutazione ai fini dell'ammissione al corso non viene calcolato ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.

#### Art. 10.

##### *Preselezione*

1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle domande di partecipazione alle selezioni esterne superi di venti volte il numero dei posti da conferire, con un minimo di cinquanta, l'amministrazione può procedere a forme di preselezione indicando nel bando il numero massimo dei candidati da ammettere alla successiva prova di selezione.

2. Di norma il numero degli ammessi, dopo le preselezioni, non può essere inferiore a cinque volte il numero dei posti da conferire, con un minimo di quindici candidati.

3. La gestione della preselezione può essere affidata a ditte specializzate, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice.

4. Sede, data ed ora di svolgimento della prova di preselezione saranno indicate nelle stesse forme previste per la comunicazione delle prove d'esame. Questa forma di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; pertanto la mancata presentazione alla sede d'esame nella data ed ora stabilita comporta l'esclusione dal concorso. Con lo stesso mezzo sarà pubblicizzato l'eventuale rinvio della prova.

5. Per garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, possono essere ammessi a partecipare alla prova preselettiva tutti i candidati, con riserva di successiva verifica dei requisiti prescritti dal bando ai fini della partecipazione a concorso.

6. La valutazione dell'esito della prova è affidata alla commissione esaminatrice, ovvero alla ditta eventualmente affidataria della gestione della fase concorsuale, la correzione della predetta prova può essere effettuata con supporti informatici.

7. L'esito della prova preselettiva è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise e sul sito Internet della Regione Molise.

#### Art. 11.

##### *Ricorso a ditte specializzate*

1. L'amministrazione regionale per operare in termini di economicità, celerità e trasparenza nello svolgimento delle procedure di reclutamento può ricorrere a ditte specializzate nell'applicazione di procedure automatizzate per la gestione dei concorsi pubblici.

2. Per l'individuazione della ditta, l'amministrazione regionale ricorre ad indagini di mercato valutando le migliori condizioni offerte a parità di prestazioni.

3. L'amministrazione può attribuire alla ditta la gestione di una o più fasi ovvero l'intera procedura di reclutamento.

4. Nell'ipotesi in cui la gestione dell'intera procedura di concorso sia affidata ad una ditta specializzata, quest'ultima provvede anche a garantire, a proprie spese, il funzionamento della commissione del concorso, secondo quanto stabilito al successivo art. 19, comma 8.

*Capo IV*

## PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

## Art. 12.

*Contenuti del bando di selezione*

1. Le selezioni sono indette con atto del direttore generale competente per materia; sono pubblicate per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise nel contempo sul sito internet della Regione Molise.

2. Il bando di selezione deve indicare:

a) il numero, la categoria, il profilo professionale e il trattamento economico annuo lordo dei posti messi a selezione;

b) il numero dei posti riservati agli aventi diritto a norma delle vigenti disposizioni legislative;

c) i requisiti soggettivi generali per l'ammissione dei candidati e i requisiti specifici per il posto oggetto di selezione

d) i titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenza a parità di punteggio, nonché le modalità della loro presentazione;

e) le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche o tecnico-pratiche o dei test attitudinali e le relative modalità di svolgimento;

f) gli eventuali titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile per categoria e le modalità di presentazione degli stessi;

g) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e la ripartizione del punteggio massimo complessivo fra le prove pratiche o scritte, le prove orali e i titoli;

h) i termini e le modalità per la compilazione e la presentazione della domanda di ammissione alla selezione con l'elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche;

i) l'indicazione dell'eventuale prova di preselezione e le relative modalità di svolgimento;

j) la citazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione.

## Art. 13.

*Riapertura dei termini*

1. Il direttore generale competente per materia, in caso di scarsa partecipazione, da valutare con criterio discrezionale, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande può con proprio provvedimento, riaprire i termini del concorso dandogli la medesima pubblicità, di cui all'art. 12.

2. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza dei nuovi termini fissati dall'atto di riapertura.

3. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione.

## Art. 14.

*Domanda e documenti per l'ammissione alle selezioni*

1. Per l'ammissione alle selezioni, gli aspiranti devono presentare domanda in carta semplice conforme allo schema allegato al bando, debitamente sottoscritta, nella quale devono indicare:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) l'espressa indicazione del concorso al quale si intende partecipare;

c) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

j) titoli di studio posseduti;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

e) l'eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a precedenza o preferenza;

j) il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza indicata al punto a);

k) il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura di reclutamento;

l) la sottoscrizione, non autenticata, del candidato.

2. Gli elementi di cui al precedente comma dalla lettera a) alla lettera g) e dalla lettera k) alla lettera l) devono essere espressamente riportati nel testo della domanda a pena di esclusione dal concorso. Costituisce eccezione il fatto che alcuno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o da eventuali documenti allegati. Le dichiarazioni di cui alle lettere h) e i) devono essere riportate solo se ne ricorrono le condizioni.

3. Il candidato deve, altresì dichiarare i titoli che gli danno diritto ad usufruire della riserva prevista dal bando e allegare alla domanda i documenti richiesti.

4. La domanda deve essere corredata degli eventuali documenti richiesti dal bando. L'elenco degli eventuali documenti è riportato in apposito foglio separato e sottoscritto dal candidato.

5. Nella domanda non devono essere elencati, né allegati, i titoli valutabili, qualora non richiesti dal bando.

6. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 gennaio 1992 n. 104, devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame.

7. I concorrenti che partecipano alle procedure di reclutamento, in quanto dipendenti di ruolo dell'Ente che l'indica, devono dichiarare il loro stato e l'intenzione di avvalersi della riserva qualora prevista.

8. Le domande devono essere presentate all'ufficio indicato nel bando entro il termine di scadenza, ovvero spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno entro lo stesso termine; nel secondo caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale ricevente. Le domande presentate, ovvero, spedite oltre il termine di scadenza sono irricevibili. Il bando può prevedere comunque un termine massimo oltre la scadenza per l'arrivo delle domande inviate per posta.

9. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

10. I concorrenti che hanno superato l'unica o l'ultima prova scritta o pratica che precede la prova orale e che intendono far valere i titoli di cui all'art. 18 dovranno far pervenire, entro il termine fissato dall'amministrazione, i documenti in originale o copia autenticata attestanti il possesso dei medesimi titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

11. I documenti devono essere presentati all'ufficio indicato nel bando entro il termine di scadenza, ovvero, spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno entro lo stesso termine; nel secondo caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale ricevente. I documenti presentati, ovvero, spediti oltre il termine di scadenza sono irricevibili.

## Art. 15.

*Ammissione ed esclusione dalla selezione*

1. L'amministrazione al termine delle operazioni di riscontro delle domande di partecipazione alla selezione forma l'elenco:

a) dei candidati ammessi;

b) dei candidati ammessi con riserva (la cui posizione è suscettibile di regolarizzazione);

c) candidati esclusi.

2. Costituiscono cause di esclusione dalla selezione:

- a) l'omessa sottoscrizione della domanda;
- b) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza fissato dal bando;
- c) la mancata dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal bando e richiesti a pena di esclusione.

3. Per garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, l'amministrazione regionale può ammettere a partecipare alle prove scritte, ove prescritte, tutti i candidati che hanno prodotto domanda, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando dei soli candidati ammessi a sostenere le prove orali.

#### Art. 16.

##### *Svolgimento delle prove*

1. Il bando disciplina i termini di avviso per la convocazione delle prove d'esame, nonché le modalità di comunicazione dell'esito delle prove stesse.

2. Il diario e la sede delle prove, se non determinati nel bando, possono essere comunicati ai candidati, non meno di quindici giorni prima della prova medesima, con raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise o con altra modalità esplicitata nel bando.

3. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere comunicato direttamente ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.

4. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

5. Espletate le prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

6. Le prove dei concorsi, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 17.

##### *Individuazione dei titoli: punteggio delle singole prove e punteggio finale*

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, deve essere effettuata prima dell'espletamento della prova scritta. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati ammessi alla prova orale, va effettuata prima dell'espletamento della medesima prova orale. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

2. Nelle procedure di reclutamento per soli titoli e per titoli ed esami il bando determina i titoli da richiedere e i criteri di valutazione degli stessi. I titoli sono individuati come segue:

- a) titoli di servizio: sono quelli che attestano il servizio prestato e la sua durata;
- b) titoli di studio: sono valutati liberamente i titoli di studio superiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno che abbiano attinenza con il posto messo a concorso;
- c) titoli vari: rientrano in questa categoria i titoli che attestano un accrescimento della professionalità quali: incarichi professionali e consulenze; abilitazioni; partecipazioni a corsi; pubblicazioni.

3. Il superamento di ciascuna delle prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, stabilita dal bando di concorso per ciascuna prova.

4. Nella valutazione delle singole prove d'esame, sia scritte che orali, il punteggio assegnato ad ogni prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.

5. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella orale. Nei concorsi per titoli ed esami viene sommato anche il punteggio assegnato ai titoli. Il bando stabilisce il punteggio massimo da attribuire ai titoli, che non può comunque essere superiore ad 1/3 di quello complessivo. Nei concorsi in cui sono previste due prove scritte il punteggio finale si ottiene sommando i voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale, fermo restando quanto previsto per i titoli.

#### Art. 18.

##### *Categorie riservatarie e titoli preferenziali*

Nei bandi di selezione per le riserve dei posti a favore di particolari categorie si applica la vigente normativa nazionale e regionale.

1. Le riserve dei posti non possono comunque superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. In ogni caso le riserve non si applicano nei bandi di concorso a posti unici.

2. I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri candidati idonei.

3. La riserva opera nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina, qualora abbia conseguito l'idoneità, indipendentemente dalla collocazione nella graduatoria degli idonei.

4. La precedenza opera in situazioni di parità di merito per cui il soggetto che ne beneficia è preferito ad un altro, nelle modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, che qui di seguito si elencano:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - e) gli orfani di guerra;
  - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
  - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - h) i feriti in combattimento;
  - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  - q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
  - r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  - s) gli invalidi ed i mutilati civili;
  - t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico;
  - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
  - c) dai periodi di utilizzazione nei LSU qualora sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori;
  - d) se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio è preferito infine il candidato più giovane.

*Capo V*

## COMMISSIONI GIUDICATRICI

## Art. 19.

*Commissioni giudicatrici - composizione*

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione agli impieghi della Regione Molise sono nominate con provvedimento del direttore generale competente per materia e sono composte da tecnici esperti nella materia oggetto del concorso.

2. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale su posti corrispondenti a posizioni funzionali non dirigenziali sono composte come di seguito:

a) da un dipendente della Regione Molise, con funzione di presidente, di posizione funzionale uguale o superiore a quella del posto messo a concorso ed in possesso del titolo di studio di livello pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso;

b) da due esperti scelti nell'ambito di pubbliche amministrazioni o di aziende private con posizioni funzionali uguale o superiore a quella del posto messo a concorso, ed in possesso del titolo di studio di livello pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione, ovvero esperienza acquisita nell'esercizio di attività professionale, nella medesima materia o in materie analoghe a quelle su cui vertono le prove concorsuali.

3. Per le commissioni esaminatrici dei concorsi, per l'assunzione di personale su posti corrispondenti a posizioni funzionali dirigenziali il presidente è scelto tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche ovvero tra i magistrati del consiglio di Stato o avvocati di stato, nonché tra i professori di ruolo universitari. Gli altri due componenti sono scelti tra i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori di ruolo universitari nonché esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame.

4. Per ogni componente delle commissioni, compreso il Presidente, viene nominato un supplente. I supplenti intervengono alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento degli effettivi. In caso di rinuncia o dimissioni dei componenti effettivi, subentrano ad essi i componenti supplenti sino al termine delle operazioni di selezione. La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni di selezione già effettuate.

5. Almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato a ciascuno dei due sessi, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione Molise di adeguata qualificazione, coadiuvato, ove necessario, da uno o più segretari aggiunti in considerazione del numero dei partecipanti alla selezione.

7. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e, per le prove speciali sull'uso della strumentazione informatica.

8. Nell'ipotesi in cui la gestione dell'intera procedura concorsuale sia affidata ad una ditta specializzata, la commissione è composta da tre componenti, aventi le competenze e le professionalità di cui ai commi 1, 2 e 3 nominati dal direttore generale competente per materia d'intesa con la ditta appaltatrice.

## Art. 20.

*Compenso ai componenti delle commissioni esaminatrici*

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici, che non siano dipendenti dell'amministrazione regionale, è corrisposta una indennità di funzione di € 1.050,00 per le funzioni di categoria D e della dirigenza e di € 650,00 per le selezioni delle categorie B e C, se il numero dei candidati che ha sostenuto le prove scritte o tecniche o tecnico-pratiche non è superiore a 100 unità.

2. L'indennità è aumentata di € 110,00 per ogni gruppo di 100 di candidati o frazione di esso in più.

3. Ai componenti sostituiti o sostituiti l'indennità viene corrisposta in proporzione alle giornate di riunioni alle quali gli stessi hanno partecipato. Ai membri aggiunti previsti dall'art. 19, comma 7, va corrisposto un compenso commisurato alle prestazioni prestate nella misura unitaria stabilita dal comma 1.

4. L'indennità del Presidente viene incrementato del 20%.

5. La giunta regionale può incrementare del 5% il compenso ogni 5 anni.

6. Il compenso correlato alla partecipazione dei dirigenti dell'ente alle commissioni esaminatrici, negli importi indicati nel presente articolo, è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 23 del C.C.N.L. del 23 febbraio 1999. Agli altri componenti dipendenti dell'ente viene corrisposta una indennità pari al 50% degli importi indicati nel comma 1. Tale indennità non può essere in ogni caso cumulata con il compenso per lavoro straordinario. Al segretario della commissione compete la normale retribuzione, nonché i compensi per il lavoro straordinario, qualora ne ricorrano le condizioni.

7. Ai componenti esterni, ricorrendone le condizioni, compete il rimborso delle spese sostenute secondo la normativa vigente per il personale regionale.

## Art. 21.

*Incompatibilità*

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- i membri del Parlamento nazionale ed europeo;
- i componenti delle giunte e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

- i componenti degli organi direttivi nazionali e a qualsiasi livello organizzativo territoriale di partiti, movimenti politici, associazioni sindacali e di rappresentanza di lavoratori comunque denominati.

2. I componenti, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di incompatibilità in quanto tra essi e i componenti non sussiste grave inimicizia, vincolo di coniugio, né rapporto di parentela fino al quarto grado né convivenza abituale.

## Art. 22.

*Adempimenti preliminari*

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.

2. La commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali che costituiranno motivazione del punteggio attribuito alle singole prove.

3. Prima dell'inizio di ciascuna prova, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di vigilanza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di riconoscimento.

4. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione con l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

## Art. 23.

*Verbali relativi al concorso*

1. La commissione in tutte le fasi del concorso opera con la presenza di tutti i suoi componenti.

2. Di ogni seduta della commissione il segretario redige il processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi e le operazioni concorsuali nonché le decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

3. La commissione deve procedere alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove, scritte, pratiche ed orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

4. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi.

5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso e il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la commissione. Eventuali osservazioni dei candidati inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto scritto che deve essere allegato al verbale.

## Art. 24.

*Prova scritta: modalità di espletamento*

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposta sintetica o a risposta multipla, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o questionari, sono chiusi in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

2. I questionari possono essere predisposti con modalità che consentano la loro correzione con sistemi automatizzati.

3. Il presidente della commissione, ammessi i candidati nei locali d'esame, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro, indi, fa constatare l'integrità delle buste contenenti i temi o questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o questionario da svolgere.

4. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro o con altri salvo che con i membri della commissione.

5. Le prove devono essere svolte su fogli o moduli predisposti dalla commissione, recanti il timbro dell'amministrazione regionale e la firma di un membro della commissione.

6. I concorrenti possono portare con sé e consultare durante le prove esclusivamente i testi e i dizionari consentiti dalla commissione e comunicati ai candidati contestualmente alla convocazione.

7. Durante le prove e fino alla consegna dell'elaborato il candidato non può uscire dai locali assegnati per gli esami, che devono essere adeguatamente vigilati, secondo le disposizioni della commissione.

8. La commissione cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento delle prove.

9. Per ogni prova sono consegnate ad ogni candidato due buste, di cui una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apporvi sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande, che chiude e consegna ad un membro della commissione il quale registra la consegna dell'elaborato ed appone la sua firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta che lo contiene.

10. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie salvo quelli consentiti.

11. Nel caso in cui, risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte, è disposta l'esclusione nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

12. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami almeno uno dei membri della commissione ed il segretario. Tale adempimento deve espressamente risultare dai verbali del concorso.

13. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti nella seduta destinata alla correzione e valutazione degli elaborati. Un membro della commissione appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati.

14. Dopo che siano state espresse le votazioni di tutti gli elaborati si procede all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati.

## Art. 25.

*Svolgimento delle prove orali*

1. La commissione decide le modalità di svolgimento della prova orale e i quesiti da porre a ciascun candidato, immediatamente prima dell'inizio della prova.

2. Le prove orali sono pubbliche; l'accesso ai locali in cui si svolgono le prove orali è consentito secondo le modalità definite dal presidente della commissione.

3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

4. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali in cui si è svolta la prova orale, ovvero presso altro locale di più facile accesso al pubblico individuato dal presidente della commissione.

## Art. 26.

*Formazione della graduatoria*

1. Espletate le prove, la commissione formula la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun concorrente nelle prove previste dal bando.

2. La graduatoria definitiva di merito, con l'osservanza delle riserve e delle preferenze previste per legge, è approvata con provvedimento del direttore generale competente per materia.

3. La graduatoria è unica anche nel caso in cui vi siano posti riservati al personale interno.

4. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise e rimane efficace e può essere utilizzata nei limiti di tempo stabiliti per legge.

## Capo VI

## FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI

## Art. 27.

*Tipologia delle flessibilità*

1. L'ente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul reclutamento del personale e nell'ambito delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni, si avvale di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dal C.C.N.L., ed in particolare:

- a) del contratto a tempo determinato e di formazione e lavoro;
- b) del lavoro interinale;
- c) del tirocinio formativo;
- d) del telelavoro.

## Art. 28.

*Contratti di formazione e lavoro*

1. In via sperimentale e con l'impegno ad adeguarsi alle successive disposizioni legislative e contrattuali, l'ente può attivare, secondo le previsioni del programma dei fabbisogni e previo confronto con la RSU e con le Organizzazioni sindacali, contratti a tempo determinato di formazione e lavoro, per una durata massima di 24 mesi, non rinnovabili, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

2. Il contratto individuale di lavoro, preceduto da selezioni semplificate, può essere trasformato, alla scadenza, in contratto a tempo indeterminato, previa verifica del percorso formativo, nonché della valutazione da parte del dirigente sull'attività prestata dal lavoratore e limitatamente a quanto previsto dalla programmazione dei fabbisogni. In tal caso il lavoratore è esonerato dal periodo di prova.

3. La elaborazione e l'attuazione del progetto rivolto alla utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro compete al direttore generale competente per materia.

## Art. 29.

*Lavoro interinale*

1. Il lavoro interinale consiste in un contratto attraverso il quale una impresa per la fornitura di lavoro temporaneo pone uno o più lavoratori a disposizione dell'amministrazione regionale affinché ne utilizzi le prestazioni lavorative per il soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative.

2. Le modalità di scelta dell'impresa fornitrice sono definite nel rispetto della legislazione vigente in materia.

3. L'ente può ricorrere al lavoro interinale, secondo le previsioni del programma dei fabbisogni: per sostituire personale assente, per acquisire profili non previsti in organico, per le ulteriori esigenze indicate dal C.C.N.L. Sono escluse le mansioni ascrivibili alle categorie A e B.

4. Il contratto di lavoro interinale viene sottoscritto dal direttore generale competente per la materia delle Risorse umane e dall'impresa fornitrice.

#### Art. 30.

##### *Tirocinio formativo*

1. Il tirocinio formativo intende realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione vigente nella specifica materia.

2. L'ente realizza le relative iniziative nell'ambito di progetti di formazione e orientamento mediante la stipula di convenzioni con le autorità scolastiche e universitarie; deve essere prevista, in ogni caso, la presenza di un tutor, come responsabile didattico-organizzativo delle attività.

3. La durata massima del tirocinio non può superare i dodici mesi.

4. I progetti di tirocinio formativo vengono attuati dal direttore generale competente per la materia delle Risorse umane e, nell'ambito delle specifiche previsioni contenute nel programma triennale dei fabbisogni e nel rispetto dei relativi finanziamenti.

#### Art. 31.

##### *Assunzioni a tempo determinato*

1. Le assunzioni a tempo determinato avvengono nei casi previsti dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale.

2. Per le assunzioni a tempo determinato in categoria A e nei profili della categoria B1 per i quali è prescritto il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, si fa ricorso alle procedure di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia.

3. Per soddisfare con tempestività le esigenze organizzative mediante utilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in tutti gli altri casi, vengono predisposte specifiche graduatorie degli aspiranti, per categoria e profilo professionale, sulla base di selezioni pubbliche per soli titoli. Le graduatorie hanno validità triennale.

4. Le assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalla programmazione dei fabbisogni ed a richiesta dei singoli direttori generali, avvengono per chiamata degli aspiranti nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

5. Il contratto individuale di assunzione è sottoscritto dal direttore generale competente per la materia delle Risorse umane. Possono essere instaurati successivi rapporti a tempo determinato con il medesimo aspirante qualora siano trascorsi i termini minimi di interruzione fissati dalla vigente normativa.

#### Capo VII

##### ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

#### Art. 32.

##### *Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale*

L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante:

1. Concorso pubblico per esami.
2. Concorso pubblico per titoli ed esami.
3. Corso-Concorso.

4. Non è consentito l'accesso a chi ha superato i 65 anni di età, previsti per essere collocato d'ufficio in quiescenza ai sensi della normativa vigente.

5. Al personale dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla categoria D, avente i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, è riservato il 30% arrotondato all'unità superiore, dei posti messi a concorso nei bandi, ad eccezione dei bandi con posti unici.

6. Per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono previste almeno due prove scritte ed un colloquio.

7. Il bando di concorso definirà la tipologia, i contenuti e le materie delle prove medesime e i criteri di valutazione dei titoli richiesti dal bando stesso.

8. L'accesso alla dirigenza attraverso il corso-concorso si svolgerà nelle modalità specificate all'art. 9 del presente regolamento.

#### Art. 33.

##### *Requisiti di accesso generali*

1. Per l'accesso alle procedure di reclutamento delle qualifiche dirigenziali è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione europea;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa per persistente insufficiente rendimento o decadenza da impiego presso amministrazioni pubbliche;
- d) posizione regolare nei confronti dell'obbligo militare di leva.

#### Art. 34.

##### *Requisiti di accesso specifici*

1. I requisiti specifici di accesso alla qualifica dirigenziale per la partecipazione al concorso per esami e per titoli ed esami sono i seguenti:

a) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni munite di laurea con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con almeno 3 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

b) essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di corso-concorso con un periodo di servizio ridotto a quattro anni;

c) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, munite del diploma di laurea e con almeno due anni di servizio svolto ricoprendo funzioni dirigenziali;

d) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché munite del diploma di laurea;

e) essere in possesso di idoneo titolo di studio universitario ed aver maturato con servizio continuativo per almeno quattro mesi presso enti ed organismi internazionali, esperienze lavorative in posizione funzioni apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I requisiti specifici di accesso alla qualifica dirigenziale per la partecipazione al corso-concorso sono i seguenti:

- a) essere munite di laurea nonché di uno dei seguenti titoli;
- b) laurea specialistica;
- c) diploma di specializzazione universitario;
- d) dottorato di ricerca;

e) altro titolo post-universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da istituzioni formative pubbliche o private, secondo le modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) ovvero essere dipendente di ruolo della pubblica amministrazione ed in possesso di diploma di laurea e con almeno 5 anni di servizio, svolti in posizione funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea.

#### Capo VIII

##### DISPOSIZIONE FINALE

#### Art. 35.

##### *Disposizione finale*

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente disciplina in materia di accesso al ruolo unico regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 17 ottobre 2003

IORIO

03R0830

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003, n. 10.

### Norme in materia di aree protette.

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 13 del 16 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *Principi generali*

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette.

3. La Regione Calabria, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico dell'insieme delle proprie aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino, di rilevante valore naturalistico ed ambientale, un sistema interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far conoscere l'Appennino parco d'Europa. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema integrato delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali, legate ad una concezione di sostenibilità.

4. I territori sottoposti al regime di tutela previsto dalla presente legge e le aree protette nazionali, istituite sul territorio regionale, costituiscono il sistema integrato delle aree protette della Calabria.

##### Art. 2.

##### *Finalità*

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelle degradate.

2. In conformità all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le province, le comunità montane ed i comuni, anche in forma consorziata, partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree protette regionali.

##### Art. 3.

##### *Obiettivi*

1. Con la creazione di un sistema integrato di aree protette la Regione Calabria persegue i seguenti obiettivi:

a) conservazione del patrimonio forestale, miglioramento dei boschi esistenti tramite interventi di rimboschimento, ricostituzione dei boschi degradati finalizzati alla salvaguardia degli habitat naturali e della biodiversità;

b) salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

c) difesa della flora e della fauna, delle associazioni vegetali, forestali al fine di migliorare le funzioni produttive e sociali delle aree protette, delle formazioni paleontologiche di comunità biologiche, e la difesa del paesaggio naturale ed antropizzato tradizionale, i biotopi, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;

d) disciplina del corretto uso del territorio, la conoscenza della natura e l'educazione ambientale dei cittadini;

e) miglioramento delle condizioni di vita mediante la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibili le aree protette ed incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge;

f) sviluppo delle aree interne anche mediante la costruzione di laghetti collinari, la costruzione e la sistemazione di condotte di adduzione per uso irriguo, al fine di rendere più redditizie le attività agro-silvo-pastorali;

g) difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici mediante interventi per la sistemazione dei corsi d'acqua al fine di conseguire il ripristino di sufficienti condizioni di equilibrio naturale sulle sponde, necessari per assicurare la riduzione degli eventi calamitosi ed interventi a carattere integrativo, finalizzati alla difesa del territorio e alla sistemazione dei bacini;

h) la conoscenza scientifica della flora e della fauna calabresi utile a realizzare il censimento delle specie biologiche con particolare attenzione alle specie endemiche e rare.

2. Nelle aree protette della Calabria si promuove l'applicazione di metodi di gestione e di valorizzazione ambientale, tesi a realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale. Ciò anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali, di agricoltura biologica e di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso e comunque compatibile con le finalità dellapresente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali. Nei centri storici compresi nelle aree protette si incentivano politiche di recupero dei patrimoni edilizi in armonia con la finalità della presente legge. A tal fine è incentivata la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del terzo settore presenti nel territorio mirati, a conseguire forme di sviluppo economico e ricerca di nuove occupazioni e di nuove opportunità lavorative compatibili.

3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche, si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile non deturpanti, su forme di riciclaggio dei materiali utilizzati, su forme di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su forme di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Queste iniziative debbono essere adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Nelle aree protette nazionali e regionali la Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco attuano forme di cooperazione e di intesa, promuovendo accordi di programma e patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

## Art. 4.

*Sistema regionale delle aree protette*

1. Il sistema regionale delle aree protette della Calabria è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazione delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

- a) Parchi naturali regionali;
- b) Riserve naturali regionali;
- c) Monumenti naturali regionali;
- d) Paesaggi protetti;
- e) Paesaggi urbani monumentali;
- f) Siti comunitari;
- g) Parchi pubblici urbani e giardini botanici.

Il sistema è completato con le aree corridoio della rete ecologica.

2. Al fine di un uso razionale del territorio e per le attività compatibili con la speciale destinazione dell'area, la Regione Calabria individua il sistema regionale delle aree protette ed istituisce un sistema informativo che colleghi le strutture didattiche, di servizio e culturali presenti sull'intero territorio regionale utilizzando soprattutto:

- a) i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 394/1991;
- b) le aree individuate ai sensi degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successive modificazioni e i siti di importanza comunitaria individuati ai sensi della direttiva habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- c) le aree ed i beni oggetto di tutela ai sensi delle leggi n. 1497/1939, n. 431/1985 e della legge regionale n. n. 23/1990;
- d) le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali;
- e) gli studi e le indicazioni dei Ministeri competenti in materia di ambiente, di beni culturali e ambientali, del consiglio nazionale delle ricerche, di istituti universitari, di enti ed associazioni culturali e ambientaliste operanti nel territorio della Regione;
- f) gli studi effettuati dal servizio parchi ed aree protette.

3. Ai fini della promozione eco-turistica, la Regione Calabria predispose ed adotta un marchio emblema delle aree protette.

## Art. 5.

*Comitato tecnico-scientifico per le aree protette*

1. Al fine di garantire alla giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-scientifico per le aree protette.

2. Il comitato tecnico-scientifico per le aree protette è organo di consulenza della giunta regionale per l'attuazione della presente legge. Il comitato esprime parere obbligatorio in materia di:

- a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve;
- b) regolamenti dei parchi e delle riserve e modifiche dei medesimi;
- c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi e delle riserve;
- d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale;
- e) classificazione delle aree protette e loro tipologia;
- f) formazione e attuazione del programma triennale delle aree protette;
- g) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;
- h) piano regionale per il censimento delle specie biologiche con particolare attenzione per le specie endemiche e rare.

3. Il comitato tecnico-scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguarda i parchi e le aree protette, su richiesta dell'amministrazione regionale, degli enti parco e degli organi di gestione delle riserve.

4. Il comitato tecnico-scientifico è composto:

- a) dall'assessore regionale ai parchi o suo delegato;
- b) dal dirigente del servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o suo delegato;
- c) dal dirigente regionale delle foreste o suo delegato;
- d) dal dirigente regionale della pianificazione territoriale o suo delegato;
- e) dal dirigente regionale dell'agricoltura o suo delegato;
- f) dal dirigente dell'assessorato al turismo o suo delegato;

g) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali riconosciute a livello nazionale;

h) da un esperto indicato dall'Unione province italiane;

i) da esperti scelti fra una terna di nominativi indicati dalle Università della Calabria:

- 1) esperto in scienze geologiche;
- 2) esperto in scienze botaniche;
- 3) esperto in scienze agrarie;
- 4) esperto in scienze forestali;
- 5) esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;
- 6) esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;
- 7) esperto in veterinaria;
- 8) esperto in scienze biologiche;
- 9) esperto in economia agraria con specializzazione in economia dei parchi e delle produzioni tipiche di qualità;
- 10) esperto in discipline giuridiche e regolamentazione edilizia-urbanistica indicato dall'ANCI della Calabria e dall'ANPC della Calabria;
- 11) membro dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (con potere consultivo);
- 12) dirigente del CFS (con potere consultivo);
- 13) un rappresentante della soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici della Calabria;
- 14) un esperto del CNR-IRPI della Calabria;
- 15) un esperto dell'istituto di ecologia forestale del CNR Istituto di selvicoltura della Calabria;
- 16) un esperto in pianificazione territoriale ed ecologia ambientale;
- 17) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute.

5. Il comitato tecnico-scientifico per le aree protette è presieduto dall'assessore regionale ai parchi ed in sua assenza dal dirigente regionale del servizio parchi e aree protette.

6. Qualora gli esperti di cui al comma 4 lettera i) non vengano designati entro il termine di sessanta giorni, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione.

7. Tutti i pareri del comitato tecnico-scientifico per le aree protette devono essere espressi entro sessanta giorni, trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

8. Il comitato informa della propria attività il consiglio regionale, il consiglio provinciale, e gli altri enti locali calabresi coinvolti nelle aree protette e le associazioni ambientaliste con relazioni tecniche di merito da consegnare ogni tre anni.

9. Il comitato tecnico-scientifico per le aree protette entro novanta giorni dalla nomina dei componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima; l'eventuale inadempimento del suddetto termine non pregiudica l'attività del comitato e l'espressione del parere di competenza.

10. Ai componenti esterni all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione.

11. Alla nomina degli esperti di cui al comma 4 lettera i) provvede il consiglio regionale.

12. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo.

## Art. 6.

*Procedimento per l'istituzione e gestione delle aree protette*

1. Le aree protette sono istituite con legge regionale nel rispetto della legge n. 394/1991, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette.

2. Le proposte di legge d'istituzione delle aree protette regionali, ovvero la richiesta di modifica territoriale di quelle esistenti, possono essere avanzate:

- a) da ciascun consigliere regionale;
- b) dalla giunta regionale;

c) dalla provincia territorialmente interessata;  
d) dai comuni nel cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione;

e) dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti in Calabria.

3. Le proposte devono preliminarmente comprendere:

a) l'analisi storica, territoriale e paesaggistica-ambientale di massima con l'indicazione delle emergenze botaniche e faunistiche che si intende tutelare;

b) la perimetrazione di massima (con cartografia almeno al 25.000);

c) gli obiettivi da perseguire.

4. Le proposte di legge, corredate come al comma 3, vengono trasmesse al servizio parchi ed aree protette della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilità, rimette la stessa nei successivi trenta giorni al comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette.

5. Per l'istituzione di un'area protetta il presidente della giunta regionale, o l'assessore regionale ai parchi, indice presso il comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette una conferenza di servizio ai sensi dell'art. 22 della legge n. 394/1991. Alla conferenza partecipano i soggetti previsti dallo stesso articolo.

6. Il parere espresso dal comitato assume la forma di un documento di indirizzo relativo al territorio che si intende tutelare, alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione di obiettivi da perseguire in termini di tutela e di sviluppo dell'area, alla valutazione degli effetti dell'istituenda area protetta, alla scelta dell'ente di gestione, all'adozione delle misure di salvaguardia necessaria a garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

7. La conferenza conclude i lavori entro centoventi giorni dalla sua prima convocazione.

8. Decorso tale termine la giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene poi trasmesso per l'approvazione al consiglio regionale.

9. La gestione provvisoria dell'ente parco regionale fino alla costituzione dell'ente di gestione, che deve avvenire entro centottanta giorni, è affidata ad un apposito comitato di gestione provvisorio istituito dal presidente della giunta regionale in conformità ai principi di cui all'art. 12.

10. La gestione dell'area protetta, ad esclusione dei parchi naturali, può essere affidata ad un ente pubblico o consorzio obbligatorio tra enti locali od organismi associativi, Università o loro consorzi, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste, che avranno assegnati tutti i poteri dell'ente di gestione di cui all'art. 12. Ad un ente di gestione può essere demandata la gestione anche di più aree protette.

#### Art. 7.

##### *Servizio parchi ed aree protette*

1. Il servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria svolge i seguenti compiti:

a) elabora studi e proposte per la gestione dei parchi e delle aree protette;

b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di aree protette;

c) predispose il documento d'indirizzo di cui al comma 3 del precedente art. 6;

d) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve ed i relativi regolamenti;

e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività promozionali eco-turistiche a livello regionale, interregionale, nazionale ed estero in materia di parchi e di aree protette;

f) propone la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale, con particolare attenzione alle scuole del territorio regionale;

g) elabora programmi di formazione per il personale tecnico necessario per la gestione dei parchi e delle riserve, predispose il piano triennale di formazione dei consigli direttivi e delle comunità dei parchi regionali;

h) fornisce direttive per assicurare l'unitarietà degli indirizzi e delle immagini dei parchi e delle aree protette (tipologie delle attrezzature, servizi, segnaletiche, ecc.);

i) provvede all'istruttoria per i contributi ai comuni gestori di aree protette nonché alle associazioni culturali e di protezione ambientale per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto f);

l) provvede all'istruttoria tecnica formulando un parere per tutte le proposte di legge istitutive dei parchi e riserve, per i piani dei parchi e per i progetti relativi alle aree protette;

m) cura l'istruttoria degli atti derivanti dall'applicazione dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e provvede alla loro definizione;

n) predispose il piano per il sistema informativo delle aree protette calabresi.

2. Il servizio parchi ed aree naturali può avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici, nonché di associazioni ambientaliste, società e cooperative particolarmente specializzate nel settore. La giunta regionale può stipulare a tal fine, apposite convenzioni.

3. Compatibilmente alla rideterminazione degli uffici e dei servizi di cui alla legge regionale n. 7/1996, la Regione Calabria istituisce il servizio parchi e aree protette.

#### Art. 8.

##### *Sede dei parchi e delle riserve naturali*

1. Le sedi legali e operative degli enti di gestione delle aree naturali protette si localizzano all'interno del territorio delle aree protette stesse.

2. Le sedi di cui al comma 1 sono ubicate nel territorio comunale con superficie prevalente.

#### Art. 9.

##### *Misure di salvaguardia*

1. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta e fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi nelle aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. L'area protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

a) l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste dal comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alle attività agro-silvo-pastorali;

c) l'apertura di nuove cave;

d) la recinzione su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro-silvo-pastorale;

e) la pesca nelle aree delimitate ad eccezione delle attività di pesca che prevedono il rilascio del pescato vivo;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari fatta eccezione per la segnaletica stradale e per quella specifica dell'area protetta.

4. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico:

a) le proposte di variante agli strumenti urbanistici;

b) le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell'area protetta previsti da leggi regionali e nazionali;

c) i tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le avio superficiali;

d) le opere fluviali;

e) le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

- f) le opere di rilevante trasformazione e bonifica agrarie;
- g) i piani forestali e le nuove piste forestali;
- h) le discariche;
- i) i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche;
- l) le opere al servizio dei residenti nelle aree protette per uso domestico e/o per attività agro-silvo-pastorale (linea elettrica, telefonica, ecc.).

5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area protetta, la giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici nell'area considerata ai principi e agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidate agli enti locali nel cui territorio è compresa l'area naturale protetta sulla base del comma 3 del presente articolo.

6. A partire dall'istituzione dell'area naturale protetta si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 40.

## TITOLO II

### PARCHI NATURALI REGIONALI

#### Art. 10.

##### *Definizione e articolazione in zone*

1. I parchi naturali regionali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotopi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali.

2. Il parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione differenziata al suo interno.

3. Sono previste le seguenti zone:

a) zona *A* (riserva integrale) di eccezionale valore naturalistico in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

c) zona *B* (riserva generale orientata), nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e l'attuazione delle infrastrutture ad esse strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse a cura dell'ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 31 della legge n. 457/1978;

d) zona *C* (area di protezione) nelle quali possono continuare secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457/1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

e) zona *D* (area di sviluppo) limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco, finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

4. L'ente di gestione per ciascuna zona stabilisce le relative norme d'uso.

#### Art. 11.

##### *Leggi istitutive dei parchi naturali regionali*

1. La legge istitutiva del parco naturale regionale prevede:

- a) le finalità e gli obiettivi per cui l'area protetta è istituita;
- b) la perimetrazione provvisoria;
- c) i tempi di tabellazione;
- d) l'ente di gestione;

- e) le norme di salvaguardia valevoli fino all'approvazione del piano per il parco e del regolamento;
- f) le direttive per l'elaborazione del piano per il parco, del piano pluriennale economico sociale e del regolamento;
- g) le previsioni di spesa e relativi finanziamenti;
- h) la classificazione dell'area protetta.

#### Art. 12.

##### *Ente parco regionale*

1. L'ente parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell'ente parco regionale:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi dell'ente parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

#### Art. 13.

##### *Il presidente*

1. Il presidente dell'ente parco regionale è nominato con decreto dal presidente del consiglio regionale. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva. Al presidente dell'ente parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge n. 394/1991.

2. Il presidente dell'ente parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'ente. L'ufficio di presidente è incompatibile con quello di parlamentare europeo o nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale, di comunità montana, nonché con quello di sindaco o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore della comunità montana. Lo statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

#### Art. 14.

##### *Il consiglio direttivo*

1. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da otto componenti, nominati dal presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico scientifico per le aree protette, secondo le seguenti modalità:

- a) da quattro membri designati dalla comunità del parco in rappresentanza dei comuni, delle province e delle comunità montane ricomprese nell'area protetta;
- b) un membro su designazione delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente operanti in Calabria;
- c) un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria;
- d) un membro su designazione delle organizzazioni agricole presenti in Calabria;
- e) un membro qualificato in rappresentanza dell'assessorato regionale ai parchi.

2. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. La mancata designazione o nomina non impedisce la formazione del consiglio direttivo, infatti, decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, il presidente della giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

3. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali riguardanti l'ente parco ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dalla giunta regionale sentito il comitato tecnico scientifico regionale per le aree protette, ed inoltre:

- a) definisce i criteri ed adotta il piano per il parco;
- b) adotta il regolamento del parco;

c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla comunità del parco;

d) delibera, sentita la comunità del parco, lo statuto dell'ente parco;

e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell'area protetta.

4. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un vicepresidente, scelto tra i membri designati dalla comunità del parco.

5. Al presidente, al vicepresidente ed ai componenti del consiglio direttivo spettano rispettivamente compensi pari all'80 per cento, al 60 per cento ed al 40 per cento di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali.

#### Art. 15.

##### *Il collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal consiglio regionale, nel rispetto dell'art. 24 della legge n. 394/1991, è composto da tre membri, uno dei quali scelti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzione di presidente.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tese a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

3. Il collegio dei revisori dei conti invia al presidente della giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'ente parco e sull'andamento dell'azione di controllo.

4. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente parco, ne riferiscono immediatamente al consiglio direttivo ed alla giunta regionale. Hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo.

5. Ai componenti il collegio spetta lo stesso trattamento economico dei revisori dei conti della comunità montana più grande, il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nel perimetro del parco.

#### Art. 16.

##### *La comunità del parco*

1. La comunità del parco è un organo consultivo e propositivo dell'ente parco, è costituita dai presidenti delle province o da consiglieri delegati, dai presidenti delle comunità montane o da consiglieri delegati e dai sindaci o da consiglieri delegati il cui territorio ricade nelle aree del parco.

2. La comunità del parco esprime parere obbligatorio e vincolante:

- a) sul piano per il parco;
- b) sul regolamento del parco;
- c) sullo statuto dell'ente parco;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- e) su altre questioni a richiesta di un terzo del consiglio direttivo.

3. La comunità del parco predispose il piano economico e sociale e lo trasmette per l'adozione al consiglio direttivo.

4. In caso di contrasto fra comunità ed altri organi dell'ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dall'assessore regionale competente in materia, il quale, nel caso dovessero perdurare i contrasti, rimette la decisione definitiva alla giunta regionale.

5. La comunità del parco nella prima seduta utile elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente, ai quali viene attribuita rispettivamente una indennità di carica pari ad un terzo e ad un quarto di quella spettante al presidente della comunità montana più grande, il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nel perimetro del parco.

6. La comunità del parco è convocata dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, o dal presidente dell'ente parco, almeno due volte l'anno. La prima convocazione per l'insediamento della comunità del parco è effettuata dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale competente entro sessanta giorni dall'istituzione dell'area protetta.

7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

8. Alla riunione della comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il presidente ed il direttore dell'ente di gestione.

9. Alla segreteria della comunità provvede l'ente di gestione.

10. Nel caso in cui un ente di gestione amministri più di un'area protetta, la comunità del parco viene integrata da rappresentanti dei comuni interessati.

#### Art. 17.

##### *Statuto dell'ente parco naturale regionale*

1. Lo statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'ente parco.

2. Lo statuto nel rispetto delle norme di cui all'art. 24 della legge n. 394/1991, stabilisce:

- a) le norme per lo svolgimento delle attività degli organi dell'ente parco;
- b) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
- c) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'ente parco.

3. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina il consiglio direttivo deliberato statuto, sentito il parere della comunità del parco. Lo statuto è trasmesso al consiglio regionale che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Alle eventuali osservazioni del consiglio regionale, l'ente parco può controdedurre con deliberazione del consiglio direttivo.

4. Il presidente della giunta regionale adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

5. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, la giunta regionale si sostituisce all'ente parco per l'adozione dello statuto, affidandone la redazione al comitato tecnico-scientifico per le aree protette.

#### Art. 18.

##### *Formazione del piano per il parco*

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici, nonché di quelli storici, culturali, architettonici e antropologici ad essi connessi, affidata all'ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco.

2. Il piano per il parco oltre ad avere contenuti previsti dall'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 394/1991 e di quelli indicati nel precedente art. 10 della presente legge, tiene conto altresì degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale vigenti a qualsiasi livello. Inoltre, di norma contiene:

- a) le analisi di base;
- b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano medesimo;
- c) il perimetro definitivo del parco con annessa cartografia in scala 1:10.000;
- d) l'organizzazione del territorio e la sua zonazione caratterizzata da forme differenziate di tutela, godimento ed uso l'individuazione delle aree contigue di cui all'art. 33;
- e) la normativa;
- f) le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
- g) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, portatori di handicap e gli anziani;
- h) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale del parco, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche, sentieri attrezzati, segnaletica;
- i) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
- l) la cartografia tematica o pluridisciplinare che esplicita gli interventi principali e le peculiarità naturalistiche dell'area;
- m) le aree-corridoio ed i sistemi di collegamento col sistema delle aree protette calabresi utili per la fauna selvatica.

3. Il piano è predisposto dall'ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. Il piano, adottato dal consiglio direttivo, è approvato dal consiglio regionale entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'ente parco.

4. La comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano per il parco indicati dal consiglio direttivo, ed esprime il proprio parere sul piano stesso.

5. Per la predisposizione del piano il servizio parchi e aree protette garantisce la necessaria collaborazione all'ente gestore. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici, facendo salvo il principio della interdisciplinarietà. Le analisi e i rapporti di settore sono comunque svolti da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la giunta regionale si sostituisce all'ente parco per l'adozione del piano, affidandone la redazione al servizio parchi e aree protette, che deve provvedere, d'intesa con i consigli comunali interessati, nel termine di sei mesi.

7. Il piano così adottato è approvato dal consiglio regionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità dell'area naturale protetta, il piano per il parco disciplina:

a) l'organizzazione generale del territorio nella sua articolazione in aree caratterizzate da una differenziata forma di tutela e uso;

b) i vincoli e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree individuate nel piano;

c) la definizione dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale nonché i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione dell'area protetta;

d) la definizione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sull'ambiente naturale in genere nonché sulle attività agro-silvo-pastorali;

e) la definizione dei modi di utilizzazione dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

f) l'individuazione degli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione ed i criteri per la sperimentazione del risparmio e della produzione energetica alternativa non deturpante, il riciclaggio, la raccolta differenziata e l'utilizzo dei materiali locali rinnovabili con un piano ecologico;

g) l'individuazione e regolamentazione delle attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area protetta, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio;

h) i criteri e le modalità per la redazione e l'aggiornamento triennale dell'inventario delle specie botaniche e faunistiche con particolare riguardo per quelle endemiche e rare.

9. Il piano per il parco ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione escluso il piano dell'autorità di bacino.

10. Il piano stralcio ed integrale dell'autorità di bacino è sovraordinatorio degli altri strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all'interno del parco sono comunque soggetti al rilascio del nulla-osta.

11. Il presidente dell'ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria. Il piano adottato viene depositato presso le sedi dei comuni, delle province e delle comunità montane interessate e chiunque può prendere visione ed estrarne copia. Entro trenta giorni dalla data di deposito presso gli enti locali interessati, si possono presentare osservazioni scritte sulle quali l'ente parco esprime il proprio parere entro i trenta giorni successivi, decorsi i quali, le osservazioni, con i pareri dell'ente parco vengono trasmesse al consiglio regionale che, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, si pronuncia sulla definizione del piano ed emana il provvedimento d'approvazione pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

12. Il piano per il parco è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità, almeno ogni dieci anni.

## Art. 19.

### *Regolamento del parco*

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante e ne consegue l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia e di aggiornamento.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità e gli obiettivi della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) lo svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative;

d) il soggiorno e la circolazione del pubblico e i mezzi di trasporto;

e) lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile e di volontariato;

h) l'accessibilità nel territorio dell'area protetta attraverso percorsi e strutture per anziani e disabili;

i) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento medesimo;

l) le modifiche ed i criteri di priorità per le liquidazioni e la corresponsione di affitti, acquisi, espropriazioni ed indennizzi.

3. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante le disposizioni che autorizzano l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette sempre che compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria.

4. Salvo quanto previsto dai commi 3, 5 e 6 del presente articolo nei parchi sono vietate le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali ed in genere qualunque attività che possa costituire turbamento per la fauna selvatica a qualsiasi stadio biologico essa si trovi, nonché la immissione di specie estranee, in ambiente, non recintato, che possano modificare il genotipo delle specie, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scietifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ente di gestione;

b) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agro-silvo-pastorali e gli usi tradizionali di raccolta dei funghi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

c) l'apertura e l'esercizio di cave e di miniere, nonché l'asportazione di minerali;

d) la modificazione del regime delle acque. Tuttavia sono consentiti interventi di restauro e tutela ambientale mediante opere di bioingegneria naturalistica nonché le sistemazioni idraulico-forestali;

e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente parco;

f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di mezzi utili alla cattura di specie animali se non autorizzati;

h) l'uso di fuochi all'aperto ove non consentito;

i) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta;

l) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi in materia di volo;

m) la costruzione di strutture ricettive extraurbane nonché di strade se non espressamente previste negli strumenti urbanistici vigenti.

5. Le attività agro-silvo-pastorali continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo e nel rispetto della normativa regionale vigente sempre che non sussistano incompatibilità inconciliabili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali. Sono altresì autorizzabili i tagli boschivi e gli interventi di difesa e sistemazione idrogeologica compatibili con le finalità dell'area protetta.

6. Previo parere del comitato tecnico-scientifico per le aree protette, l'ente gestore può autorizzare l'asportazione e l'uso limitato di materiale lapideo il cui utilizzo sia legato al recupero delle tradizioni costruttive locali.

7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi della lettera d), comma 3, dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

#### Art. 20.

##### *Nulla osta*

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco regionale è sottoposto al preventivo nulla osta dell'ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente, per sette giorni, all'albo del comune interessato e all'albo dell'ente parco. L'ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati, e di quelli determinatisi per decorrenza dei termini.

2. Avverso il rilascio di nulla osta è ammesso il ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta e motivata al richiedente può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

4. Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni di interventi all'interno dei parchi nazionali e regionali della Calabria, le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma 2, lettere b), d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 nelle aree soggette a vincolo paesistico dalle leggi numeri 1497/1939 e 431/1985, sono sub-delegate ai rispettivi enti parco. A tal fine, il nulla osta rilasciato dall'ente parco nazionale o regionale sostituisce quello previsto dal citato art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

5. Il nulla osta di cui al comma 4 è sottoposto al controllo del Ministero dei beni culturali secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

#### Art. 21.

##### *Piano pluriennale economico e sociale*

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle popolazioni residenti.

2. La comunità del parco, entro dodici mesi dalla sua costituzione, sulla base degli strumenti quadro di programmazione regionale, elabora un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili. Il piano specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti prevedendo in particolare:

a) la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;

b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione, per il risparmio energetico e la sperimentazione di tecnologie innovative, il riciclaggio e la raccolta differenziata nelle strutture antropiche nuove ed esistenti;

c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concordare in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;

d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

3. Una quota parte delle attività di cui al comma 2, deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione in particolare dei portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 2, l'ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio marchio ad imprese che si impegnano a rispettare il disciplinare di produzione.

5. Il piano pluriennale economico e sociale è elaborato contestualmente al Piano per il parco e attraverso reciproche consultazioni con il consiglio direttivo. Le comunità montane elaborano ed adeguano il loro piano di sviluppo socio economico al piano sopra citato, attraverso reciproche consultazioni con la comunità del parco.

6. Il piano pluriennale economico e sociale è sottoposto all'adozione del consiglio direttivo, ed è approvato dal consiglio regionale entro novanta giorni dal suo inoltro. Ha durata quadriennale e può essere aggiornato con la stessa procedura della sua formazione.

7. Per la predisposizione del piano pluriennale economico e sociale il comitato tecnico-scientifico per le aree protette dovrà garantire la necessaria collaborazione alla comunità del parco.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la giunta regionale si sostituisce alla comunità del parco per l'adozione del piano pluriennale economico e sociale, affidandone la redazione al comitato tecnico-scientifico per le aree protette, che deve provvedere nel termine di sei mesi.

#### Art. 22.

##### *Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari*

1. Il regolamento dell'area protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano dell'area protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate all'art. 11, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I divieti di attività di opere, elencati all'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per non compromettere il paesaggio e l'ambiente tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili con le norme del regolamento, così come disposto dall'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. I divieti predetti sono regolamentati in relazione alla specificità delle singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e, conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell'area protetta ha suddiviso il territorio.

4. Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al comma 2, in relazione alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe regolamentari recitate, si stabilisce:

a) i divieti richiamati dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano tutti nelle zone A «Riserva integrale» ed in modo inderogabile, salvo quanto previsto per prelievi faunistici ad abbattimenti selettivi dall'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo l'attività di ricerca scientifica, di lotta meccanica e biologica autorizzata dal soggetto gestore;

b) l'attività venatoria è vietata nell'intero territorio dell'area protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore dell'area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza;

c) le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali, funghi ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell'area protetta, diverse dalla zona A «Riserva integrale»;

d) l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali e di fossili va di norma vietata, salvo la possibilità di deroghe per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività scientifica. Le attività in esercizio, ove suscettibili di deroga, possono continuare in base a programmi di delocalizzazione, di recupero ambientale e di restauro del patrimonio storico e culturale;

e) il divieto di modificazione del regime delle acque è da intendersi riferito ad opera idraulica. L'attingimento per finalità agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici. L'attingimento è escluso nella sola zona A «Riserva integrale», perché modificativo dell'equilibrio idrogeochimico. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

f) l'attività pubblicitaria al di fuori dei centri urbani è subordinata alla formazione di un piano di settore, a cura del soggetto gestore, che deve tenere conto dei criteri di indirizzo impartiti dalla Regione, ai sensi del successivo comma 6;

g) il divieto di introduzione ed impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici è applicabile esclusivamente nella zona A «Riserva integrale»;

h) il divieto di introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura è inderogabile per la zona A «Riserva integrale», per tutte le altre zone si applicano le prescrizioni ed i divieti, come disciplinati dall'art. 21, comma 1, punto g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

i) il divieto di uso di fuochi all'aperto è inderogabile per la zona A «Riserva integrale». Per tutte le altre zone va regolamentato nel rispetto delle leggi forestali e delle norme per la prevenzione degli incendi, ma espressamente consentendo la utilizzazione dei punti predisposti a tale scopo per i visitatori delle aree protette le attività tradizionali di produzione di carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose;

l) il sorvolo dei velivoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano sono interdetti nella zona A «Riserva integrale». Nelle altre zone dell'area protetta devono essere regolamentati per esigenza di tutela e valorizzazione ambientale e di compatibilità con l'esercizio di altre attività;

m) ferma restando l'integrità della conservazione della zona A «Riserva integrale», nell'area protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma dell'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

#### Art. 23.

##### *Bilancio, entrate e patrimonio*

1. L'esercizio finanziario dell'ente di gestione coincide con l'anno solare.

2. L'ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono formulati, controllati ed approvati secondo le modalità di legge e resi pubblici anche a mezzo stampa locale.

3. Il documento di programmazione ed il bilancio di previsione dell'ente sono presentati alla giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

4. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

5. Il rendiconto generale deve essere presentato al presidente della giunta regionale ed all'assessore ai parchi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

6. La giunta regionale sulla base della relazione degli enti di gestione, redige una relazione generale riassuntiva che illustri l'attività regionale complessiva in materia di aree protette e ne riferisce al consiglio regionale.

7. Nella relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione sono indicate le attività ed investimenti che gli enti intendono realizzare nel quadro delle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 18, 21 e 28 della presente legge.

8. Costituiscono entrate degli enti di gestione per il conseguimento dei fini istitutivi:

a) contributi ordinari e straordinari destinati dalla Regione o da altri enti pubblici;

b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;

c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 1° agosto 1982, n. 512;

d) redditi patrimoniali;

e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente di gestione;

f) proventi di attività commerciali e promozionali;

g) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;

h) altri proventi.

#### TITOLO III

#### RISERVE NATURALI REGIONALI

#### Art. 24.

##### *Definizione e classificazione*

1. Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali o lacuali, anche di limitata estensione, che presentano particolare interesse naturalistico anche in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche floristiche, faunistiche e archeologiche o di altri valori ambientali.

2. Le riserve naturali regionali si distinguono in:

a) riserva naturale integrale: per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi tesi essenzialmente alla ricerca scientifica;

b) riserva naturale guidata: per la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agro-silvo-pastorale nonché turistica;

c) riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, genetico, storico e geomorfologico.

3. Un'unica riserva naturale regionale può essere articolata in più zone corrispondenti alle tipologie elencate nel precedente comma.

4. Le riserve naturali, istituite secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente legge, sono classificate sentito il comitato tecnico-scientifico per le aree protette.

#### Art. 25.

##### *Leggi istitutive delle riserve naturali regionali*

1. La legge istitutiva della riserva naturale regionale prevede:

a) i confini;

b) la classificazione e le modalità di controllo e coordinamento della gestione;

c) i tempi di tabellazione;

d) le norme di salvaguardia;

e) le modalità e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;

f) le direttive e i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto naturalistico, del programma di attuazione e del regolamento;

g) le previsioni di spesa e relativi finanziamenti.

#### Art. 26.

##### *Gestione delle riserve naturali regionali*

1. La gestione della riserva naturale protetta viene affidata seguendo le procedure previste dall'art. 6, comma 8, della presente legge nel caso in cui la gestione viene affidata ad un ente parco o ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, negli altri casi.

2. Per gli interventi nelle riserve naturali regionali e per il loro funzionamento, gli enti di gestione possono stipulare convenzioni con le associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente Ministero, con associazioni e cooperative particolarmente qualificate in materia.

3. Gli Enti di gestione delle riserve naturali regionali possono nominare direttori in possesso dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 31, commi 5 e 6, della presente legge.

4. Per il funzionamento delle riserve, gli enti di gestione possono utilizzare fondi propri.

## Art. 27.

*Piano di assetto naturalistico*

1. Il piano di assetto naturalistico è lo strumento attuativo delle finalità delle riserve naturali regionali. È elaborato dall'ente di gestione, in collaborazione con il servizio parchi e aree protette della Regione, entro il termine fissato dalla legge istitutiva della riserva secondo la disciplina risultante dall'art. 19 della presente legge.

2. In caso di inadempienza la giunta regionale, sollecitato l'ente di gestione, affida l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico e del regolamento al comitato tecnico-scientifico per le aree protette, che in collaborazione con il servizio parchi e aree protette, provvede nel termine di sei mesi. Il piano di assetto naturalistico della riserva prevede:

a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, botaniche, faunistiche e paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;

b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;

c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della riserva;

d) le attività compatibili con le finalità della riserva stessa;

e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi, anche costieri, per la organizzazione, la gestione e la fruizione della riserva naturale;

f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;

g) le norme di attuazione;

h) le aree di corridoio e di collegamento per la fauna selvatica dell'area con il sistema delle aree protette.

3. In tali aree si applicano in ogni caso i divieti di cui alla presente legge.

4. Il piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato dall'ente di gestione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione presso gli enti locali interessati, si possono presentare osservazioni scritte, sulle quali, l'ente di gestione dovrà esprimere il proprio parere entro i trenta giorni successivi. Decorso tale termine, le osservazioni con i pareri dell'ente di gestione vengono trasmesse al consiglio regionale che, entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia ed emana il provvedimento d'approvazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

5. Il piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti. Le previsioni e le prescrizioni e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

6. Il piano di assetto naturalistico è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità.

7. Il piano stralcio ed integrale dell'autorità di bacino è sovordinatorio degli strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all'interno della riserva naturale sono comunque soggetti al rilascio del nulla osta.

## Art. 28.

*Riserve marine*

1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, paesaggistiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marina e costiera.

## TITOLO IV

PARCHI PUBBLICI URBANI, GIARDINI BOTANICI  
MONUMENTI NATURALI E SITI COMUNITARI

## Art. 29.

*Parchi pubblici urbani e giardini botanici*

1. I Parchi pubblici urbani ed i giardini botanici sono le aree attrezzate con finalità di tutela del patrimonio naturalistico di elevato valore botanico vegetazionale nelle quali sono previste attrezzature per il tempo libero e di carattere socio-culturale.

2. I parchi pubblici urbani e giardini botanici sono istituiti con legge regionale secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 5, 6 e 7. La legge istitutiva dei parchi pubblici urbani e giardini botanici deve prevedere i confini, la tabellazione, le norme di salvaguardia ed una relazione che evidenzia i costi d'impianto e di gestione.

3. Per i parchi di cui al comma 1, viene redatto un piano d'area predisposto dall'organismo di gestione, in collaborazione con il servizio parchi ed aree protette.

4. I comuni o le comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di interesse locale direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o aziende già esistenti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Possono stipulare convenzioni, anche onerose con le associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente Ministero e con associazioni e cooperative particolarmente qualificate in materia.

## Art. 30.

*Monumenti naturali regionali, paesaggi protetti  
paesaggi urbani monumentali e siti comunitari*

1. I monumenti naturali regionali sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi interesse naturalistico e paesaggistico, esemplari di piante di particolare pregio, formazioni geologiche e paleontologiche simili.

2. I paesaggi protetti naturalistici, agrari e rurali sono aree dove l'insieme di elementi naturali interrelati alle componenti storiche dovute alla presenza dell'uomo sul territorio hanno dato luogo a scenari di particolare pregio.

3. I paesaggi urbani monumentali sono ambiti di limitata estensione aventi interesse architettonico, paesaggistico e culturale di rilevante pregio. Le relative norme di tutela e di recupero devono essere contenute dal regolamento edilizio comunale.

4. I monumenti naturali, i paesaggi protetti ed i paesaggi urbani monumentali vengono classificati come aree protette, seguono le procedure dell'art. 6, commi 5 e 6 su proposta dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2 della presente legge.

5. Nel caso di monumenti naturali, paesaggi protetti e paesaggi urbani monumentali ricadenti su aree di proprietà privata, la proposta di istituzione è notificata al proprietario del fondo o dell'immobile, il quale ha sessanta giorni di tempo per fare le proprie osservazioni. Decorso tale termine, la giunta regionale, se ne esistano le condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene trasmesso per l'approvazione al consiglio regionale.

6. Fin dall'entrata in vigore della legge istitutiva di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale notifica al proprietario del fondo o dell'immobile il vincolo di tutela e, nel caso di alberatura, dispone un apposito contrassegno dei singoli alberi da salvaguardare.

7. Il decreto di tutela viene trascritto sui registri immobiliari, a seguito di richiesta del presidente della giunta regionale.

8. I siti di importanza comunitaria sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi valore naturalistico e paesaggistico, individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva n. 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando vita alla rete europea denominata «Natura 2000», vengono iscritti nel registro ufficiale delle aree protette della Regione Calabria.

9. In conformità alla presente legge, i siti individuati sul territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della rarità delle specie presenti, assurti a proposta SIC ai sensi del decreto ministeriale 3 aprile 2000, a zone di protezione speciali (ZPS), a siti di interesse nazionale (SIN) ed a siti di interesse regionale (SIR) ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando vita alla rete europea denominata «Natura 2000», vengono iscritti nel registro ufficiale delle aree protette della Regione Calabria.

10. L'ente di gestione, in collaborazione con il servizio parchi ed aree protette, individua progetti che prevedono iniziative atte a favorire occupazione sostenibile ed attività coerenti con le finalità della legislazione comunitaria, nazionale e regionale sulle aree protette.

11. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei siti individuati si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da adottare in sede di decreto.

#### TITOLO V NORME COMUNI

##### Art. 31.

##### *Personale delle aree protette*

1. La pianta organica del personale preposto alle aree protette è approvata dalla giunta regionale su proposta dell'ente di gestione secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, della presente legge. Le assunzioni di personale, anche se previste in pianta organica, sono contenute nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.

2. Le aree protette per il conseguimento dei compiti d'istituto e secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, della presente legge, possono avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici o, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci, di personale tecnico direttivo e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

3. Nei limiti dell'art. 1, o con accordi e convenzioni specifiche con enti pubblici o privati, ogni ente parco istituisce un proprio ufficio tecnico dotato di almeno due esperti nelle materie biologiche, naturalistiche, forestali, agronomiche, geologiche, architettoniche in relazione alle specificità dell'area protetta.

4. Fin dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico-forestali a tempo determinato ed a tempo indeterminato di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge 4 agosto 1984, n. 442, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta che deve ricevere un'adeguata formazione, viene assegnato all'ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

5. È istituito presso la giunta regionale l'albo degli idonei all'esercizio di direttore di parco.

6. A tale albo si accede mediante procedura concorsuale per titoli, da definire con successivo provvedimento amministrativo. Il giudizio di idoneità è formulato sulla base della valutazione dei titoli da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

7. Il direttore del parco è nominato con decreto del presidente della giunta regionale scelto fra i soggetti iscritti all'albo di cui ai commi 5 e 6.

8. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni rinnovabili.

9. Il direttore del parco è responsabile delle attività di gestione e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'ente.

10. Il consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'ente parco.

##### Art. 32.

##### *Promozione e coordinamento regionale*

1. La Regione oltre alle attività espressamente previste nella presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di specifiche direttive.

2. Per assicurare criteri uniformi e coordinati di gestione del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette, la Regione con l'assistenza del comitato tecnico-scientifico per le aree protette provvede a:

a) reclutare il personale necessario attraverso concorsi unici;

b) fissare i criteri per la struttura organizzativa degli enti di gestione delle aree naturali protette e delle relative dotazioni organiche;

c) assicurare la mobilità del personale, prioritariamente tra gli enti gestori delle aree naturali protette e tra questi e la Regione o altri enti regionali;

d) favorire e promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente degli enti di gestione, anche mediante l'organizzazione di specifici corsi teorici e pratici finalizzati a migliorarne la professionalità;

e) promuovere riunioni periodiche con gli enti gestione delle aree naturali protette per il coordinamento e la verifica dei problemi gestionali e promuovere almeno una volta ogni tre anni una iniziativa regionale di formazione degli organismi direttivi.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi preposti alla gestione delle aree naturali protette, sono obbligati a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate, nonché su quelle svolte nell'anno precedente, indicando in particolare:

a) lo stato dell'area naturale protetta, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti, nonché le prospettive a medio e lungo termine;

b) i tempi per la cessazione di attività incompatibili con le finalità delle aree protette;

c) le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale.

4. La Regione promuove interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili ecocompatibili, idonee a generare occasioni di crescita occupazionale e di migliorare la fruibilità turistica, nei territori delle aree protette nazionali e regionali.

##### Art. 33.

##### *Aree contigue*

1. La Regione, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali territorialmente interessati, stabilisce piani e programmi per la disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree naturali protette ove occorra intervenire per assicurare la protezione dei valori delle aree naturali protette stesse.

2. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali subregionali territorialmente interessati e sono indicati mediante tabellazione o delimitazione.

3. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree protette si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

4. Nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo, è affidata all'organismo di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa può essere disposto, per particolari specie di animali, il divieto riguardante le modalità ed i tempi della caccia.

5. Nel caso di aree contigue interregionali, la Regione provvede a norma dell'art. 32, comma 5, della legge n. 394/1991.

##### Art. 34.

##### *Attività agro-silvo-pastorali*

1. Le attività agro-silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare, finanziare e da valorizzare nelle aree protette.

2. I piani di cui ai precedenti articoli 18, 21 e 27 debbono tenere in conto prioritario al fine di consentire la continuità delle attività agro-silvo-pastorali:

a) delle colture e degli allevamenti esercitati per i quali deve essere garantita l'economia aziendale;

b) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali, di strade finalizzate all'attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica;

c) delle zone destinate al pascolo e delle zone forestate;

d) della gestione dei pascoli e dei boschi nel rispetto delle vigenti normative in materia.

## Art. 35.

*Valorizzazione dei centri storici ricadenti nelle aree protette*

1. La Regione Calabria promuove e finanzia interventi localizzati prioritariamente nei centri storici dei comuni ricadenti nelle aree protette nazionali e regionali per la realizzazione di interventi di restauro conservativo, valorizzazione e ristrutturazione edilizia, così come individuati negli strumenti urbanistici comunali vigenti. I recuperi e le ristrutturazioni dovranno attenersi ai materiali e alle tecnologie più tradizionali rispondenti alle caratteristiche architettoniche urbane.

2. Nei centri storici vengono incentivati programmi di risparmio energetico e di sperimentazione di tecnologie innovative per la diversificazione dell'energia, per il riciclaggio e la raccolta differenziata integrale, nonché per l'uso di materiali tradizionali presenti nell'area secondo criteri di rinnovabilità degli stessi.

## Art. 36.

*Vigilanza e controllo sull'attività*

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività degli enti di gestione delle aree naturali protette spettano al consiglio regionale che, sentita la competente commissione consiliare ed il comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, in particolare:

a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale;

b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal consiglio direttivo, limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla strutturazione organizzativa e su quelli di competenza del consiglio direttivo adottati dal presidente dell'ente parco con procedura d'urgenza.

2. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi:

a) nei casi in cui è prevista l'approvazione del consiglio regionale a seguito della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni, dell'organo regionale competente a norma dell'art. 14, comma 3, art. 17, comma 3, art. 18, comma 3, art. 19, comma 1 e art. 27, comma 4;

b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero decorrenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito.

3. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'ente di gestione, la giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di novanta giorni provvede alla nomina di un commissario *ad acta* per il compimento degli atti obbligatori o per l'attuazione degli impegni validamente assunti.

## Art. 37.

*Vigilanza e controllo sugli organi*

1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sugli enti di gestione delle aree protette il consiglio regionale dispone periodiche ispezioni per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'ente stesso.

2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempimenti di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il presidente della giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, sentito il comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, lo scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente.

3. La giunta regionale, con il provvedimento di scioglimento, nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente che dovrà avvenire entro sei mesi.

## Art. 38.

*Sorveglianza*

1. La sorveglianza nei territori di cui alla presente legge è esercitata:

a) da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli enti di gestione delle aree naturali protette;

b) dal corpo forestale dello Stato mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 27 della legge n. 394/1991;

c) dalle guardie provinciali mediante apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione;

d) dalla polizia degli enti locali che gestiscono l'area naturale protetta;

e) da associazioni ambientaliste riconosciute che dispongono di guardie ecologiche alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, mediante apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

2. Ai dipendenti dell'ente di gestione possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata previa autorizzazione rilasciata dal prefetto ai sensi degli articoli 133 e 134 testo unico legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. In ogni caso è affidato all'ente di gestione dell'area naturale protetta il coordinamento dell'attività di sorveglianza.

## Art. 39.

*Attività didattica*

1. Gli enti gestori delle aree naturali protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo perché ciascuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile.

2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione col Ministero della pubblica istruzione, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente per favorire, mediante concessione di contributi, la definizione di un fattivo rapporto tra le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le Università della Regione e il sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria.

3. La Regione promuove un sistema di collegamento informatizzato ed informativo delle sue aree protette regionali e pubblicazioni divulgative per le scuole.

## Art. 40.

*Misure d'incentivazione*

1. Ai comuni, alle province ed alle comunità montane i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini di un'area naturale protetta nazionale o regionale è nell'ordine attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, richiesti per la realizzazione, entro i confini delle aree naturali protette nazionali o regionali, dei seguenti interventi:

a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico, culturale e paesaggistico;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opera di conservazione e di restauro ambientale del territorio ivi comprese le attività agro-silvo-pastorali e interventi di lotta meccanica e biologica al fine di combattere eventuali attacchi parassitari che interessano il patrimonio forestale;

e) attività culturali nei campi di interesse delle aree naturali protette;

f) agriturismo ed ospitalità diffusa;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) lotta e prevenzione degli incendi;

l) attività artigianale tradizionale ed imprenditoriale di turismo verde;

m) realizzazione di strutture di educazione ambientale, sentieri ed aree attrezzate per consentire la fruibilità ai portatori di handicap secondo standard regionali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono attribuiti secondo le seguenti fasce di priorità:

a) comuni che hanno l'intero territorio nel perimetro dell'area naturale protetta;

b) comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro dell'area naturale protetta;

c) comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro dell'area naturale protetta.

3. Al fine di garantire e promuovere l'economia e l'occupazione, la priorità di cui ai commi 1 e 2 è attribuita anche ai privati, singoli o associati, residenti nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, che intendano valorizzare attività tradizionali e realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.

#### Art. 41.

##### *Sanzioni*

1. Fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18 della legge n. 349/1986 e dall'art. 30 della legge n. 394/1991 e dalle altre leggi vigenti, su tutto il territorio regionale si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 42, 43, 44.

2. Gli organismi di gestione delle aree protette hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle aree protette.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dalla presente legge, sono destinate agli organismi di gestione per la realizzazione di opere a tutela della natura e di sviluppo delle aree protette.

#### Art. 42.

##### *Danno ambientale di minima entità*

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000 (da € 51,64 ad € 258,22).

#### Art. 43.

##### *Danno ambientale con possibilità di ripristino*

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina, con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto dalla vendita del bene tutelato, dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'ente di gestione dell'area naturale protetta provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1, può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino dei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligo e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.

6. Decorso invano, il termine fissato, l'ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni del regio decreto del 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 44.

##### *Danno ambientale senza possibilità di ripristino*

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 349/1986 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il quadruplo ed il quintuplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.

3. L'ente di gestione dell'area naturale protetta provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione, arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.

5. Decorso invano il termine fissato, l'ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del regio decreto del 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 45.

##### *Indennizzi, acquisizioni ed espropriazioni*

1. Per quanto conceme gli indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per le limitazioni derivanti dai vincoli, nelle aree protette si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 15 della legge n. 394/1991. Tale disposizione si può applicare anche alle aree contigue ed alle fasce di rispetto delle riserve naturali.

2. Gli enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indicazioni contenute nel piano per il parco, nel piano pluriennale economico-sociale o nel piano di assetto naturalistico, possono prendere in locazione immobili compresi nell'area protetta o acquisirli, anche attraverso espropriazione o esercizio del diritto di prelazione ai sensi della normativa vigente.

3. La giunta regionale concede l'uso gratuito mediante apposite convenzioni, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta, dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalità istitutive o alla gestione dell'area naturale stessa.

#### Art. 46.

##### *Recupero e detenzione di esemplari di fauna selvatica*

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna selvatica vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente dell'ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti. Per il recupero, la gestione e la manutenzione ai fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e ostensivi, l'ente di gestione potrà avvalersi della collaborazione, tramite convenzioni, con le associazioni ambientaliste, con i musei di scienze naturali, con enti e cooperative locali particolarmente qualificate in materia, con le università e con il Corpo forestale dello Stato.

#### TITOLO VI

##### NORME FINALI

#### Art. 47.

##### *Modifica è adeguamenti di leggi regionali*

1. È abrogato l'art. 12 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, e qualsiasi altra norma in contrasto con la presente legge.

2. Le vigenti leggi regionali n. 48/1990 «Istituzione del parco regionale delle Serre» e n. 52/1990 e successive modificazioni «Creazione di riserve naturali regionali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza» saranno adeguate alle disposizioni contenute nella presente legge.

3. A tal fine entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale ai parchi provvederà ad insediare l'organismo di gestione del parco naturale delle Serre, previa perimetrazione del parco medesimo.

4. All'art. 1, comma 1 della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 3 dopo la parola «Comuni», del primo rigo, sono inserite le parole «e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi»; all'art. 1, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 3 dopo la parola, del primo rigo, «Province» sono inserite le parole «e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi».

5. All'art. 5, comma 2 lettera a) della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 la percentuale del «24 per cento» viene sostituita con la percentuale del «26 per cento»; la parola «Provincia» del secondo rigo viene sostituita con la parola «Regione».

#### Art. 48.

##### *Programma triennale per le aree protette*

1. La Regione Calabria effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale attraverso un programma triennale per le aree protette, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico per le aree protette e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

2. Il programma triennale per le aree protette:

a) procede all'individuazione di nuove aree di reperimento d'interesse naturalistico nelle quali la Regione Calabria intende istituire nel periodo pluriennale di riferimento aree protette individuandone la perimetrazione provvisoria e fissando il termine per la loro istituzione;

b) definisce la disponibilità finanziaria globale e la ripartisce per ogni anno e per ciascuna area protetta di nuova istituzione con riferimento a contributi per spese di funzionamento e di investimento;

c) prevede l'ammontare complessivo nel triennio dei contributi per particolari progetti, di recupero, restauro e/o valorizzazione ambientale delle aree protette, nonché per l'informazione e l'educazione ambientale delle popolazioni interessate;

d) prevede contributi per il finanziamento dei piani pluriennali economico-sociali dei parchi regionali, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio delle attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi e/o con sistemi tradizionali comunque funzionali alla protezione ambientale;

e) determina gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi i soggetti destinatari dei contributi nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi all'informazione e all'educazione ambientale sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

3. Il programma è approvato in occasione del bilancio annuale e pluriennale dal consiglio regionale.

4. Al programma triennale è allegato un elenco contenente le aree protette già istituite nell'ambito della Regione.

5. Prima della presentazione della proposta di programma al consiglio regionale, il presidente della giunta regionale o l'assessore ai parchi indice, con riferimento alle indicazioni di cui alla lettera a) del comma 2, una conferenza di servizio per l'istituzione delle aree protette nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6 della presente legge. I documenti di indirizzo approvati sono allegati alla proposta di programma triennale.

6. Il programma triennale viene aggiornato ogni anno con le modalità di cui al comma 4.

#### Art. 49.

##### *Istituzione aree protette*

1. La giunta regionale entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della commissione competente, istituisce le aree protette.

2. Trascorso inutilmente il termine dei novanta giorni, la commissione competente, istituisce le aree protette.

#### Art. 50.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2003, € 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente», il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell'U.P.B. 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Alle ulteriori spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, determinate per l'anno 2003 in € 1.000.000,00, si provvede con le risorse del P.O.R. 2000-2006, allocate all'U.P.B. 3.1.01.02 (capitolo 2512204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

#### Art. 51.

##### *Norma finale*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge quadro sulle aree protette n. 394, del 6 dicembre 1991, e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e loro successive modificazioni.

#### Art. 52.

##### *Pubblicazione*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 14 luglio 2003

CHIARAVALLOTTI

03R0636

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	<b>ANGRI (SA)</b>	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	<b>BARI</b>	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	<b>CALTANISSETTA</b>	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	<b>PERUGIA</b>	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)\*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 2 0 7 \*

€ **3,20**